Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 18 settembre 2026
(OR. en)

13321/26

Fascicolo interistituzionale: 2026/0286 (COD)

AUDIO 106
TELECOM 435
COMPET 1094
JEUN 213
MI 907
DIGIT 236
CONSOM 266
DATAPROTECT 289
JAI 1178
DISINFO 63
CT 109
ENT 230
CES 18
CDR 205
CODEC 1709

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 681 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 681 final.

All.: COM(2026) 681 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.9.2026
COM(2026) 681 final

2026/0286 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet

{SWD(2026) 681 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Soltanto la metà dei ragazzi tra i 9 e i 16 anni in Europa afferma di sentirsi al sicuro online. I rischi in cui incorrono i minori online sono reali e urgenti e ne possono compromettere la salute, lo sviluppo e il benessere: riduzione dell'attività fisica, aumento del rischio di miopia e di diminuzione del sonno, sintomi di depressione e di ansia, diminuzione dell'autostima, effetti negativi sull'apprendimento e sullo sviluppo cognitivo, disturbi alimentari, diminuzione dell'empatia, solitudine, comportamenti di dipendenza e altro ancora. Nel mondo online i minori sono inoltre esposti a rischi di bullismo, abuso sessuale e adescamento.

La protezione dei minori online è una priorità politica per la Commissione. Nel discorso sullo stato dell'Unione del 2025 la presidente Ursula von der Leyen ha annunciato che avrebbe incaricato un panel di esperti di consigliarla su quale fosse per l'Europa l'approccio migliore alla sicurezza dei minori online. In esito ai lavori effettuati nel primo semestre 2026, che hanno coinvolto un'ampia gamma di esperti di diverso profilo insieme a rappresentanti del settore tecnologico, dei genitori e dei giovani, a luglio 2026 i copresidenti del panel speciale hanno presentato alla presidente le raccomandazioni, in cui tracciano un percorso chiaro per il miglioramento della sicurezza dei minori online e per il funzionamento del mercato unico. Raccomandano in particolare una restrizione a livello di UE dell'accesso al mondo online, norme armonizzate di sicurezza fin dalla progettazione e adeguati sistemi di accertamento dell'età rispettosi della vita privata. Raccomandano inoltre di spingersi oltre le piattaforme dei social media contemplando anche i negozi di applicazioni software, i compagni IA e alcuni videogiochi e piattaforme per la condivisione di video dalle caratteristiche rischiose.

In ottobre 2025, sottoscrivendo la dichiarazione dello Jutland 25 Stati membri hanno sollecitato la verifica dell'età e un ambiente online più sicuro per i minori. Nelle conclusioni di marzo 2026 e di ottobre 2025 il Consiglio europeo ha parimenti sottolineato l'importanza di proteggere i minori online, anche stabilendo una maggiore età digitale. Nella risoluzione di novembre 2025 sulla protezione dei minori online il Parlamento europeo ha chiesto un limite europeo armonizzato di età digitale pari a 16 anni per l'accesso ai social media, alle piattaforme per la condivisione di video e ai compagni virtuali basati sull'IA, a meno che i genitori o i tutori non abbiano autorizzato i figli ad accedere. Ha chiesto anche un limite europeo armonizzato di età digitale pari a 13 anni al di sotto del quale nessun minore possa accedere alle piattaforme di social media. Il Parlamento europeo ha fatto presente la necessità di una legislazione integrativa in materia di progettazione adeguata all'età e di sicurezza fin dalla progettazione e ha chiesto un approccio europeo all'accertamento dell'età che garantisca la certezza del diritto.

In tutta l'Unione europea sono in corso, a livello di Stati membri, discussioni o proposte di norme nazionali atte a migliorare la sicurezza dei minori online. Fra il 2025 e il 2026 Italia, Francia, Norvegia, Grecia, Austria, Polonia e Belgio hanno comunicato progetti di legge che precludono l'accesso a determinati servizi digitali ai minori di una data età o lo limitano. La Norvegia ha comunicato le norme a maggio 2026. In quasi tutti gli altri Stati membri sono in corso consultazioni, con progetti discussi nei parlamenti nazionali o annunciati dai governi. Poiché le varie norme proposte sul piano nazionale divergono per ambito di applicazione, limiti di età e tipi di restrizioni imposte, si corre il rischio di frammentare il mercato unico,

ridurre la certezza del diritto e aumentare i costi di conformità, approdando nel contempo a un livello disomogeneo di protezione dei minori all'interno dell'Unione.

L'attuale ambiente online non è concepito pensando ai minori. Sebbene vigano già norme finalizzate a migliorare la sicurezza dell'ambiente online, nessuna prende specificamente come punto di partenza i minori e la loro sicurezza e responsabilizzazione. Muovendo dai principi di fondo del regolamento (UE) 2022/2065 e del regolamento (UE) 2024/1689, la presente proposta intende proteggere i minori dai servizi digitali e dai sistemi di IA rischiosi, difendere il mercato unico digitale e mantenere per la protezione dei minori online la coerenza del quadro normativo e dell'architettura di applicazione.

La proposta riconosce i rischi cui sono esposti i minori su determinati servizi di social network online e su determinate piattaforme per la condivisione di video, sui quali limita pertanto la creazione di account autonomi da parte dei minori di 15 anni. Fissando un'età unica per tutta l'Unione europea, armonizza norme nazionali divergenti abbattendo i conseguenti ostacoli all'attuazione del mercato unico digitale e garantendo la certezza del diritto e un livello di protezione analogo per tutti i minori nell'Unione europea. A questo si aggiungono norme che riconoscono il ruolo dei genitori e dei tutori legali nel sostenere lo sviluppo sicuro dei minori online, in quanto permettono loro di creare account con funzionalità limitate per i ragazzi a partire dai 13 anni, e norme tese a predisporre un ambiente di servizi e sistemi sicuri per i bambini e ragazzi più piccoli in cui viga una rigorosa supervisione genitoriale e in cui si tenga conto dello sviluppo del minore. In linea con l'approccio evolutivo raccomandato dai copresidenti del panel speciale sulla sicurezza dei minori online, i minori di 13 anni non dovrebbero avere accesso a servizi dannosi di social network online o di piattaforme per la condivisione di video.

La proposta stabilisce prescrizioni chiare di sicurezza fin dalla progettazione per i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i giochi online, i compagni IA e i chatbot conversazionali generali, così come per i negozi di applicazioni software (i cosiddetti app store). Muovendo dalle raccomandazioni dei copresidenti del panel speciale, armonizza ed estende tali prescrizioni garantendo la certezza del diritto in tutto il mercato unico digitale e un elevato livello di protezione dei minori in tutto l'ambiente digitale, senza trascurare il fatto che, in questo settore così dinamico, i modelli di business sono in costante evoluzione e che occorre precludere tutte le scappatoie.

Per sostenere il posticipo dell'accesso e il rispetto dei requisiti di sicurezza fin dalla progettazione, la proposta prevede un sistema chiaro di accertamento dell'età con criteri e garanzie precisi per il relativo uso e la relativa diffusione. Fissando le prescrizioni d'uso dei metodi di accertamento dell'età, la proposta provvede a che funzionino in modo proporzionato, efficace, attendibile e rispettoso della vita privata. Prevede criteri comuni di accertamento dell'età anche per il buon funzionamento del mercato unico.

Un'applicazione rapida, effettiva e solida è fondamentale per la protezione dei minori online e per il funzionamento del mercato unico; la proposta instaura pertanto un quadro di esecuzione fondato sulle strutture esistenti, prevedendo tuttavia una procedura accelerata.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta prende le mosse dal quadro normativo vigente sulla protezione dei minori online così da assicurare il funzionamento del mercato unico. Basandosi sul regolamento (UE) 2022/2065 e sul regolamento (UE) 2024/1689, s'iscrive nella continuità e nella coerenza con il quadro normativo dell'UE sui servizi digitali e i sistemi di IA, e nel contempo stabilisce

prescrizioni specifiche per la protezione dei minori online prendendo in considerazione, come punto di partenza, l'evoluzione delle loro capacità, la loro sicurezza e la loro responsabilizzazione.

Il regolamento proposto lascia impregiudicato il regolamento sui servizi digitali, e anzi si basa sulle sue disposizioni, in particolare sull'articolo 28 che impone a taluni fornitori di piattaforme online di adottare misure adeguate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori. Integra nella normativa vincolante, in particolare con le disposizioni sulla sicurezza fin dalla progettazione, le specifiche che la Commissione ha già incluso negli orientamenti sulla protezione dei minori a norma del regolamento (UE) 2022/2065, precisando così gli obblighi imposti all'articolo 28 del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto riguarda i requisiti di sicurezza fin dalla progettazione e di accertamento dell'età. Restano pertanto impregiudicati i procedimenti in corso che riguardano tali obblighi a norma del regolamento (UE) 2022/2065, in particolare a norma dell'articolo 28. Il regolamento proposto lascia impregiudicato anche il regolamento (UE) 2024/1689 e s'ispira al quadro che questo delinea, in particolare alle norme generali basate sul rischio. È complementare ai divieti e agli altri obblighi e requisiti in tema di sistemi di IA e modelli di IA per finalità generali già stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1689, e li lascia impregiudicati.

L'attuazione del menzionato quadro legislativo, in particolare del regolamento (UE) 2022/2065, è sostenuto dalla strategia per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+) , nel cui ambito la rete dei centri per un'internet più sicura, cofinanziata dall'Unione, offre sessioni di formazione, linee telefoniche di assistenza e linee telefoniche dirette e svolge attività di sensibilizzazione. La rete consulta regolarmente bambini, ragazzi e giovani in merito alle loro esigenze e chiede loro opinioni sulla sicurezza online. A febbraio 2026 la Commissione ha adottato il piano d'azione contro il bullismo online per prevenire il fenomeno, sensibilizzare al riguardo e facilitare la segnalazione dei casi, oltre che per provvedere a che le vittime ricevano un sostegno adeguato. La proposta è coerente con dette iniziative non legislative e si basa su di esse per offrire ai minori in Europa il miglior sostegno possibile quando si muovono nell'ambiente online.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il regolamento proposto traccia un quadro orizzontale per la protezione dei minori online lasciando pregiudicate le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano altri aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno, in particolare le norme sui servizi di media audiovisivi, sulla protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti e sulla protezione dei dati personali.

La proposta sarà integrata da ulteriori iniziative perfettamente conformi al regolamento, fra cui la valutazione in corso e l'imminente revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, che esaminerà ulteriormente la questione della protezione dei minori nella loro veste di spettatori e provvederà a che siano protetti adeguatamente quando guardano contenuti audiovisivi. In considerazione delle minacce e dei rischi nuovi, nel processo di riesame si valuterà se sia necessaria un'ulteriore specificazione del concetto di contenuti audiovisivi dannosi e s'indicheranno le misure necessarie affinché i minori non vi si imbattano.

L'imminente atto legislativo sull'equità digitale intende rafforzare e adeguare allo scopo la normativa in materia di protezione dei consumatori, anche nella sfera digitale, in totale conformità con gli obblighi previsti dal regolamento proposto. Il diritto dei consumatori ha una funzione importante nel garantire che i consumatori non siano esposti a pratiche sleali o ingannevoli, e questo vale anche per i minori nella loro veste di consumatori. La direttiva

sulle pratiche commerciali sleali riconosce in particolare i minori come consumatori vulnerabili che necessitano di maggiore protezione e vieta qualsiasi esortazione diretta loro affinché acquistino i prodotti reclamizzati o convincano i genitori o altri adulti ad acquistarli per loro. Nell'ambito della revisione della normativa vigente in materia sarà rivisto anche il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, al fine di rafforzare l'attuale sistema di coordinamento dell'esecuzione tra le autorità nazionali e conferire alla Commissione poteri di indagine e di esecuzione dirette in casi specifici.

Le recenti modifiche del regolamento (UE) 2024/1689 che vietano i sistemi di IA che generano materiale di abuso sessuale sui minori, l'adozione in corso del regolamento per prevenire e combattere tale abuso e la rifusione della direttiva sugli abusi sessuali sui minori adottata di recente irrobustiscono il quadro giuridico dell'UE contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, online così come offline. Miglioreranno la prevenzione, le indagini e il sostegno alle vittime.

La proposta è perfettamente conforme alle iniziative attuali e future volte a responsabilizzare e sostenere i minori e assicurarne il benessere nel mondo online, e le rafforza; rientrano nel novero la strategia dell'UE sui diritti dei minori[8], la raccomandazione della Commissione sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore[9], il piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027)[12] e l'imminente tabella di marcia per il 2030 sul futuro dell'istruzione e delle competenze digitali.

La sicurezza dei minori online è una sfida mondiale che impone una cooperazione internazionale. La proposta è conforme alle politiche esterne dell'Unione, compresa la strategia digitale internazionale (2025) mediante la quale l'UE amplia e approfondisce la cooperazione a livello bilaterale, regionale e multilaterale. Armonizzando la normativa in tutta l'Unione, la proposta sosterrà l'efficacia della cooperazione esterna dell'UE e la sua influenza nel mondo quanto alla sicurezza dei minori online.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede l'adozione di misure per garantire il funzionamento del mercato interno. Il regolamento proposto mira a ravvicinare le norme al fine di stabilire il funzionamento del mercato interno e, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 3, TFUE, assicurare un livello di protezione elevato della salute e della sicurezza dei minori in tutta l'Unione tenuto conto dei nuovi sviluppi tecnologici.

L'obiettivo principale della presente proposta è introdurre disposizioni armonizzate per proteggere i minori online. Poiché al momento gli Stati membri discutono o adottano misure nuove per limitare l'accesso a determinate piattaforme online considerate rischiose per i minori di una determinata età, il mercato dell'UE rischia di farsi sempre più frammentato. La proposta mira pertanto a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, negozi di applicazioni software, compagni IA e chatbot conversazionali generali e giochi online. L'approccio armonizzato garantisce che il livello di protezione dei minori sia egualmente elevato in tutta l'Unione.

La proposta precisa e integra le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto riguarda la protezione dei minori e integra il regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda

i requisiti di sicurezza specifici ai minori per i compagni IA e i chatbot conversazionali generali. Poiché il regolamento (UE) 2022/2065 e il regolamento (UE) 2024/1689 si fondano entrambi sull'articolo 114 TFUE, la stessa base giuridica vale per la presente proposta.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Poiché i servizi digitali e i sistemi di IA sono intrinsecamente transfrontalieri, le menzionate iniziative messe in atto per legiferare sul piano nazionale posticipando l'accesso dei minori al mondo online ostacolano la prestazione transfrontaliera di servizi e sistemi digitali, creano incertezza del diritto, intralciano l'attuazione del mercato unico e causano costi elevati di conformità e un livello disomogeneo di protezione dei minori in Europa.

Le conseguenze che potrebbero scaturirne se non si agirà immediatamente impongono un intervento urgente. Gli Stati membri stanno già adottando norme proprie: fra il 2025 e il 2026 sono pervenute diverse notifiche TRIS (Italia, Francia, Norvegia, Grecia, Polonia, Austria, Belgio) sulle restrizioni di taluni tipi di servizi digitali in base all'età. In quasi tutti gli altri Stati membri sono in corso consultazioni, con progetti discussi nei parlamenti nazionali o annunciati dai governi. Le norme nazionali divergono per ambito di applicazione, limiti di età e tipi di restrizioni imposte. Propongono definizioni o criteri diversi quanto ai tipi di servizi digitali a cui dev'essere limitato l'accesso e soglie diverse di età (da 13 a 16 anni), talvolta con accesso subordinato al consenso dei genitori. In alcuni casi le norme nazionali in discussione prevedono obblighi supplementari di sicurezza fin dalla progettazione. La proliferazione di norme nazionali, con obblighi giuridici diversi, presenta il rilevante rischio di frammentare il mercato unico, ridurre la certezza del diritto e aumentare i costi di conformità a carico dei fornitori di servizi digitali, instaurando nel contempo un livello disomogeneo di protezione dei minori nell'Unione.

Le norme intese a proteggere i minori e a offrire loro un ambiente online sicuro dovrebbero essere armonizzate a livello di Unione, in modo da garantire prevedibilità e certezza, ridurre i costi di conformità in tutta Europa e provvedere a che tutti i minori, ovunque vivano, possano contare su un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione online.

- **Proporzionalità**

La proposta mira a instaurare un quadro solido e coerente di protezione dei minori online limitando a livello di Unione l'accesso ai social media+ per i bambini e ragazzi di età inferiore ai 13 anni. L'approccio seguito consente ai genitori di aprire particolari account per i ragazzi tra i 13 e i 15 anni. Prevede un accesso armonizzato a servizi sicuri di social network e a piattaforme per la condivisione di video a partire dai 15 anni di età, a cui si aggiungono precisi obblighi di sicurezza fin dalla progettazione e prescrizioni e criteri chiari per l'uso dell'accertamento dell'età.

La proposta prende come punto di partenza la relazione dei copresidenti del panel speciale sulla sicurezza dei minori, che espone con chiarezza i rischi cui sono esposti i minori online. In tale contesto predispone un quadro che permette di parare i rischi che pongono i servizi menzionati nella relazione senza incidere in modo sproporzionato sui diritti fondamentali (cfr. parte successiva).

Le caratteristiche di fondo della proposta limitano il regolamento a quanto strettamente necessario per conseguire tali obiettivi. In particolare la proposta stabilisce obblighi per i diversi tipi di servizi e sistemi digitali in funzione della natura del servizio o del sistema, per accertare che siano mirati e proporzionati. L'approccio affronta i problemi individuati senza sovraccaricare i fornitori che non concorrono a crearli. Gli obblighi sostanziali sono limitati ai

servizi di social network online, ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, ai giochi online e ai fornitori di negozi di applicazioni software. In un approccio di coregolamentazione, si basano su iniziative di coregolamentazione per i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, anche relativamente ai negozi di applicazioni software e ai giochi online. Per quanto riguarda i sistemi di IA, la proposta si limita ai compagni IA e ai chatbot conversazionali generali in grado di comportare rischi gravi per la salute, la sicurezza e il benessere dei minori che esulano dai requisiti di sicurezza fin dalla progettazione specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per parare tali rischi.

Le piccole imprese e le microimprese non sono esentate dal presente regolamento, in quanto anch'esse possono arrecare danni ai minori ed escluderle dall'ambito di applicazione comprometterebbe l'obiettivo della proposta.

Sono esentati dall'ambito di applicazione in quanto è improbabile che arrechino danni ai minori le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori, i servizi e i sistemi educativi e scientifici senza scopo di lucro progettati a fini puramente educativi e gestiti da istituti o organizzazioni di istruzione, le piattaforme di sviluppo e condivisione di software open source, a meno che la piattaforma stessa non costituisca un sistema di IA rientrante nell'ambito di applicazione della presente proposta e del regolamento (UE) 2024/1689, i servizi e i sistemi sviluppati e gestiti specificamente esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo scientifici e i servizi e i sistemi progettati, sviluppati e gestiti da autorità pubbliche e per l'uso esclusivo di tali autorità pubbliche o per loro conto.

Predisponendo un quadro chiaro, corredato della cooperazione tra gli Stati membri e della coregolamentazione, la proposta mira a rafforzare la certezza del diritto, a garantire il funzionamento del mercato unico e ad aumentare i livelli di fiducia.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dà al legislatore la possibilità di adottare regolamenti e direttive.

La Commissione ha deciso di proporre un regolamento per garantire un livello coerente di protezione dei minori in tutta l'Unione e prevenire divergenze che ostacolino la libera prestazione dei servizi e dei sistemi d'interesse nel mercato interno. Questo è necessario per offrire trasparenza e certezza giuridica sia agli operatori economici che ai minori e genitori.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta s'iscrive direttamente nella scia delle raccomandazioni dei copresidenti del panel speciale sulla sicurezza dei minori online. Operando in indipendenza, il panel speciale ha esaminato i rischi e le possibilità che i servizi digitali comportano per i minori, così come ha esaminato il quadro normativo vigente e le relative lacune. Ha riunito un ampio ventaglio di dati e competenze. Questo processo indipendente ha coinvolto persone provenienti da tutta l'Unione esperte in una pluralità di campi: salute, psicologia e psichiatria infantile, scienze informatiche, tecnologie e media digitali, scienze sociali e diritti dei minori. Alle riunioni hanno partecipato anche rappresentanti di gruppi giovanili, gruppi di genitori e organizzazioni per i diritti dei minori. Nel corso dell'intero processo sono pervenuti contributi di altri portatori di interessi quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani

(OHCHR), gruppi di riflessione specializzati, rappresentanti degli operatori del settore e il comitato europeo per la protezione dei dati.

Anche i giovani sono stati consultati in preparazione della presente proposta. Il comitato consultivo della presidenza per la gioventù ha discusso della sicurezza e del benessere dei minori online nella riunione del dicembre 2026, convogliandovi le opinioni dei minori di tutti i 27 Stati membri dell'UE. Il comitato consultivo è composto da più di 30 giovani rappresentanti: un rappresentante del consiglio nazionale della gioventù di ciascuno Stato membro, un rappresentante del Forum europeo della gioventù e osservatori dei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE. A dicembre 2025 il forum "Per un'internet più sicura", che ha coinvolto oltre 200 ragazzi, giovani e rappresentanti della società civile, degli operatori del settore e delle autorità nazionali, ha discusso sul tema "Perché l'età è importante: proteggere e responsabilizzare i minori nel mondo digitale". Anche i giovani ambasciatori giovanili di "Internet migliore per i ragazzi" e i rappresentanti dei giovani delle piattaforme di partecipazione dei minori sono stati coinvolti attivamente nei lavori del panel speciale. In tutti i gruppi i rappresentanti dei giovani hanno sottolineato la responsabilità dei servizi digitali di fornire servizi sicuri e adatti all'età. Hanno rilevato la necessità di requisiti di sicurezza fin dalla progettazione, comprese impostazioni predefinite, sistemi di raccomandazione e progettazione delle interfacce adatti all'età.

Il processo consultivo è integrato dalla più ampia interazione della Commissione coi portatori di interessi in materia di sicurezza dei minori online, fra cui i processi di consultazione intrapresi nel contesto dell'attuazione e dell'applicazione del regolamento sui servizi digitali e la strategia per un'internet migliore per i ragazzi, con la relativa rete di centri per un'internet più sicura e i giovani ambasciatori per un'internet migliore per i ragazzi. Nel contesto dell'adozione degli orientamenti sulla protezione dei minori a norma del regolamento (UE) 2022/2065, l'invito a presentare contributi del 2024, che ha ricevuto oltre 170 riscontri, e la consultazione pubblica del 2025, con oltre 300 contributi, hanno permesso di raccogliere da un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui ricercatori, società civile, operatori del settore e autorità pubbliche, informazioni dettagliate sulle buone pratiche e sulle misure relative alle piattaforme online che permettono di progettare un servizio online sicuro per i minori. La maggior parte delle risposte ha espresso un giudizio positivo sulle misure introdotte dagli orientamenti, che sono codificate ampiamente nella presente proposta. Ha inoltre chiesto maggiore chiarezza sulla natura giuridica degli orientamenti e sulle situazioni in cui è opportuno procedere alla verifica dell'età e alla stima dell'età.

Fra marzo e aprile 2026 la Commissione ha svolto un'indagine Eurobarometro sull'effetto di una permanenza eccessiva davanti allo schermo e sui social media sulla salute mentale dei giovani, raccogliendo dati da oltre 26 000 adolescenti tra i 13 e i 18 anni e da oltre 12 000 genitori in tutti i 27 Stati membri. I risultati mostrano che il tempo trascorso davanti allo schermo è una parte importante della vita quotidiana degli adolescenti, con gravi rischi, in quanto nove adolescenti su dieci hanno dichiarato di essere incappati in almeno un contenuto nocivo o scioccante online nei tre mesi precedenti, e con timori per i danni interpersonali e il bullismo online. Il 54 % dei genitori e il 45 % dei giovani di età compresa tra i 13 e i 18 anni reputano il posticipo in funzione dell'età una soluzione efficace; il 47 % dei genitori e il 48 % degli adolescenti chiedono che i servizi digitali applichino meglio le norme vigenti.

La Commissione riceve costantemente ulteriori elementi di prova dal comitato europeo per i servizi digitali e dai coordinatori nazionali dei servizi digitali, cui competono la supervisione delle piattaforme online più piccole per accertare che offrano ai minori un ambiente sicuro e l'attento monitoraggio di questo settore sul terreno.

Altri processi di consultazione sono stati effettuati per iniziative europee collegate, quali il regolamento sull'equità digitale e la direttiva sui servizi di media audiovisivi. La consultazione e l'invito a presentare contributi sul regolamento sull'equità digitale sono rimasti aperti per 12 settimane dal 17 luglio 2025; cittadini, autorità pubbliche e altri portatori di interessi hanno dato ampi riscontri, che hanno permesso di raccogliere prove utili quanto alla progettazione di prodotti digitali che crea dipendenza e alla progettazione ingannevole o manipolativa delle interfacce, compreso l'effetto di tali pratiche sui minori. In merito all'equità digitale, ad esempio, sono stati consultati 5 000 ragazzi della piattaforma dell'UE per la partecipazione dei minori nell'ambito della strategia dell'UE sui diritti dei minori. Il 10 febbraio 2026 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica dedicata alla valutazione dell'effetto della direttiva sui servizi di media audiovisivi, ottenendo riscontri da una gamma altrettanto ampia di portatori di interessi, anche sui modi migliori per rafforzare le tutele per i minori online. Entrambi i processi di consultazione hanno apportato elementi di prova d'interesse ai fini della presente proposta.

- **Valutazione d'impatto**

Gli elementi più importanti della presente proposta si basano su un ricco corpus di dati attinti a fonti molto diverse, tra cui le valutazioni d'impatto relative ad altre iniziative legislative già adottate o imminenti.

Pertanto la proposta di regolamento e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sugli effetti della proposta poggiano su una solida base di dati concreti.

In primo luogo, il panel speciale sulla sicurezza online dei minori ha riunito oltre 60 esperti di varia estrazione, tra cui salute, psicologia e psichiatria infantile, informatica e scienze sociali, e rappresentanti di gruppi giovanili, gruppi di genitori e organizzazioni per i diritti dei minori; i copresidenti hanno incontrato anche l'OHCHR, gruppi di riflessione specializzati, gli operatori del settore e il comitato europeo per la protezione dei dati.

In secondo luogo, l'analisi specifica degli effetti esposta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione muove dalle valutazioni d'impatto esistenti, in particolare quelle concernenti il regolamento sui servizi digitali, il regolamento sui mercati digitali, il regolamento sull'IA, la proposta di regolamento per prevenire e combattere l'abuso sessuale su minori, la rifusione della direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico e gli imminenti regolamento sull'equità digitale e direttiva sui servizi di media audiovisivi.

In terzo luogo, le prove e i dati sono raccolti mediante l'attuazione e l'applicazione del regolamento sui servizi digitali, in particolare le 10 constatazioni preliminari in relazione alla protezione dei minori, anche per quanto riguarda la progettazione che crea dipendenza, gli account sicuri e l'accertamento dell'età, e grazie a studi, relazioni di valutazione dei rischi e coinvolgimento dei portatori di interessi, in particolare nel corso dell'elaborazione degli orientamenti sulla protezione dei minori, che ha comportato un invito a presentare contributi, una consultazione pubblica, l'interazione con minori e giovani e riunioni con il comitato europeo per i servizi digitali. In questo contesto l'interazione con le autorità nazionali nell'ambito del quadro di vigilanza e applicazione del regolamento sui servizi digitali apporta preziosi contributi, scaturiti dalle indagini; molti Stati membri, ad esempio Svezia e Germania, hanno inoltre effettuato indagini e consultazioni in collegamento coi progetti di legge nazionali sulla protezione dei minori.

In quarto luogo, le interazioni e la cooperazione sul piano internazionale permettono di reperire altre fonti di prove presso le autorità pubbliche e le autorità di regolamentazione. La Commissione collabora strettamente con altre autorità di regolamentazione, ad esempio di Australia e Regno Unito, che hanno effettuato studi e valutazioni d'impatto, così come collabora con Brasile e Giappone.

In quinto luogo, gli studi disponibili includono un vasto corpus di ricerche accademiche, un Eurobarometro sull'effetto della permanenza eccessiva davanti allo schermo e sui social media sulla salute mentale dei giovani, effettuato nel 2026, e uno studio commissionato dalla Commissione relativo all'effetto dell'accertamento dell'età sui diritti fondamentali e ai collegati costi economici.

La Commissione ha preparato il documento di lavoro analitico dei suoi servizi che accompagna la presente relazione, nel quale sono riportati i) la definizione del problema, ii) la spiegazione dell'approccio seguito e iii) la valutazione degli impatti. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione muove dalla relazione dei copresidenti del panel speciale e dai dati e dalle prove raccolti nel contesto dell'attuazione e dell'applicazione del regolamento sui servizi digitali e in sede di elaborazione delle valutazioni d'impatto, in particolare per il regolamento sull'equità digitale e la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione delinea i principali effetti sociali ed economici della proposta. In termini d'impatto sociale, uno degli effetti sia diretti sia indiretti dovrebbe essere il miglioramento della salute dei minori: con il posticipo dell'accesso a determinati servizi specifici e la garanzia di servizi digitali adatti all'età, l'ambiente online diventerà un luogo più sicuro per i minori, limitando i rischi a cui sono esposti e il relativo effetto sul loro sviluppo cognitivo e sulla loro salute fisica e mentale.

In termini d'impatto economico, i costi marginali derivanti dalla presente proposta dovrebbero rimanere relativamente limitati per quanto riguarda l'attuazione della maggior parte dei requisiti di sicurezza fin dalla progettazione, in quanto questi erano già previsti negli orientamenti sulla protezione dei minori previsti dall'articolo 28 del regolamento sui servizi digitali. Gli obblighi di elaborare piani di conformità e di ricorrere a verificatori sono in gran parte già inclusi nelle disposizioni relative alle valutazioni dei rischi e alle revisioni del regolamento sui servizi digitali. Tali obblighi si applicano ai fornitori con una base di utenti molto ampia (45 milioni di utenti attivi mensilmente), il che dovrebbe limitarne l'impatto sulle PMI poiché, in via di principio, la loro base di utenti non raggiunge una scala equivalente a quella delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. L'attuazione delle misure di accertamento dell'età e degli strumenti di controllo parentale comporterà costi aggiuntivi per i fornitori di servizi digitali, al momento impossibili da quantificare con certezza, così come non se ne può determinare l'incidenza, in particolare per il numero potenzialmente elevato di piccoli fornitori e di microfornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di videogiochi che in precedenza non erano soggetti all'articolo 28 del regolamento sui servizi digitali. Tali costi sono tuttavia smorzati dallo sviluppo della soluzione dell'UE di verifica dell'età, dal previsto maggiore sviluppo del mercato delle soluzioni di progettazione sicura e dal fatto che requisiti analoghi già vigono nel diritto dell'Unione e, sempre più spesso, nei paesi terzi. Si rilevi inoltre che molti fornitori di servizi digitali si troverebbero probabilmente a dover sostenere molti di questi costi più volte per rispettare le diverse normative nazionali: l'intervento a livello di UE permetterebbe loro di trarre beneficio da norme armonizzate.

- **Diritti fondamentali**

La proposta mira a migliorare, promuovere e sostenere il rispetto dei diritti dei minori online sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). L'obiettivo del posticipo dell'accesso è garantire al minore l'insieme dei diritti di cui gode online, compreso il diritto alla protezione che gli è necessaria per il benessere, la salute e la sicurezza, il rispetto della vita privata e la partecipazione e l'espressione libera delle proprie opinioni, secondo l'età e la maturità di ciascuno, dando preminenza all'interesse superiore del minore e garantendo al minore il diritto a uno sviluppo e un'autodeterminazione scevri dei rischi e danni posti da determinati servizi e sistemi online. I servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento proposto comportano rischi rilevanti per la salute e la sicurezza dei minori, ma permettono anche ai minori di esprimere liberamente le proprie opinioni e di ricevere e comunicare idee - diritti tutelati dall'articolo 24, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 1, della Carta. Il posticipo dell'accesso è quindi circoscritto rigorosamente all'apertura di account in un insieme preciso di servizi e sistemi digitali che usano caratteristiche di progettazione e offrono funzionalità che si sono dimostrate dannose per la salute e la sicurezza dei minori. Si garantisce che la limitazione del diritto del minore alla libertà di espressione rimanga proporzionata e necessaria a conseguire la finalità di interesse generale, come previsto dalla Carta. Non dovrebbe essere limitato l'accesso a servizi sicuri, adatti all'età, progettati per i minori e suscettibili di controllo e supervisione parentali adeguati. Sono previste eccezioni al posticipo per permettere l'accesso all'informazione, a materiali didattici e ai servizi pubblici.

In conformità dell'osservazione generale 25 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sono stabiliti requisiti di sicurezza fin dalla progettazione a garanzia del rispetto dei diritti dei minori online. Le impostazioni sicure offriranno una maggiore tutela della vita privata dei minori, mentre la limitazione dei contatti con gli estranei ridurrà i rischi di bullismo e di adescamento online.

I genitori e i tutori svolgono un ruolo importante nell'educazione e nello sviluppo dei bambini e ragazzi, riconosciuto dall'articolo 24, paragrafo 3, della Carta, mentre il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della comunicazione è garantito dall'articolo 7 della Carta. In virtù dell'articolo 14, paragrafo 3, della Carta, la libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, devono essere rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio; dev'essere nel contempo garantito il rispetto degli altri diritti fondamentali sanciti dalla Carta, tra cui la non discriminazione (articolo 21) e i diritti del minore considerandone preminente l'interesse superiore (articolo 24).

Riconoscendo l'importante ruolo dei genitori e dei tutori, la proposta impone la messa a punto di strumenti loro destinati e offre loro la possibilità di aprire in un ambiente sicuro account per i minori tra i 13 e i 15 anni. Tali strumenti devono evolvere di pari passo con le capacità del minore, sempre tutelandone il diritto al rispetto della vita privata.

Il regolamento proposto garantisce il rispetto dei diritti del minore rafforzandone l'autonomia, in particolare imponendo ai fornitori dei servizi e sistemi digitali che rientrano nel suo ambito di applicazione di predisporre sistemi di segnalazione di agevole accesso e a misura di minore. Dev'essere garantito il trattamento prioritario delle segnalazioni dei minori e dei loro tutori. Il regolamento consente un ulteriore controllo sulle impostazioni dei minori. Prevedendo che gli Stati membri elaborino strategie nazionali a sostegno degli obiettivi di protezione dei minori online, il regolamento proposto aiuta i bambini e ragazzi nell'istruzione e alfabetizzazione digitali e nel sostegno che ricevono da genitori, figure di accudimento, insegnanti ed educatori.

I sistemi di accertamento dell'età e l'obbligo di verificare l'età degli utenti possono avere implicazioni importanti per il diritto al rispetto della vita privata, per la libertà di espressione e di partecipazione degli utenti e per la non discriminazione. La proposta prevede prescrizioni chiare sull'introduzione e l'uso di sistemi di accertamento dell'età, così come prevede garanzie e misure transitorie per limitarne l'impatto sui menzionati diritti fondamentali a quanto strettamente necessario per salvaguardare la salute e la sicurezza dei minori online. I criteri stabiliti comprendono un livello elevato di precisione, attendibilità, robustezza, sicurezza, non discriminazione e non invasività. In un approccio basato sul rischio e a garanzia della proporzionalità, la verifica dell'età è obbligatoria soltanto per il posticipo dell'accesso ed è limitata agli account nuovi; per gli account preesistenti è necessaria soltanto quando il prestatore non è in grado di stabilire con un alto grado di certezza che il titolare supera la soglia di età prevista. Fissando tali criteri nella normativa, la proposta mette a disposizione norme giuridiche chiare riguardo all'uso e alla diffusione di sistemi di accertamento dell'età, garantendo così un elevato livello di protezione dei dati nel relativo impiego e promuovendo la realizzazione, nel rispetto dei diritti fondamentali, di un mercato innovativo delle soluzioni di accertamento dell'età all'interno del mercato unico digitale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

È importante che la Commissione disponga di personale sufficiente per espletare i compiti previsti dal regolamento proposto, in particolare perché, nell'esercizio di tali funzioni, sarà chiamata a sorvegliare alcune delle imprese più solide dal punto di vista finanziario e più sofisticate sotto il profilo tecnologico al mondo. La supervisione di tali imprese richiederà personale con profili professionali altamente qualificati e specializzati. Il rischio politico sarà elevato se la Commissione non disporrà di risorse sufficienti per monitorare l'applicazione delle norme. La domanda di un intervento rapido per proteggere i minori europei online è in crescita; per garantire che la prossima generazione sia protetta efficacemente è necessaria una dotazione adeguata di personale, non da ultimo per le procedure d'esecuzione accelerate introdotte dal regolamento.

A tal fine la Commissione si baserà sul contributo per le attività di vigilanza previsto all'articolo 43 del regolamento sui servizi digitali. Poiché la presente proposta discende dal regolamento sui servizi digitali precisandolo, la dotazione di risorse dovrebbe basarsi sullo stesso contributo per le attività di vigilanza previsto da tale regolamento. Un approfondimento del tema dell'incidenza sul bilancio è riportato nella scheda finanziaria e digitale legislativa.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La proposta sarà valutata rigorosamente, in particolare in termini di efficacia del posticipo dell'accesso, di ambito di applicazione personale e proporzionalità di tale posticipo e di requisiti di sicurezza fin dalla progettazione. La valutazione terrà conto dell'esperienza maturata con l'attuazione della proposta e degli sviluppi tecnologici, giuridici e di mercato.

La valutazione verrà a integrare il monitoraggio previsto dal regolamento sui servizi digitali.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il **capo I** detta le disposizioni generali, specificando l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento (articoli 1 e 2) e le definizioni dei termini fondamentali (articolo 3). Stabilisce le norme antielusione riferite ai fornitori che rientrano nell'ambito di applicazione del

regolamento (articolo 4) e l'obbligo per i tipi di fornitori indicati di comunicare un piano di conformità e sottoporlo a revisione indipendente (articolo 5).

Il **capo II** prevede le disposizioni sul posticipo dell'accesso dei minori ai social media, imponendo ai fornitori di servizi che presentano determinate caratteristiche e che costituiscono servizi di social network o servizi di piattaforme per la condivisione di video, o entrambi, di precludere ai minori di 15 anni l'apertura di un account autonomo. Tali fornitori possono consentire ai tutori di aprire per i minori di più di 13 anni un account dalle caratteristiche limitate e adatte all'età che consenta loro di accedere al servizio (articolo 6). Laddove siano in grado di dimostrare che il servizio che offrono è adatto all'età, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video possono consentire in via eccezionale l'accesso anche ai minori di 13 anni per il tramite di un account aperto e controllato dai tutori (articolo 7).

Il **capo III** stabilisce le disposizioni in materia di sicurezza fin dalla progettazione applicabili ai fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di compagni IA, di chatbot conversazionali generali e di giochi online.

La **sezione 1** prevede le disposizioni generali applicabili ai fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di compagni IA, di chatbot conversazionali generali, di giochi online e di negozi di applicazioni software. Precisa che gli obblighi imposti dal capo si applicano anche ai destinatari del servizio o agli utenti del sistema non registrati e che ad essi è possibile derogare soltanto se è stato appurato, tramite l'accertamento dell'età conformemente al capo V, che il destinatario del servizio o l'utente del sistema è un adulto (articolo 8).

La **sezione 2** stabilisce le disposizioni applicabili ai servizi di social network online e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, prevedendo in particolare il divieto di progettare, organizzare o gestire i servizi con modalità che sono intese a incoraggiare o possono ragionevolmente prevedere d'incoraggiare un uso compulsivo o eccessivo del servizio da parte dei minori e l'obbligo di predisporre strumenti efficaci di gestione del tempo che tutelino le ore canoniche di sonno e l'orario scolastico dei minori (articolo 9). I fornitori che usano sistemi di raccomandazione sono tenuti a progettare le informazioni suggerite e l'ottimizzazione dei sistemi di raccomandazione per i minori in un modo che garantisca un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori (articolo 10). Devono approntare misure adeguate e proporzionate affinché le impostazioni siano allineate automaticamente a un livello elevato di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, modificabile soltanto con il consenso espresso del minore. Devono garantire che ai minori non siano accessibili le caratteristiche o le impostazioni che producono ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla tutela della vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori (articolo 11). Detti servizi di social network online e servizi di piattaforma per la condivisione di video sono tenuti a approntare misure che garantiscano un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori per quanto riguarda i contatti tra di essi e gli altri destinatari del servizio (articolo 12). Gli stessi fornitori devono fare in modo che, prima che sia compiuta un'operazione economica, al minore sia chiaro che si tratta, appunto, di un'operazione economica e che l'alfabetizzazione commerciale del minore, ancora in fase di sviluppo, non sia sfruttata con scelte di progettazione, organizzazione o funzionamento che possano portare a spese eccessive, impulsive o indesiderate, fra l'altro evitando di esporre i minori a sistemi di ricompensa variabile (articolo 13).

La **sezione 3** prevede le disposizioni applicabili ai compagni IA e ai chatbot conversazionali generali, in particolare obbligando i fornitori ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza fin dalla progettazione relative alla progettazione che crea dipendenza, alle impostazioni sicure e alla trasparenza delle operazioni commerciali di cui alla sezione 2, articoli 9, 11 e 13 e norme specifiche ritagliate su misura per tali sistemi (articolo 14). Tali norme impongono ai fornitori di compagni IA e di chatbot conversazionali generali di predisporre solide tutele in materia di sicurezza dei minori, anche progettando i sistemi in modo da evitare che siano esposti a caratteristiche che possano creare dipendenze emotive, impedendo le interazioni dannose ed effettuando prove e monitoraggi successivi all'immissione sul mercato per individuare e attenuare i danni alla sicurezza, alla salute, ai diritti fondamentali, al benessere e allo sviluppo dei minori. Qualora siffatti sistemi siano messi a disposizione come funzionalità di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video o di giochi online, i fornitori dovrebbero provvedere a che i compagni IA e i chatbot conversazionali generali non siano attivati automaticamente, che i minori abbiano la possibilità di non usarli, se sono attivi, e che non siano incoraggiati a usarli.

La **sezione 4** stabilisce le disposizioni applicabili ai giochi online, in particolare obbligando i fornitori ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza fin dalla progettazione relative alla progettazione che crea dipendenza di cui alla sezione 2, articoli 9, 11 e 12 e norme specifiche ritagliate su misura per i giochi online (articolo 15). Le norme di questa sezione prevedono che i giochi online attuino misure di salvaguardia per impedire che il gioco sia utilizzato per indurre i minori ad avviare contatti su altri servizi che possono rappresentare un rischio per la vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori. Laddove i fornitori di piattaforme di videogiochi consentano ai destinatari di creare essi stessi videogiochi, il fornitore deve predisporre il software e l'organizzazione necessari affinché tali videogiochi rispettino gli obblighi imposti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e dagli articoli 18 e 20.

La **sezione 5** stabilisce le disposizioni relative all'accesso adatto all'età applicabili ai fornitori di negozi di applicazioni software, obbligandoli a istituire un sistema di classificazione in base all'età per determinare l'adeguatezza delle app alle diverse età e a valutare l'età del destinatario del servizio tramite l'accertamento dell'età. Laddove un'app sia considerata inadatta all'età, il fornitore del negozio di applicazioni software non deve consentire ai minori di accedervi (articolo 16). La sezione esorta infine ad elaborare codici di condotta per contribuire all'istituzione e all'applicazione armonizzate di sistemi di classificazione in base all'età (articolo 17).

La **sezione 6** stabilisce ulteriori obblighi generali in materia di capacità d'intervento dei minori e strumenti di responsabilizzazione destinati ai minori e ai tutori; tali obblighi si applicano ai fornitori di servizi di social network, di servizi di piattaforme per la condivisione di video, di compagni IA, di chatbot conversazionali generali e di piattaforme di giochi e videogiochi. La sezione precisa che i fornitori sono tenuti a provvedere a che le caratteristiche, la comunicazione, le informazioni, gli strumenti di controllo dell'utente e i meccanismi del servizio, le avvertenze e qualsiasi altra informazione di cui al capo III siano accessibili agevolmente a tutti i minori e presentati in un modo ad essi comprensibile. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 sono tenuti a presentare tali informazioni nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui è prestato il servizio. I fornitori di servizi di social network, di servizi di piattaforme per la condivisione di video, di compagni IA, di chatbot conversazionali generali e di piattaforme di videogiochi sono tenuti a mettere a disposizione strumenti che consentano ai minori di avere il controllo

sui contenuti e sulle impostazioni e di dare un riscontro che abbia un effetto duraturo sui contenuti raccomandati (articolo 18). La sezione prevede che i fornitori siano tenuti a istituire meccanismi di segnalazione a misura di minore e strumenti di sostegno destinati ai minori (articolo 19), così come strumenti efficaci e di facile uso per i tutori. Obbliga i fornitori di servizi di social network, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di compagni IA, di chatbot conversazionali generali e di giochi online a incoraggiare la diffusione di tali strumenti e impone ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 di provvedere a che tali strumenti per i tutori siano interoperabili con gli analoghi strumenti forniti da terzi, conformemente alle condizioni previste all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/1925 (articolo 20). Stabilisce che i minori e i tutori abbiano il diritto di presentare all'autorità competente, asserendo una violazione del presente regolamento, un reclamo nei confronti dei fornitori di servizi di social network, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di compagni IA, di chatbot conversazionali generali e di giochi online, e che i minori e i tutori abbiano il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal regolamento proposto (articolo 21).

La **sezione 7** prevede ulteriori disposizioni relative al dovere di diligenza ai fini della sicurezza dell'ambiente online. Stabilisce gli obblighi di monitoraggio in capo alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (articolo 22), le disposizioni sull'elaborazione di codici di condotta (articolo 23) e l'obbligo dei servizi di disporre di rappresentanti legali (articolo 24). Prevede infine il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati per integrare le misure elencate nel capo, così da garantire che il servizio fornito offra un livello elevato di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori (articolo 25).

Il **capo IV** impone l'obbligo di verificare la responsabilità genitoriale (articolo 26).

Il **capo V** disciplina l'accertamento dell'età.

La **sezione 1** espone i principi generali dell'accertamento dell'età, indicando che i fornitori rientranti nei capi II e III che sono chiamati ad attuare soluzioni di accertamento dell'età devono garantire un elevato livello di precisione, attendibilità, robustezza, non invasività, tutela della vita privata e non discriminazione e che l'autodichiarazione non è sufficiente ai fini della conformità al regolamento (articolo 27). Prevede inoltre norme specifiche sulla protezione dei dati nel contesto dell'accertamento dell'età (articolo 28).

A integrazione, la **sezione 2** prevede obblighi specifici in materia di accertamento dell'età, stabilendo che, ai fini della conformità agli articoli 5 e 6, i fornitori devono approntare la verifica dell'età e che, ai fini della conformità al capo III, possono ricorrere sia alla verifica dell'età sia ad altre soluzioni di accertamento dell'età a determinate condizioni (articolo 29); a questo si aggiunge il conferimento alla Commissione del potere di specificare i dettagli di cui al capo sull'accertamento dell'età (articolo 30). La sezione impone agli Stati membri di adottare le misure atte a garantire la disponibilità di diversi mezzi per ottenere un attestato comprovante l'età che permetta di verificare l'età minima e di mettere a disposizione almeno una soluzione di verifica dell'età (articolo 31). Prevede infine misure sulla verifica dell'età per gli account preesistenti (articolo 32).

Il **capo VI** riporta una disposizione sulle misure che gli Stati membri saranno chiamati ad adottare per preparare e sostenere i minori quando il regolamento sarà d'applicazione (articolo 33).

Il **capo VII** disciplina competenze, vigilanza e esecuzione delle disposizioni della proposta che si fondano sulle strutture e sui quadri di applicazione vigenti a norma dei regolamenti (UE) 2022/2065 e (UE) 2024/1689, così da evitare sovrapposizioni e assicurare la coerenza con le norme vigenti per i servizi intermediari e i sistemi di IA (articolo 34). Se avvia un procedimento per servizi e sistemi di sua competenza esclusiva, la Commissione si adopera per adottare una decisione definitiva entro 90 giorni e comunicare al fornitore interessato le constatazioni preliminari entro 30 giorni dall'avvio del procedimento (articolo 35). Il capo prevede infine una disposizione sul finanziamento delle attività di vigilanza e di esecuzione svolte dalla Commissione a norma del regolamento (articolo 36) e disposizioni sullo sviluppo di competenze e sui meccanismi di reazione in caso di incidenti (articoli 37 e 38).

Il **capo VIII** disciplina l'aspetto degli atti delegati e di esecuzione (articoli 39 e 40) e il **capo IX** prevede le disposizioni finali, anche per quanto riguarda il riesame del regolamento, la sua inclusione nell'allegato della direttiva sulle azioni rappresentative (articolo 41) e l'entrata in vigore e l'applicazione (articoli 42 e 43).

2026/0286 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, compagni IA (intelligenza artificiale), chatbot conversazionali generali, giochi online e negozi di applicazioni software sono diventati una parte importante della vita quotidiana dei minori. I servizi della società dell'informazione e i sistemi di IA sopra elencati offrono ai minori opportunità negli ambiti dello sviluppo dell'identità, dell'apprendimento, dell'istruzione, della partecipazione civica, dello sviluppo delle relazioni, della comunicazione, della connessione e della creatività. Allo stesso tempo alcuni di tali servizi e sistemi, anche a causa della loro progettazione, possono creare rischi per la tutela della vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori. Tali rischi comprendono, ad esempio, l'esposizione a contenuti illegali oppure sono legati al bullismo online o a contatti con persone intenzionate ad arrecare danno ai minori. È anche possibile che i minori, in quanto consumatori vulnerabili, siano esposti a rischi derivanti da pratiche commerciali che possono essere manipolative e portare a spese indesiderate e a comportamenti compulsivi e che creano dipendenza. I rischi possono provenire dall'esperienza diretta del minore con i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i compagni IA, i chatbot conversazionali generali, i giochi online e i negozi di applicazioni software o dalle azioni di altri utenti su piattaforme o sistemi.

(2) È stato istituito un panel speciale di esperti sulla sicurezza dei minori online ("panel speciale"), incaricato di fornire consulenza alla Commissione su un approccio europeo alla sicurezza dei minori online. La relazione dei copresidenti del panel speciale è stata presentata nel luglio 2026 ed è basata su sei principi guida: un approccio evolutivo, uguaglianza e diversità, protezione dei minori, responsabilità dei servizi digitali e diritti dei consumatori, responsabilizzazione e educazione ai media, diritti e partecipazione dei minori. La relazione raccomanda in particolare restrizioni a livello

[1] GU C , , pag. .
[2] GU C , , pag. .

di UE per quanto riguarda l'accesso ai social media, norme armonizzate in materia di sicurezza fin dalla progettazione per i social media, altri servizi digitali, giochi online e determinati sistemi di IA accessibili ai minori, nonché sistemi di accertamento dell'età proporzionati e rispettosi della vita privata. L'intento è quello di contemplare l'ambiente digitale nella sua interezza per garantire una protezione efficace e completa dei minori online (social media+).

(3) Con sempre maggiore frequenza gli Stati membri stanno introducendo leggi nazionali volte a stabilire un'età minima per l'accesso dei minori a determinati servizi online, o stanno valutando la possibilità di introdurle. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di internet e dei servizi e sistemi online, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 TFUE, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale sono assicurate la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. È necessario che le condizioni in base alle quali i fornitori possono limitare l'accesso dei minori a determinati servizi e sistemi, così come gli obblighi relativi alla progettazione dei loro servizi e sistemi, siano armonizzati al fine di creare certezza giuridica per i fornitori che offrono servizi e sistemi accessibili ai minori nell'Unione e garantire un livello armonizzato di protezione dei minori indipendentemente dalla loro ubicazione nell'Unione.

(4) Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] istituisce un quadro orizzontale di obblighi in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari, compresi obblighi specifici in materia di protezione dei minori online. In particolare l'articolo 28 del suddetto regolamento prevede l'obbligo per i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori di adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio. Gli orientamenti della Commissione sulle misure per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori online[4] stabiliscono un elenco non esaustivo di misure che i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori dovrebbero mettere in atto per adempiere l'obbligo sancito dall'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065.

(5) Il presente regolamento specifica e integra le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto riguarda la protezione dei minori, al fine in particolare di assicurare un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, tenendo conto degli orientamenti e della relazione elaborata dai copresidenti del panel speciale. Il presente regolamento stabilisce a tal fine norme relative a un'età minima armonizzata per la creazione di un account con servizi di social network online e servizi di piattaforma per la condivisione di video, nonché norme relative a requisiti di progettazione armonizzati per tali servizi e all'accertamento dell'età.

(6) A tale scopo le disposizioni che stabiliscono un'età minima armonizzata per la creazione di un account con servizi di social network online e servizi di piattaforma per la condivisione di video, requisiti di sicurezza armonizzati per i servizi di social

[3] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

[4] Comunicazione della Commissione – Orientamenti su misure per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori online, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 (GU C, C/2025/5519, 10.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5519/oj).

network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i servizi di piattaforma di videogiochi e i negozi di applicazioni software e norme armonizzate in materia di accertamento dell'età online e di responsabilità genitoriale, nella misura in cui rendono operativo l'obbligo di istituire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, specificano l'articolo 28 del regolamento (UE) 2022/2065.

(7) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di monitoraggio o un obbligo generale di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i fornitori di servizi intermediari di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali.

(8) Il presente regolamento integra inoltre il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] che istituisce un quadro completo e basato sul rischio per la regolamentazione dell'IA nell'Unione. Il regolamento (UE) 2024/1689 vieta talune pratiche di IA, tra cui lo sfruttamento nocivo delle vulnerabilità dei minori e la loro manipolazione. Esso stabilisce inoltre requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio, requisiti di trasparenza per i sistemi di IA interattivi e generativi e obblighi per i fornitori dei modelli di IA per finalità generali più efficaci in materia di valutazione e attenuazione dei rischi sistemici, compresi i rischi per la sicurezza e il benessere dei minori. Fatti salvi i requisiti e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1689, il presente regolamento mira ad affrontare i rischi particolari posti ai minori dai compagni IA e dai chatbot conversazionali generali e a specificare le misure armonizzate che i fornitori di tali sistemi di IA dovrebbero adottare per garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei minori e per sostenerne il benessere e lo sviluppo a livello fisico, mentale ed emotivo.

(9) Il presente regolamento dovrebbe essere considerato parte degli sforzi generali dell'UE volti a proteggere gli utenti, compresi i minori e altri gruppi vulnerabili, dall'esposizione a contenuti illegali online. Di tali iniziative fa parte la direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che qualifica come reato la condivisione non consensuale di immagini intime o materiale manipolato, l'incitamento all'odio di genere, le molestie online e lo stalking online, anche quando le vittime sono minori.

(10) Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite dalla direttiva 2010/13/UE che disciplinano altri aspetti della fornitura dei servizi oggetto del presente regolamento, in particolare le norme sulla tutela dei minori in quanto telespettatori di contenuti audiovisivi. Qualora aspetti simili, ma non più specifici, della fornitura di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento siano disciplinati da altri strumenti del diritto dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe prevalere.

(11) Basandosi sulle definizioni riguardanti l'ambiente digitale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a determinati servizi della società dell'informazione quali definiti nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Nello specifico, il presente

[5] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a determinati sistemi di IA ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2024/1689 che sono accessibili ai minori e che si qualificano come compagni IA o chatbot conversazionali generali. Il presente regolamento dovrebbe altresì applicarsi ai fornitori di sistemi operativi quali definiti nel regolamento (UE) 2022/1925, così come ai fornitori di negozi di applicazioni software quali definiti nel regolamento (UE) 2022/1925, che è un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione. A scanso di dubbi, il presente regolamento si applica anche ai servizi di social network online, alle piattaforme per la condivisione di video e ai negozi di applicazioni software designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065.

(12) Una parte importante dell'ambiente digitale è ormai costituita dai videogiochi, ai quali i minori partecipano e nei quali interagiscono con gli altri, in modo ludico, orientato agli obiettivi o divertente. Alcune piattaforme di videogiochi consentono la diffusione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti tra un numero indeterminato di destinatari del servizio e facilitano i contatti tra tali destinatari. I giochi online di questo tipo rientrano nella definizione di piattaforme online di cui al regolamento (UE) 2022/2065 e dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Allo stesso tempo dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento anche alcuni giochi online che non consentono la diffusione di informazioni a un numero indeterminato di destinatari. È il caso di qualsiasi gioco cui è possibile partecipare tramite un computer, un dispositivo mobile o una console di gioco, a prescindere dal fatto che il software sottostante al gioco sia successivamente eseguito localmente o a distanza, ad esempio mediante un supporto durevole, e dal fatto che il servizio sia fornito gratuitamente, a pagamento o a fronte di una remunerazione ibrida che comporta acquisti nell'ambito del servizio (o dell'applicazione). I giochi online accessibili o acquistabili esclusivamente attraverso supporti fisici, senza alcuna componente online che consenta l'accesso al gioco, la sua distribuzione o il suo acquisto, non sono considerati giochi online ai fini del presente regolamento. A scanso di dubbi, un gioco online che presenta anche determinate caratteristiche corrispondenti a una piattaforma per la condivisione di video è considerato un gioco online ai fini del presente regolamento.

(13) Per garantire la proporzionalità del presente regolamento, quest'ultimo non dovrebbe applicarsi ai servizi o ai sistemi che, per la loro natura non commerciale, didattica, scientifica o di interesse pubblico, presentano un rischio materialmente molto basso per i minori. Tale esclusione dovrebbe riguardare le enciclopedie online senza scopo di lucro, gli archivi, i servizi e i sistemi didattici e scientifici senza scopo di lucro progettati per finalità principalmente educative e gestiti da istituti o organizzazioni di istruzione o per loro conto; le piattaforme, i servizi e i sistemi open source per lo sviluppo e la condivisione di software specificamente sviluppati e gestiti al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici, nonché servizi e sistemi progettati, sviluppati e gestiti da autorità pubbliche e ad uso esclusivo di tali autorità pubbliche o per loro conto.

(14) Se i fornitori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono soggetti anche all'obbligo di garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, questi obblighi sono specificati per le materie disciplinate dal presente regolamento. Il rispetto degli obblighi sanciti dal presente

regolamento non dovrebbe tuttavia essere considerato di per sé sufficiente a dimostrare la conformità di tali fornitori all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 e dovrebbe pertanto lasciare impregiudicate le ulteriori misure di attenuazione che tali fornitori possono essere tenuti a mettere in atto per materie non disciplinate dal presente regolamento, ad esempio quelle relative alla garanzia della protezione. Analogamente, l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 dovrebbe rimanere applicabile alle piattaforme online al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(15) Ai fini del presente regolamento è opportuno stabilire una definizione comune di minore. Per "minore" si dovrebbe intendere qualsiasi persona fisica di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente da eventuali disposizioni del diritto nazionale che prevedono un conseguimento anticipato o posticipato della maggiore età. Inoltre, sebbene i fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi online, di negozi di applicazioni software e di sistemi di IA rimangano i principali responsabili della sicurezza dei loro servizi e sistemi se utilizzati da minori, i genitori e i tutori legali possono svolgere un ruolo guida nell'esperienza online dei minori. La nozione di tutore ai fini del presente regolamento dovrebbe basarsi sulla definizione di responsabilità genitoriale di cui al regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio[6].

(16) Ai fini del presente regolamento, dovrebbe applicarsi la definizione di "sistema di IA" di cui all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2024/1689. È inoltre opportuno definire determinati tipi di sistemi di IA che si qualificano come compagni IA o chatbot conversazionali generali e sono soggetti agli obblighi complementari previsti dal presente regolamento. Nei casi in cui nel presente regolamento è fatto riferimento a un fornitore di un compagno IA o di un chatbot conversazionale generale, la nozione di fornitore dovrebbe essere intesa come definita all'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/1689.

(17) Le definizioni relative all'accertamento dell'età, tra cui "verifica dell'età", "accertamento dell'età", "elenco dell'UE di fornitori di attestati dell'UE comprovanti l'età", "elenco dell'UE di fornitori di soluzioni dell'UE di verifica dell'età", "regime dell'UE di verifica dell'età" e "attestato comprovante l'età", dovrebbero essere intese come basate sul quadro dell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2024/1183, nonché sulla raccomandazione (UE) 2026/1035 della Commissione, del 29 aprile 2026, relativa all'istituzione di un quadro comune per le tecnologie di verifica dell'età a livello dell'UE per i minori e sui relativi orientamenti della Commissione sulla protezione dei minori online, e dovrebbero essere interpretate in modo coerente con questi atti.

(18) Affinché sia garantito un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, è importante che gli obblighi siano applicati in modo efficace e non siano elusi. Di conseguenza i fornitori non dovrebbero adottare comportamenti che comprometterebbero l'efficacia degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. Tali comportamenti comprendono la progettazione del servizio o del sistema, la presentazione non neutrale delle scelte ai destinatari del servizio o agli utenti del

[6] Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1111/oj).

sistema, o l'utilizzo della struttura, della funzione o del modo di funzionamento di un'interfaccia utente o di parte di essa per sovvertire o compromettere l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dell'utente. Non dovrebbe ad esempio essere chiesto ai minori, durante la creazione dell'account, di abbassare il livello delle impostazioni sensibili, quali l'accesso alla geolocalizzazione o alla videocamera. I minori non dovrebbero inoltre essere indotti a eludere gli obblighi in materia di posticipazione dell'accesso. I fornitori dovrebbero inoltre limitare la creazione, da parte dei minori, di account secondari volti a eludere le misure di sicurezza fin dalla progettazione.

(19) Per far sì che i servizi cui hanno accesso i minori offrano il massimo livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione, i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 dovrebbero notificare alla Commissione le misure che intendono adottare per garantire l'effettivo rispetto degli obblighi, quali la posticipazione dell'accesso al servizio e la sicurezza fin dalla progettazione. In tal modo la Commissione dovrebbe poter verificare, a seguito di una valutazione effettuata da revisori indipendenti dotati di una competenza specifica, che i fornitori soggetti agli obblighi sanciti ai capi da II a V del presente regolamento abbiano adottato le misure necessarie per conformarvisi. La Commissione dovrebbe rispondere a tale piano di conformità, fatti salvi i suoi poteri di vigilanza ed esecuzione, in particolare il potere di avviare procedimenti a norma dell'articolo 34 del presente regolamento. Questo meccanismo di notifica è necessario e proporzionato alla luce dell'obiettivo che persegue e rispetta i diritti fondamentali alla libertà d'impresa, sancito dall'articolo 16 della Carta, e alla libertà di ricevere e comunicare informazioni, sancito dall'articolo 11 della stessa.

(20) I primi 15 anni di vita sono particolarmente importanti per lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei minori, così come per lo sviluppo della personalità, dell'identità e dei sistemi di valori. I dati scientifici dimostrano che alcuni servizi di social network online e servizi di piattaforma per la condivisione di video presentano un rischio particolarmente grave per la vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori di età inferiore ai 15 anni a causa delle loro particolari caratteristiche e funzionalità. A fronte di rischi che spaziano da quelli in cui i minori incorrono in quanto utenti passivi online di età inferiore ai 3 anni (quando gli schermi possono sostituirsi alla cura, con ripercussioni sulla capacità di attenzione, sull'acquisizione del linguaggio e sullo sviluppo socio-emotivo dei minori), passando ai rischi di squilibrio tra l'esposizione continua a stimoli esterni e l'evoluzione delle capacità e l'emergente percezione di sé dei minori, per finire coi rischi di convergenza tra le sensibilità evolutive e l'amplificazione dei contenuti e delle interazioni generata dalle piattaforme, le ricerche mostrano ripercussioni sulla salute mentale e una particolare vulnerabilità dei minori di età inferiore ai 13 anni. La transizione degli adolescenti verso l'autonomia prosegue fino ai 15 anni e, con il ridursi dell'efficacia della supervisione da parte delle figure di accudimento e degli educatori, i rischi sono sempre più plasmati dagli elementi sociali dei servizi digitali, piuttosto che dai comportamenti individuali, e gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni sono al culmine della vulnerabilità evolutiva. È pertanto essenziale far sì che i minori possano godere del loro diritto allo sviluppo e all'autodeterminazione senza le potenziali ripercussioni significative dei rischi e danni generati da alcuni servizi online. Al fine di garantire un pari livello di protezione per i minori che si trovano nell'Unione, è necessario introdurre una restrizione di accesso ai social media+ a livello di UE per i minori di 13 anni. Per evitare la frammentazione del mercato interno dovuta a legislazioni nazionali divergenti, è opportuno stabilire un'età minima

armonizzata di 15 anni per la creazione di account autonomi con servizi di social network online e servizi di piattaforma per la condivisione di video che presentano caratteristiche o funzionalità particolarmente dannose per i minori di età inferiore a 15 anni. Una simile disposizione dovrebbe lasciare impregiudicate le normative dell'Unione o le normative nazionali conformi al diritto dell'Unione che stabiliscono un'età minima più elevata per specifiche categorie di contenuti quali contenuti pornografici o di gioco d'azzardo.

(21) Le caratteristiche e le funzionalità che sono considerate un rischio per la vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori di età inferiore ai 15 anni corrispondono a classificazioni dei rischi online riconosciute a livello mondiale, compresa l'esposizione dei minori a contenuti o contatti inadeguati all'età e a comportamenti dannosi di altri utenti o ad altri rischi commerciali o trasversali quali un uso eccessivo. Esse comprendono pertanto caratteristiche e funzionalità che rendono possibili il consumo e la diffusione di determinati contenuti dannosi, nonché interazioni o comportamenti dannosi. In particolare, i servizi che consentono ai destinatari di diffondere contenuti in tempo reale a un numero indeterminato di persone espongono i minori a rischi per la loro vita privata e a contenuti inappropriati, come i contenuti pornografici; quelli che consentono ai minori di interagire con utenti sconosciuti li espongono al rischio di contatti inappropriati con adulti, ma anche di comportamenti abusivi o in altro modo dannosi da parte di altri utenti; quelli che propongono automaticamente contenuti o contatti espongono i minori al rischio di contenuti dannosi o a una spirale di contenuti dannosi ("rabbit hole"), nonché di stabilire contatti potenzialmente dannosi con utenti malintenzionati; quelli che impiegano funzionalità, progettazioni o caratteristiche di interfacce che possono portare a un uso compulsivo o eccessivo, come notifiche push o feed di contenuti infiniti, espongono il minore al rischio di sviluppare comportamenti nocivi per la sua salute mentale e il suo benessere, compresi comportamenti che creano dipendenza. Queste funzionalità sono generalmente offerte solo ai destinatari del servizio che accedono al servizio mediante un account. È pertanto proporzionato, tenendo conto del diritto del minore alla libertà di espressione, posticipare l'accesso al servizio nella fase di creazione e uso di tali account, in quanto l'uso dello stesso servizio senza account presenta un rischio ridotto per i minori.

(22) Riconoscendo il ruolo dei genitori e dei tutori legali a sostegno dell'evoluzione dello sviluppo autonomo e sicuro dei minori online, è opportuno consentire ai fornitori di derogare in via eccezionale all'età minima per l'accesso autonomo stabilita nel presente regolamento, fino a un'età minima inferiore pari a 13 anni, per consentire al titolare della responsabilità genitoriale di creare un account con funzionalità limitate per i minori tra i 13 e i 15 anni. Dovrebbe in tal caso trattarsi di un account del titolare della responsabilità genitoriale e non del rispettivo minore. La suddetta deroga dovrebbe essere soggetta alla verifica della responsabilità genitoriale e non dovrebbe compromettere l'obiettivo perseguito dal presente regolamento, tenendo conto del diritto dei minori alla protezione e alla tutela della vita privata e considerando preminente l'interesse superiore del minore. Tale deroga non dovrebbe infine essere possibile se i fornitori, nelle loro condizioni di servizio, prevedono restrizioni dell'accesso al loro servizio e del suo utilizzo per gli utenti al di sotto di un'età minima superiore a 13 anni.

(23) Se un servizio di piattaforma per la condivisione di video è specificamente progettato per minori di età inferiore ai 13 anni, un tutore può, in via eccezionale, consentire a tale minore di accedere al servizio alle condizioni stabilite all'articolo 7, esclusivamente tramite l'account del tutore e sotto il controllo e la supervisione del

tutore. L'accesso controllato dal tutore non comporta la creazione o l'utilizzo di un account da parte del minore e non è pertanto effettuato mediante un account creato per il minore o ad esso attribuito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1. L'accesso controllato dal tutore può essere organizzato attraverso impostazioni o profili specifici per i minori all'interno dell'account del tutore; tali impostazioni o profili non costituiscono un account del minore.

(24) Nessuna disposizione del presente regolamento impone a un fornitore di rendere il proprio servizio disponibile ai minori di età inferiore ai 13 anni, né incide sulle condizioni generali dei servizi che escludono tali minori; tali servizi continuano a essere pienamente soggetti agli obblighi del presente regolamento che impediscono l'accesso dei minori. I requisiti relativi all'esperienza adeguata all'età sui servizi di piattaforma per la condivisione di video riguardano esclusivamente i servizi i cui fornitori hanno scelto deliberatamente di offrire un ambiente specificamente progettato per i minori e tale scelta è soggetta a condizioni rigorose.

(25) Esperienze online adeguate all'età e sicure sono essenziali per proteggere i minori in un contesto in cui le interazioni online sempre più frequenti. Per far sì che i minori possano beneficiare di un ambiente digitale sicuro, i fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi online, di compagni IA, di chatbot conversazionali generali e di negozi di applicazioni software dovrebbero mettere in atto misure idonee e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori quando utilizzano il loro servizio o sistema. I fornitori dovrebbero a tal fine configurare, fin dalla progettazione, i loro servizi e sistemi in modo da dare priorità al benessere dei minori, integrando fin dall'inizio la tutela della vita privata, la sicurezza e la protezione nella loro progettazione e nel loro funzionamento, tenendo conto dell'evoluzione delle capacità dei minori. Se il servizio o il sistema è accessibile senza registrazione o autenticazione, i fornitori dovrebbero configurare per impostazione predefinita l'interfaccia e le impostazioni per qualsiasi utente non registrato o non autenticato in modo da garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori. I fornitori dovrebbero derogare a tali requisiti solo dopo aver accertato che il destinatario o l'utente è un adulto, avvalendosi dell'accertamento dell'età conformemente al presente regolamento.

(26) Per quanto riguarda i servizi di social network online e i servizi di piattaforma per la condivisione di video, le misure adottate dai fornitori di tali servizi per rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero garantire che i minori, una volta creato il proprio account per utilizzare il servizio, continuino a beneficiare di un ambiente digitale sicuro. Anche se dette misure attenuano i rischi derivanti dalle particolari funzionalità e caratteristiche di tali servizi per i minori di età superiore ai 15 anni, i servizi di social network online e le piattaforme per la condivisione di video rimangono comunque inadeguati per i minori di età inferiore ai 15 anni. Il rispetto di tali obblighi non dovrebbe pertanto incidere sulla restrizione generale alla creazione di un proprio account da parte dei minori al di sotto di tale età.

(27) Alcune caratteristiche progettuali dei servizi di social network online e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video possono sfruttare le vulnerabilità dei minori e contribuire a un uso intensivo o eccessivo del servizio, a modelli comportamentali compulsivi o a comportamenti simili alla dipendenza, con effetti negativi sul benessere mentale, emotivo e fisico dei minori. Tali caratteristiche possono includere il consumo ininterrotto di contenuti senza punti di arresto effettivi, la riproduzione automatica, lo scorrimento automatico, la riproduzione continua, lo scorrimento infinito, le notifiche

programmate artificialmente per riconquistare l'attenzione, i meccanismi di ricompensa che incoraggiano interazioni ripetute o i meccanismi che penalizzano il destinatario del servizio in caso di mancato ritorno a intervalli regolari. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video non dovrebbero pertanto esporre i minori a caratteristiche progettuali manipolative o persuasive volte principalmente a massimizzare le interazioni laddove tali caratteristiche possono nuocere alla vita privata, alla sicurezza o alla protezione dei minori o comprometterne l'autonomia. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video non dovrebbero minare la decisione del minore di interrompere l'uso o l'assenza di una decisione di utilizzare il servizio, ad esempio mediante notifiche che non derivano dall'interazione o dall'attività del minore nell'ambito del servizio o che non sono direttamente correlate a tale interazione o attività. Questa disposizione dovrebbe riguardare le situazioni in cui la piattaforma cambia comportamento nei confronti degli utenti quando questi ultimi non utilizzano il servizio. Di conseguenza riguarderebbe le caratteristiche che mirano a riconquistare l'attenzione dell'utente una volta persa, come l'invio di notifiche relative a ricompense per la continuazione dell'uso del servizio. I fornitori non dovrebbero inoltre incentivare interazioni più frequenti o a intervalli regolari, anche attraverso penalità o la perdita di benefici in caso il minore non interagisca a intervalli di tempo regolari o specifici. I fornitori dovrebbero attuare strumenti di gestione del tempo e di potenziamento della capacità di autodeterminazione adeguati all'età, tra cui la visualizzazione di notifiche automatizzate, promemoria e altre misure a sostegno di un uso consapevole e deliberato del servizio che consentano un'interruzione effettiva dell'uso del servizio. Poiché gli strumenti di gestione del tempo sono spesso aggirati dai minori stessi, i fornitori dovrebbero garantire che tali misure siano efficaci nel ridurre l'uso del servizio da parte dei minori e non siano facilmente eluse. Tali strumenti dovrebbero inoltre garantire che l'uso del servizio non comprometta le esigenze di sonno dei minori. Una tale disposizione dovrebbe includere l'efficace prevenzione dell'uso del servizio da parte dei minori durante l'orario scolastico e le ore principali di sonno, che dovrebbero essere adeguate all'età, conformemente alle raccomandazioni scientifiche. Le ore principali di sonno dovrebbero essere intese come il periodo notturno durante il quale normalmente si prevede che i minori dormano, comprendente almeno otto ore consecutive tra le 22:00 e le 8:00 ora locale. L'orario scolastico dovrebbe essere inteso come il periodo durante il quale normalmente si prevede che i minori frequentino la scuola o partecipino in altro modo ad attività didattiche obbligatorie, conformemente al diritto o alle prassi nazionali applicabili e con possibilità di adeguamento da parte dei tutori.

(28) Un aspetto essenziale della progettazione e del funzionamento dei servizi di social network online e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nell'interfaccia online del servizio, che può influenzare in modo significativo l'accesso e l'esposizione dei minori alle informazioni, nonché le loro interazioni con le stesse. Per garantire che i minori siano effettivamente protetti online, i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video che utilizzano sistemi di raccomandazione dovrebbero progettare i loro sistemi di raccomandazione in modo tale che garantiscano un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori. A tal fine i fornitori dovrebbero utilizzare metriche di valutazione che rilevino i risultati in termini di qualità, sicurezza e salute mentale per i minori, quali metriche che misurino se il sistema di raccomandazione seleziona e dà priorità ai contenuti adeguati all'età e alla fase di

sviluppo di un minore, valutino l'efficacia del sistema nel prevenire l'esposizione a materiale illegale, dannoso o non sicuro e rilevino indicatori di benessere psicologico per valutare l'impatto sulla salute mentale dei minori. Tali metriche dovrebbero orientare le considerazioni di ottimizzazione alla base della progettazione degli obiettivi di raccomandazione delle piattaforme online. Al fine di garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, nella raccomandazione di contenuti i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video dovrebbero dare priorità e maggior peso alle preferenze esplicite fornite dall'utente, come i riscontri e le interazioni degli utenti che indicano le loro preferenze esplicite, in termini sia positivi che negativi, compresi la selezione dichiarata e deliberata di temi di interesse, indagini, segnalazioni e altri segnali di carattere qualitativo. Inoltre, per garantire che i minori dispongano di una maggiore capacità di autodeterminazione rispetto alle informazioni loro suggerite, i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video dovrebbero disabilitare per impostazione predefinita la raccomandazione di informazioni suggerite dal sistema di raccomandazione in base a segnali impliciti basati sulle interazioni e derivanti dal comportamento online dei minori. I segnali impliciti basati sulle interazioni dovrebbero essere intesi come i segnali e i dati che deducono le preferenze degli utenti dalle loro attività (comportamento di navigazione su una piattaforma), come il tempo trascorso visualizzando contenuti e la percentuale di clic. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video dovrebbero garantire che i sistemi di raccomandazione non si basino sulla raccolta di dati personali esterna al servizio. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video dovrebbero inoltre garantire che i minori non siano esposti a contenuti dannosi se incontrati ripetutamente, per i quali si dovrebbero intendere le cosiddette "spirali di contenuti" ("rabbit hole") o "bolle di filtraggio" di contenuti che possono rappresentare un rischio per la sicurezza e la protezione dei minori. L'effetto "spirale di contenuti" riguarda la progressiva amplificazione di raccomandazioni di contenuti analoghi che induce i destinatari del servizio a un consumo infinito di contenuti potenzialmente estremo e dannoso per i minori. L'effetto "bolla di filtraggio" si riferisce alla progressiva amplificazione di contenuti che comporta l'esposizione di un minore principalmente a contenuti o informazioni che riducono la sua esposizione a contenuti o informazioni diversificati. I minori dovrebbero inoltre avere capacità di autodeterminazione sui loro sistemi di raccomandazione ed essere in grado di controllare i contenuti raccomandati attraverso strumenti dedicati. I minori dovrebbero disporre di un metodo agevole per reimpostare i loro sistemi di raccomandazione cancellando tutte le preferenze precedentemente individuate e dovrebbero poter scegliere un'opzione non basata sulla profilazione, indipendentemente dal fatto che siano registrati o meno, come previsto all'articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2065, a prescindere dal fatto che il fornitore interessato sia o meno un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065. Per garantire l'efficacia di tale misura, i fornitori dovrebbero ricordare periodicamente ai minori l'opzione di reimpostare i loro feed e garantire che tale opzione non sia progettata in modo da indurre i minori a scegliere l'opzione basata sulla profilazione.

(29) Progettare impostazioni che garantiscano un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione è importante per ridurre al minimo i rischi online per i minori, limitando la probabilità che i minori siano esposti a contenuti, interazioni o funzionalità potenzialmente dannosi, anche in circostanze in cui i minori non sono

registrati al servizio. A tal fine i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video dovrebbero garantire che impostazioni come quelle che permettono di tracciare i destinatari del servizio o di localizzarli, di abilitare l'accesso al microfono, ai contatti e alla videocamera o di raccomandare altri account ai minori siano disattivate per impostazione predefinita per i minori. Una volta attivate, alcune impostazioni particolarmente sensibili ai fini della tutela della vita privata, come l'accesso all'ubicazione, dovrebbero essere disattivate al termine della sessione e, in ogni caso, i minori dovrebbero sempre essere informati quando sono attivate. Inoltre le notifiche push dovrebbero essere disattivate per impostazione predefinita e dovrebbero essere progettate in modo da non compromettere le esigenze di sonno e l'orario scolastico dei minori. A tal fine le notifiche push non dovrebbero mai essere inviate ai minori durante l'orario scolastico e le ore principali di sonno, ad eccezione dei casi in cui tali notifiche derivano da avvisi di sicurezza urgenti, ad esempio relativi alla sicurezza dell'account, o da interazioni con i tutori. Le notifiche push sono notifiche che appaiono su un dispositivo per informare il destinatario del servizio in merito ad attività in corso sul servizio, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia attivamente in uso o meno, incoraggiando in tal modo gli utenti a continuare a utilizzarlo. Inoltre, qualora talune impostazioni e caratteristiche possano essere particolarmente dannose per i minori, i fornitori dovrebbero rendergliele inaccessibili. Tali caratteristiche dannose possono essere filtri che nuocciono al benessere mentale dei minori, ad esempio abbellendo, distorcendo o idealizzando in modo sproporzionato l'immagine di un minore — esclusi i filtri innocui come quelli che imitano gli animali — nonché caratteristiche che aumentano il confronto sociale, ad esempio consentendo ai minori di vedere il numero di reazioni al loro contenuto.

(30) I minori dovrebbero essere protetti dai rischi legati ai contatti, tra cui il bullismo online, le molestie e le persone che cercano di adescarli, abusarne sessualmente o ricattarli, i trafficanti di esseri umani e le persone che cercano di reclutare minori in bande criminali o di promuovere la violenza, la radicalizzazione, l'estremismo violento e il terrorismo, in quanto i criminali utilizzano spesso lo spazio digitale per entrare in contatto con i minori. Di conseguenza le interazioni tra i minori e i destinatari del servizio non registrati, nonché i destinatari del servizio sconosciuti, in particolare gli adulti, dovrebbero avere solide garanzie. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video dovrebbero garantire che i destinatari del servizio, e in ogni caso i destinatari del servizio senza account, per impostazione predefinita non possano accedere alle informazioni sul minore, quali le informazioni sul profilo, la biografia, le attività, l'elenco di amici, i follower e informazioni analoghe. I minori dovrebbero essere messi in condizione di esercitare un controllo effettivo sulla visibilità delle loro informazioni personali, quali la foto del profilo, le informazioni sul profilo, i contenuti condivisi, i contatti, le attività e la cronologia o qualsiasi altro dato condiviso sull'account o sul profilo. I dati di contatto dei minori, compresi, tra l'altro, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono, non dovrebbero essere condivisi con altri destinatari del servizio. I minori dovrebbero poter bloccare qualsiasi altro destinatario del servizio, gestire i contenuti condivisi e regolare le interazioni e le relative metriche, come i "mi piace" e il numero di follower. Per impostazione predefinita, la diretta streaming o altre trasmissioni in tempo reale dovrebbero essere disabilitate, e lo stesso dovrebbe valere per l'accesso alle informazioni sull'account del minore da parte dei destinatari del servizio che non sono stati esplicitamente accettati. Affinché la possibilità di abilitare tali impostazioni rimanga proporzionata, esse dovrebbero dipendere dall'età e dall'evoluzione delle capacità del minore, ad esempio con l'opzione di rendere pubblico il proprio account e

di trasmettere dirette streaming accessibile solo ai minori di età superiore a quella minima e solo con il consenso esplicito del tutore.

(31) Le pratiche commerciali assumono diverse forme sui servizi digitali e possono avere particolari effetti persuasivi sui minori, i quali si trovano ad affrontare tattiche diversificate, dinamiche e personalizzate, che ricorrono ad esempio alla pubblicità, a inserimenti di prodotti, all'uso di valute virtuali, al marketing degli influencer, a sponsorizzazioni o al nudging potenziato dall'IA. In linea con il quadro giuridico orizzontale in vigore, in particolare la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che è pienamente applicabile a tutte le pratiche commerciali anche nei confronti dei minori in quanto consumatori, e le norme di cui al regolamento (UE) 2022/2065 in materia di pubblicità (articolo 26, articolo 28, paragrafo 2, e articolo 39) e di percorsi oscuri (articolo 25), e fatto salvo quanto precede. Nel caso particolare dei percorsi oscuri, il regolamento (UE) 2022/2065 funge da "rete di sicurezza" integrando la direttiva 2005/29/CE. Le transazioni economiche possono essere dannose per la sicurezza e la protezione dei minori quando utilizzano il servizio, in particolare se non comprendono le conseguenze della transazione che effettuano. Pertanto i minori dovrebbero essere chiaramente informati in merito alle transazioni economiche che si svolgono online. A tal fine gli acquisti effettuati nell'ambito del servizio dovrebbero essere identificati come transazioni economiche in modo facilmente comprensibile e in tempo reale. Anche le valute virtuali e altri token possono portare a spese indesiderate, pertanto tutti i tipi di acquisti dovrebbero essere indicati nella valuta nazionale della residenza abituale del minore. Inoltre i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video dovrebbero garantire che i minori in quanto consumatori vulnerabili non siano sfruttati, e non dovrebbero progettare la loro piattaforma in modo tale che possa portare a spese eccessive, impulsive o indesiderate. In tale contesto si dovrebbe introdurre in particolare una separazione o un punto di attrito tra i contenuti e l'acquisto di prodotti correlati, oltre a prevenire l'esposizione dei minori alle scatole premio ("loot box") e ad altri prodotti che forniscono risultati casuali o imprevedibili o hanno caratteristiche simili al gioco d'azzardo.

(32) Alla luce delle particolari vulnerabilità dei minori e dei rischi che i compagni IA e i chatbot conversazionali generali possono comportare per la loro salute, la loro sicurezza, i loro diritti fondamentali e il loro benessere, i fornitori di tali sistemi di IA dovrebbero attuare misure di sicurezza fin dalla progettazione adattate alle caratteristiche specifiche di detti sistemi e ai rischi specifici da essi derivanti al fine di offrire ai minori un'esperienza adeguata all'età. Le garanzie dovrebbero includere impostazioni sicure e divieti relativi alle progettazioni che creano dipendenza. Inoltre i minori non dovrebbero essere esposti a caratteristiche del sistema che mostrano comportamenti o simulano emozioni o relazioni interpersonali che possono creare dipendenze emotive e di altro tipo, anche quando tali dipendenze possono incidere negativamente sulle relazioni con gli altri esseri umani e sullo sviluppo del minore. Al fine di evitare che tali sistemi accumulino dati sensibili relativi ai minori e nel corso del tempo possano rafforzare modelli di interazione dannosi, la memoria conversazionale persistente delle interazioni con i minori dovrebbe essere disattivata

[7] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj).

per impostazione predefinita, salvo ove necessario per proteggere la loro sicurezza. I compagni IA e i chatbot conversazionali generali accessibili ai minori dovrebbero inoltre essere sottoposti a prove e valutazioni adeguate prima di essere immessi sul mercato o messi in servizio, e successivamente a intervalli regolari.

(33) Per giunta i fornitori di compagni IA e di chatbot conversazionali generali accessibili ai minori dovrebbero attuare un monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per individuare e attenuare i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali dei minori, nonché per il loro benessere e sviluppo a livello fisico, mentale ed emotivo, e per valutare l'efficacia delle misure messe in atto, a meno che il fornitore non sia una microimpresa o una piccola impresa. In tale contesto è opportuno tenere presente che, se il compagno IA o il chatbot conversazionale generale si basa su un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico, tale modello è già soggetto a specifici obblighi di gestione dei rischi a norma del regolamento (UE) 2024/1689. La gestione del rischio sistemico effettuata dai fornitori di tali modelli dovrebbe includere la valutazione e, se necessario, l'attenuazione dei rischi per la sicurezza e il benessere dei minori, compresi i rischi per i minori derivanti dal loro uso legittimo del modello e dall'uso del modello da parte di altre persone che possono arrecare danno ai minori. È pertanto adeguato che le pertinenti misure di attenuazione attuate nell'ambito di tale gestione del rischio sistemico a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1689 siano fatte valere dai fornitori di compagni IA e di chatbot conversazionali generali nell'ambito dei loro sforzi per conformarsi ai requisiti del presente regolamento. Analogamente, anche le valutazioni del rischio e le misure di attenuazione attuate a norma degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2022/2065 possono essere prese in considerazione quando sono effettuate da un fornitore di un compagno IA o di un chatbot conversazionale generale impiegato come funzionalità di un servizio di social network online o di un servizio di piattaforma per la condivisione di video nella fornitura di tale servizio. Tuttavia tali misure di attenuazione non dovrebbero essere considerate sufficienti per la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento.

(34) Nel caso in cui un compagno IA o un chatbot conversazionale generale sia impiegato come funzionalità di una piattaforma online o di un motore di ricerca online, gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/2065 dovrebbero continuare ad applicarsi al fornitore di tali servizi intermediari, qualora siano soddisfatte le condizioni per la loro applicazione. In particolare l'impiego di tali funzionalità non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme sulla valutazione e sull'attenuazione dei rischi sistemici, compresi i rischi derivanti dalla progettazione, dal funzionamento o dall'uso di tali funzionalità, nella misura in cui fanno parte del servizio offerto dalla piattaforma online o dal motore di ricerca online. Al fine di garantire la trasparenza delle interazioni con siffatti sistemi, i fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di giochi online che impiegano compagni IA o chatbot conversazionali generali come funzionalità nella fornitura del loro servizio dovrebbero inoltre attuare misure che mettano i minori in condizione di scegliere consapevolmente se utilizzare o meno tali compagni o chatbot e di poter rinunciare a tale uso. Tali disposizioni dovrebbero includere l'obbligo per i suddetti fornitori di garantire che i minori non siano spinti a utilizzare tali sistemi attraverso tecniche progettuali, come la visualizzazione di compagni IA e di chatbot conversazionali generali in cima all'elenco dei contatti del minore. Inoltre dovrebbero applicarsi garanzie ai compagni IA e ai chatbot conversazionali generali impiegati come funzionalità nella fornitura di un gioco online, nel caso in cui possano verificarsi acquisti in-game.

(35) I giochi online possono assumere forme molto diverse e possono essere suddivisi in categorie quali azione, avventura, giochi di ruolo, strategia, sport, simulazione o rompicapi, e ci si gioca solitamente su PC, dispositivi mobili o console. I giochi online possono rappresentare per i minori, compresi i minori con disabilità, non solo una fonte di intrattenimento, ma anche ambienti online per la comunicazione e l'interazione sociale. I giochi online multigiocatore consentono ai minori di interagire con altre persone e di creare legami sociali tra fasce di età e località geografiche diverse. I giochi online possono inoltre contribuire all'apprendimento da parte dei minori del coordinamento, della cooperazione e di materie quali scienza, matematica e lingue. Le piattaforme di videogiochi consentono agli utenti di giocare e di creare i propri contenuti o i propri giochi e diffonderli al pubblico. Sia i videogiochi che le piattaforme di videogiochi possono presentare diversi rischi per i minori. Tale possibilità è stata evidenziata anche dalla relazione dei copresidenti del panel speciale sulla sicurezza dei minori online, in cui si sottolinea che i videogiochi possono esporre i minori a pratiche commerciali dannose o a contatti pericolosi e che i sistemi di classificazione in base all'età possono fornire ai genitori e alle figure di accudimento orientamenti e indicazioni sulle classificazioni dei giochi.

(36) Alla luce delle particolari vulnerabilità dei minori e dei rischi che i giochi online possono comportare per la loro vita privata, la loro sicurezza e la loro protezione, è importante che i fornitori di giochi online attuino misure di sicurezza fin dalla progettazione adattate alle caratteristiche specifiche di detti giochi online e ai rischi specifici da essi derivanti al fine di offrire ai minori un'esperienza adeguata all'età. Tali rischi riguardano in particolare la comunicazione indesiderata nei videogiochi, i contenuti inadeguati all'età e i meccanismi di progettazione che possono portare a comportamenti di dipendenza e a un uso eccessivo. I giochi online con una comunicazione aperta espongono i minori ai rischi legati ai contatti, tra cui il bullismo online, le molestie e le persone che cercano di adescarli, abusarne sessualmente o ricattarli, i trafficanti di esseri umani e le persone che cercano di reclutare minori in bande criminali o di promuovere la violenza, la radicalizzazione, l'estremismo violento e il terrorismo, in quanto i criminali utilizzano spesso lo spazio digitale per entrare in contatto con i minori. Analogamente, alcune impostazioni possono esporre i minori a contenuti, interazioni o funzionalità potenzialmente dannosi, anche in circostanze in cui i minori non sono registrati al servizio. I fornitori di giochi online dovrebbero pertanto attuare garanzie per impedire che il servizio sia utilizzato per indurre i minori ad avviare contatti su altri servizi che possono rappresentare un rischio per la vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori. A tal fine si potrebbero limitare i link di reindirizzamento qualora possano comportare un rischio per i minori e introdurre messaggi di avvertimento per i minori. Le piattaforme di videogiochi possono inoltre aumentare il rischio che i minori siano esposti a contenuti inadeguati alla loro età. Se le piattaforme di videogiochi consentono ai destinatari del servizio di creare videogiochi individuali, il fornitore della piattaforma di videogiochi dovrebbe predisporre il software e le misure organizzative necessari affinché il fornitore del videogioco di nuova creazione rispetti le norme applicabili.

(37) Alcune caratteristiche progettuali dei giochi online possono sfruttare le vulnerabilità dei minori e contribuire a un uso intensivo o eccessivo del servizio, a modelli comportamentali compulsivi o a comportamenti simili alla dipendenza, con effetti negativi sul benessere mentale, emotivo e fisico dei minori. I giochi online non dovrebbero pertanto esporre i minori a caratteristiche che minino la decisione del minore di interrompere l'uso o l'assenza di una decisione di giocare al gioco online, o a caratteristiche o ricompense che incentivino interazioni più frequenti o a intervalli

regolari, anche attraverso penalità o la perdita di benefici in caso il minore non interagisca a intervalli di tempo regolari o specifici.

(38) I fornitori di negozi di applicazioni software si trovano in una posizione unica per quanto riguarda il modo in cui i servizi che presentano un rischio per i minori possono essere offerti ai destinatari. Al fine di garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori nell'ambiente online, i fornitori di negozi di applicazioni software dovrebbero mettere in atto un sistema di classificazione in base all'età che consenta di stabilire se le applicazioni software diffuse tramite il loro servizio siano adeguate all'età. Tale sistema di classificazione in base all'età dovrebbe applicarsi a ciascuna applicazione software e dovrebbe tenere debitamente conto dei diritti e dell'interesse superiore del minore, compresi l'evoluzione delle capacità e i diversi livelli di maturità dei minori. I fornitori di negozi di applicazioni software dovrebbero impedire ai minori l'accesso ad applicazioni classificate come inadeguate all'età o il loro acquisto. Inoltre, al fine di garantire il rispetto del diritto dell'Unione applicabile e del diritto nazionale adottato conformemente al diritto dell'Unione, se vengono a conoscenza di applicazioni software diffuse tramite il loro servizio che, in base al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, sono soggette - o sono costituite in misura precipua da contenuti soggetti - all'obbligo di un'età minima più elevata, i fornitori di negozi di applicazioni software non dovrebbero consentire ai minori dello Stato membro interessato di età inferiore a detta età minima di accedere a tali applicazioni software o di acquistarle tramite il loro servizio. A tal fine i fornitori di negozi di applicazioni software dovrebbero valutare l'età del destinatario del servizio conformemente al capo V del presente regolamento. Per garantire la trasparenza e l'assunzione della responsabilità, i fornitori di negozi di applicazioni software dovrebbero mettere a disposizione del pubblico informazioni, in termini chiari e accessibili, concernenti la metodologia, i criteri e le fonti alla base dei loro sistemi di classificazione in base all'età.

(39) I codici di condotta possono costituire uno strumento importante per proteggere i minori nell'ambiente online. In tale contesto la Commissione dovrebbe incoraggiare l'elaborazione o l'ulteriore sviluppo di codici di condotta volontari a livello di Unione che stabiliscano metodologie e criteri comuni per i sistemi di classificazione in base all'età, al fine di contribuire al funzionamento armonizzato di tali sistemi nell'applicazione del presente regolamento, anche da parte dei fornitori di negozi di applicazioni software. I codici di condotta dovrebbero in particolare facilitare il riconoscimento reciproco e un'applicazione coerente delle classificazioni in base all'età in tutti gli Stati membri, definire criteri, metodologie e fonti di informazione adatti per valutare l'adeguatezza all'età dei tipi di contenuti più pertinenti, compresi i contenuti violenti, sessuali, di gioco d'azzardo e di autolesionismo, nonché gli acquisti in-app, i rischi legati ai contatti e le caratteristiche progettuali che creano dipendenza, nonché istituire i mezzi e i meccanismi di ricorso necessari e garantire la trasparenza, unitamente a un monitoraggio e a una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti del conseguimento degli obiettivi fissati. Il fatto che un fornitore di servizi rifiuti, senza adeguate spiegazioni, l'invito della Commissione a partecipare all'applicazione di un tale codice di condotta potrebbe essere preso in considerazione, se del caso, nel determinare se il prestatore di servizi abbia violato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. La mera partecipazione a un determinato codice di condotta e la sua attuazione non dovrebbero di per sé presupporre la conformità al presente regolamento. Il sistema paneuropeo per la classificazione in base all'età (PEGI) e il codice di condotta PEGI fissano un parametro di riferimento per le imprese partecipanti per quanto riguarda l'etichettatura relativa all'età, la promozione e la

commercializzazione e riflettono l'impegno dell'industria dei videogiochi a fornire informazioni al pubblico in modo responsabile. Le norme sui codici di condotta di cui al presente regolamento potrebbero fungere da base per integrare in un codice di condotta le iniziative di coregolamentazione già stabilite a livello di Unione. Vi rientra, ma non in via esclusiva, il sistema di classificazione in base all'età PEGI, a condizione che garantisca un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, come richiesto dal presente regolamento.

(40) I minori che giocano a giochi online dovrebbero beneficiare, in relazione alle transazioni economiche, della stessa protezione prevista per i servizi di social network online e i servizi di condivisione di video, compresa la trasparenza per quanto riguarda il valore monetario reale delle transazioni effettuate attraverso valute virtuali e la protezione dall'esposizione a sistemi di ricompensa variabili, la cui associazione con comportamenti compulsivi e legati al gioco d'azzardo è ben documentata. I codici di condotta nell'ambito dei giochi online dovrebbero basarsi sui quadri paneuropei di classificazione e di autoregolamentazione o sui sistemi di classificazione in base all'età a livello di Stati membri vigenti, compresa la loro recente estensione alle categorie di rischi legati alle interazioni e alle pratiche di monetizzazione, e dovrebbero mantenere aggiornati tali quadri per tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnologici e dei rischi emergenti per i minori. L'adesione a un codice di condotta ritenuto adeguato dalla Commissione può costituire un'indicazione del rispetto degli obblighi basati su misure stabiliti nel presente regolamento, ma non può giustificare una deroga ai divieti di quest'ultimo.

(41) Al fine di garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori nell'ambiente digitale, i fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di compagni IA e di chatbot conversazionali generali, nonché di giochi online dovrebbero tenere conto dell'evoluzione delle capacità, degli interessi e delle vulnerabilità dei minori durante la progettazione, lo sviluppo e il funzionamento del loro servizio. Le misure messe in atto dovrebbero pertanto essere almeno a misura di minore, di facile comprensione e facilmente accessibili a tutti i minori, compresi quelli con disabilità o con esigenze di accessibilità aggiuntive. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 devono garantire che tali informazioni siano presentate nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il servizio è prestato. I fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di compagni IA e di chatbot conversazionali generali, nonché di giochi online dovrebbero inoltre consentire ai minori di fornire riscontri sui contenuti, sui risultati di ricerca e sui prompt loro raccomandati nell'ambito del servizio. Tali riscontri dovrebbero essere presi in considerazione e avere un impatto immediato e duraturo sull'esperienza dei minori in relazione al servizio. Inoltre i minori dovrebbero essere progressivamente messi in condizione di comprendere e gestire le loro impostazioni predefinite. Se un minore modifica un'impostazione di protezione, i fornitori dovrebbero mostrare avvertenze chiare e offrire una facile reversibilità, compresa la possibilità di modificare temporaneamente l'impostazione e di tornare con un clic alle impostazioni predefinite. Al fine di garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, i fornitori non dovrebbero sollecitare o incitare ripetutamente i minori ad abbassare il loro livello di protezione.

(42) Al fine di garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, è necessario istituire meccanismi efficaci, visibili e a misura di

minore per la segnalazione e per aiutare i minori a segnalare contenuti, account, gruppi, caratteristiche e comportamenti che possono incidere negativamente sulla loro vita privata, la loro sicurezza e la loro protezione quando utilizzano il servizio. In tale ambito rientra la segnalazione degli account di proprietà di utenti di età inferiore a quella minima a norma del presente regolamento. Suddetti meccanismi non dovrebbero incidere sull'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065. Al fine di garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, tali meccanismi dovrebbero, se del caso, consentire ai minori di effettuare una segnalazione con parole proprie e dovrebbero assicurare che l'identità del minore rimanga riservata per gli altri destinatari del servizio o utenti del sistema per impostazione predefinita. Le segnalazioni effettuate dai minori dovrebbero essere trattate in via prioritaria. Inoltre i minori dovrebbero ricevere una conferma di ricevimento, unitamente a informazioni adeguate all'età concernenti il processo di follow-up, tempistiche indicative e possibili esiti. Le restrizioni eventualmente imposte dai fornitori a seguito di tali segnalazioni da parte di minori dovrebbero essere considerate restrizioni alla visibilità a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2065, se del caso. Oltre a ciò, i minori che si imbattono in contenuti e attività illegali e dannosi dovrebbero poter accedere a un sostegno completo e adeguato. A tal fine i fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di compagni IA e di chatbot conversazionali generali, nonché di servizi di piattaforme di videogiochi dovrebbero mettere a disposizione strumenti di sostegno che siano facilmente accessibili e adattati alle esigenze dei minori e che consentano il rinvio o il collegamento ai servizi di sostegno nazionali, compresi i centri per un'internet più sicura, le linee telefoniche di assistenza e di emergenza per i minori, i servizi di protezione dei minori e, se del caso, i dati di contatto delle autorità di contrasto. Tali strumenti di sostegno dovrebbero inoltre essere collegati alle applicazioni nazionali per la sicurezza online, come l'applicazione 3018 fornita da e-Enfance, ove tali applicazioni esistano, nonché all'applicazione europea per la sicurezza online, quando sarà disponibile. Per garantire che siano consapevoli dei rischi presenti nell'ambiente online, i minori dovrebbero essere informati dei rischi specifici prima che pubblichino contenuti o aumentino la visibilità di determinati contenuti, come nel caso della ripubblicazione di contenuti pubblicati da altri destinatari. A tal fine i fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di compagni IA, di chatbot conversazionali generali e di giochi online dovrebbero, se del caso, introdurre messaggi di avvertimento o altre misure adeguate volte a informare i minori prima che intraprendano qualsiasi azione.

(43) I tutori svolgono un ruolo importante nella vita dei minori, anche nel sostenerne la navigazione sicura e consapevole nell'ambiente online. Per questo motivo i tutori dovrebbero essere agevolati nel fornire tale sostegno attraverso la disponibilità di strumenti per i tutori. Gli strumenti per i tutori sono costituiti da software, caratteristiche, funzionalità o applicazioni progettati per aiutare i tutori ad accompagnare l'attività, la riservatezza, la sicurezza e il benessere online del minore, nel rispetto della sua capacità di autodeterminazione e della sua vita privata. Tali strumenti dovrebbero essere considerati complementari ad altre misure di sicurezza fin dalla progettazione, ma non dovrebbero mai sostituire la responsabilità dei fornitori di garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori. Poiché la sorveglianza genitoriale non è sempre possibile a causa delle concrete condizioni abitative e familiari dei minori e poiché i tutori potrebbero essere assenti o disinteressati, la conformità non dovrebbe dipendere esclusivamente dai

tutori. Gli strumenti per i tutori dovrebbero includere almeno funzioni per la segnalazione di contenuti per conto del minore, la fissazione di limiti per il tempo trascorso davanti allo schermo, la visualizzazione degli account con cui il minore comunica e la ricezione di informazioni al riguardo, la gestione delle impostazioni dell'account e altre funzioni che permettano di controllare gli usi dei servizi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che potrebbero pregiudicare la vita privata, la sicurezza e la protezione del minore. Tali funzioni possono includere avvertimenti che informino i tutori in merito a eventuali ricerche ripetute dei minori in relazione a suicidio, autolesionismo o disturbi alimentari o in caso di nuovi contatti o amicizie, anche se gli account appartengono ad adulti. Qualora gestiscano le impostazioni del minore, i tutori dovrebbero poter scegliere il periodo di tempo per il quale intendono modificare tali impostazioni. Questi strumenti dovrebbero essere adattati all'età del minore, tenendo debitamente conto del suo graduale sviluppo. Gli strumenti per i tutori dovrebbero essere adeguati all'età, di facile accesso e attivazione, efficaci e non facilmente aggirati, nel rispetto dei diritti alla vita privata e all'accesso alle informazioni e della crescente autonomia dei minori in funzione dell'evoluzione delle loro capacità. Ad esempio, il tutore dovrebbe poter utilizzare lo strumento senza creare un account sul servizio e si dovrebbero poter apportare modifiche agli strumenti soltanto se si dispone dello stesso livello di autorizzazione richiesto per la loro attivazione iniziale. I minori dovrebbero essere chiaramente informati quando tali strumenti sono attivati e, in particolare qualora siano utilizzate funzionalità di monitoraggio, dovrebbero ricevere una chiara indicazione in tempo reale. Per le piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, l'interoperabilità con strumenti di terzi per i tutori dovrebbe migliorare ulteriormente l'utilizzabilità e l'efficacia, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/1925. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme e i criteri tecnici necessari per gli strumenti per i tutori.

(44) Alcuni organismi, organizzazioni e associazioni dispongono di capacità e competenze particolari nell'individuazione e nella segnalazione di presunte violazioni del presente regolamento e i loro reclami possono avere effetti positivi sulla libertà di espressione e di informazione in generale. I tutori e i minori dovrebbero pertanto avere il diritto di incaricare tali organismi, organizzazioni o associazioni, conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 86 del regolamento (UE) 2022/2065, di esercitare per conto dei minori i diritti conferiti dal presente regolamento. Oltre al diritto di presentare un reclamo a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2022/2065, i minori e i tutori che sono destinatari del servizio e utenti dei sistemi, nonché qualsiasi organismo, organizzazione o associazione, dovrebbero avere il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei fornitori soggetti al presente regolamento. Tali reclami dovrebbero essere presentati all'autorità competente, determinata a norma dell'articolo 27, dello Stato membro in cui è ubicato o stabilito il destinatario del servizio, conformemente ai principi nazionali di buona amministrazione. Per i compagni IA e i chatbot conversazionali generali dovrebbe applicarsi l'articolo 85 del regolamento (UE) 2024/1689. Le possibilità di contestare le decisioni dei fornitori di piattaforme online dovrebbero lasciare impregiudicata sotto tutti gli aspetti la possibilità di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, e pertanto di esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo quale previsto all'articolo 47 della Carta.

(45) La garanzia di un elevato livello di protezione dei minori si basa non solo sulle misure messe in atto dai fornitori, ma anche, per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, sulla capacità di dimostrare, attraverso un monitoraggio, una prova e una valutazione adeguati, l'efficacia delle misure attuate conformemente al capo III, che dovrebbero far parte delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065. Ai fini di tale valutazione, i fornitori dovrebbero prendere in considerazione le informazioni più aggiornate disponibili e le conoscenze provenienti da fonti scientifiche e accademiche. Per monitorare e valutare l'efficacia delle misure nel tempo, i fornitori dovrebbero conservare per almeno tre anni tutti i documenti giustificativi relativi alla valutazione effettuata.

(46) Per sostenere la corretta applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe incoraggiare e agevolare lo sviluppo, l'attuazione, il riesame e l'adattamento periodici di codici di condotta volontari a livello di Unione che coinvolgano, ove opportuno, i fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi online, di compagni IA e di chatbot conversazionali generali, nonché le autorità competenti, le organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi. Tali codici di condotta dovrebbero stabilire obiettivi chiari, includere impegni e modalità di comunicazione specifici proporzionati alle dimensioni e alla capacità dei fornitori e riflettere adeguatamente le caratteristiche specifiche dei servizi in questione e le esigenze e gli interessi di tutte le parti, in particolare dei minori. Previa consultazione del comitato europeo per i servizi digitali e del consiglio europeo per l'intelligenza artificiale, nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione dovrebbe esaminare, monitorare e valutare se tali codici siano adeguati a contribuire al rispetto del presente regolamento.

(47) Per motivi di chiarezza, semplicità ed efficacia, e per garantire l'applicazione e l'esecuzione efficaci del presente regolamento, i fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi online, di compagni IA e di chatbot conversazionali generali che non sono stabiliti nell'Unione dovrebbero designare un rappresentante legale in uno Stato membro in cui offrono i propri servizi o sistemi. A fini di semplificazione, se hanno già designato un rappresentante legale a norma dei regolamenti (UE) 2022/2065 o (UE) 2024/1689, tali fornitori dovrebbero poter adempiere a tale obbligo estendendo il mandato di tale rappresentante a tutte le questioni relative al ricevimento, all'osservanza e all'esecuzione delle decisioni emesse a norma del presente regolamento.

(48) Data la natura evolutiva dei rischi trasversali cui i minori possono essere esposti nel mondo online, che è guidato da un'innovazione costante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare i divieti relativi a pratiche il cui scopo effettivo o ragionevolmente prevedibile sia incoraggiare un uso compulsivo o eccessivo del servizio da parte dei minori, le misure per garantire che i sistemi di raccomandazione siano progettati in modo da assicurare un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, le impostazioni predefinite in modo che gli account dei minori siano predisposti per assicurare un livello elevato di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione, le misure che garantiscono un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori per quanto riguarda i contatti tra i minori e altri destinatari del servizio, le misure che limitano la visibilità delle informazioni condivise dai minori e le loro interazioni con altri destinatari del servizio, le misure che garantiscono un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza, dei diritti fondamentali e del benessere dei minori che possono accedere ai compagni

IA e ai sistemi di chatbot conversazionali generali, le misure che garantiscono un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori nei giochi online e le misure volte a garantire la capacità di autodeterminazione per i minori. Lo scopo è garantire che le misure in materia di sicurezza fin dalla progettazione rimangano efficaci e stiano al passo con la pratica. Tali modifiche dovrebbero essere limitate a quanto necessario per affrontare la questione della tutela della vita privata, della sicurezza e della protezione dei minori.

(49) Per verificare la responsabilità genitoriale ai fini della creazione di un account a beneficio di un minore da parte del tutore, i fornitori dovrebbero poter utilizzare segnali provenienti dalle banche dati accessibili al pubblico a livello degli Stati membri, come quelle relative all'istruzione o ai registri pubblici delle nascite, che dimostrino che l'adulto in questione è tutore del minore interessato. Inoltre in alcuni casi, come nel caso di precedenti interazioni del minore interessato e dell'adulto in questione con il servizio, i fornitori possono già essere in possesso del segnale che dimostra che l'adulto è tutore del minore. Gli adulti dovrebbero inoltre avere la possibilità di autodichiarare che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di autodichiarazione, i fornitori dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare che l'adulto sia il tutore del minore interessato. Tale verifica dovrebbe essere effettuata in modo da rispettare i principi di protezione dei dati, in particolare la minimizzazione dei dati mediante il ricorso alla cosiddetta "dimostrazione a conoscenza zero", e non dovrebbe comportare un ulteriore trattamento di dati personali che consenta di determinare l'identità o il tracciamento dell'adulto o del minore interessato. Ciò non pregiudica le misure che il fornitore dovrebbe essere in grado di adottare per rispettare l'obbligo di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare il presente regolamento specificando le prove e i segnali che potrebbero indicare la responsabilità genitoriale. La Commissione dovrebbe poter esaminare in maniera più approfondita i requisiti tecnici e operativi che consentirebbero di includere soluzioni dell'UE di verifica dell'età come strumento di verifica della responsabilità genitoriale.

(50) La valutazione dell'età dell'utente è necessaria ai fini dell'attuazione efficace degli obblighi stabiliti nel presente regolamento per quanto riguarda la registrazione ai servizi di social network online, le piattaforme per la condivisione di video che prevedono un'età minima, l'accesso ad applicazioni software inadatte all'età dell'utente e la garanzia di un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori attraverso misure di sicurezza fin dalla progettazione. I metodi utilizzati dovrebbero essere accurati (tale accuratezza dovrebbe essere valutata periodicamente sulla base di parametri adeguati, chiari e accessibili al pubblico, in circostanze reali, e dovrebbe consentire di determinare correttamente se un utente abbia raggiunto la soglia di età richiesta), affidabili (un metodo è affidabile se proviene da una fonte affidabile, è costantemente disponibile in qualsiasi momento e funziona in diverse circostanze reali) e robusti (non dovrebbero essere facili da eludere), e non dovrebbero essere invasivi (non dovrebbero richiedere ai destinatari del servizio di rivelare la loro identità, la loro età precisa o altri dati personali laddove sia sufficiente stabilire che è stata raggiunta una soglia di età adeguata) né discriminatori (il metodo scelto dovrebbe essere adeguato e disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente da disabilità, lingua, origine etnica, genere, religione e appartenenza a minoranze). Qualora non soddisfino tali requisiti, le soluzioni di accertamento dell'età non dovrebbero essere considerate conformi al presente regolamento. La semplice autodichiarazione da parte dei destinatari del servizio non è

una soluzione di accertamento dell'età sufficiente ai fini del rispetto del presente regolamento e non dovrebbe, di per sé, essere considerata una misura adeguata o efficace nei casi in cui la protezione dei minori richiede di determinare l'età in modo affidabile.

(51) Gli obblighi in materia di accertamento dell'età di cui al presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, in particolare i principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento, né gli obblighi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione dei dati per impostazione predefinita. In particolare, gli obblighi di cui al presente regolamento non dovrebbero indurre i fornitori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento a conservare, acquisire o trattare più dati personali di quanto strettamente necessario dal punto di vista tecnico per valutare se il destinatario del servizio sia un minore. I fornitori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento non dovrebbero nemmeno trattare ulteriormente tali informazioni o combinarle con dati aggiuntivi per altre finalità. Gli obblighi in materia di protezione dei dati dovrebbero essere applicabili sia ai fornitori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sia ai terzi coinvolti nell'accertamento dell'età, come i fornitori di soluzioni di accertamento dell'età. Al fine di garantire il massimo livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati, le soluzioni di accertamento dell'età utilizzate dovrebbero basarsi su tecnologie all'avanguardia ed essere una dimostrazione a conoscenza zero.

(52) Per evitare ostacoli inutili per gli utenti e limitare i casi che richiedono una valutazione dell'età, i fornitori di negozi di applicazioni software e i fornitori di servizi e sistemi soggetti agli obblighi di cui al capo III dovrebbero poter conservare, in relazione a un account, un segnale dell'età che confermi che un utente ha già raggiunto una determinata soglia di età. Ciò significa che i fornitori di applicazioni software non sono tenuti a condurre accertamenti per gli utenti che hanno già dimostrato di aver raggiunto la soglia di età richiesta quando questi ultimi cercano di acquistare o accedere ad applicazioni software per cui è necessaria la stessa soglia di età o una soglia inferiore. I dati personali trattati in relazione a tali segnali dell'età dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario a tal fine e non dovrebbero essere utilizzati per altre finalità.

(53) Il termine "accertamento dell'età" è un termine generico che indica diversi metodi di accertamento dell'età, che comprendono sia la verifica dell'età che la stima dell'età. Al fine di garantire che i destinatari del servizio abbiano raggiunto l'età minima richiesta, o qualora il servizio consista in un servizio a misura di minore, i fornitori di servizi di social network online o di servizi di piattaforma per la condivisione di video rientranti nell'ambito di applicazione del posticipo dell'accesso dovrebbero attuare soluzioni adeguate di verifica dell'età al momento della creazione dell'account. Per agevolare la conformità e promuovere un approccio affidabile, interoperabile e rispettoso della vita privata alla verifica dell'età in tutta l'Unione, i fornitori dovrebbero utilizzare esclusivamente soluzioni dell'UE di verifica dell'età basate su un attestato dell'UE comprovante l'età che siano stati certificati conformi ai requisiti del regime dell'UE di verifica dell'età istituito dalla raccomandazione (UE) 2026/1035 della Commissione e che figurano nell'elenco dell'UE di soluzioni dell'UE di verifica e nell'elenco dell'UE di fornitori di attestati dell'UE comprovanti l'età. La soluzione dell'UE di verifica dell'età su cui si basano i fornitori dovrebbe essere fornita da un terzo indipendente. Le norme e i criteri necessari per una verifica altamente efficace dell'età sono stabiliti nel

regime dell'UE di verifica dell'età e si dovrebbe considerare che qualsiasi terzo certificato conforme a tale regime fornisca prove valide dell'età. Al fine di garantire il massimo livello di tutela della vita privata, sicurezza, accuratezza, affidabilità e non invasività, per i fornitori di attestati comprovanti l'età e di soluzioni di verifica dell'età le uniche soluzioni di verifica dell'età ritenute conformi agli obblighi di cui al regolamento ai fini della valutazione dell'età sono le soluzioni dell'UE di verifica dell'età e gli attestati dell'UE comprovanti l'età. Tali soluzioni dell'UE di verifica dell'età e tali attestati dell'UE comprovanti l'età dovrebbero soddisfare i requisiti del regime dell'UE di verifica dell'età, come il ricorso alla dimostrazione a conoscenza zero, per impedire il tracciamento dell'identità e la correlabilità online. Una volta stabilito che soddisfano tali requisiti, e una volta notificati in tal senso dagli Stati membri, i fornitori degli attestati comprovanti l'età e della soluzione di verifica dell'età dovrebbero figurare nell'elenco dell'UE di attestati comprovanti l'età e nell'elenco dell'UE di soluzioni dell'UE di verifica dell'età.

(54) Ai fini del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza fin dalla progettazione di cui al capo III, i fornitori dovrebbero inoltre essere autorizzati a utilizzare soluzioni di accertamento dell'età alternative alla verifica dell'età, se tali soluzioni offrono un elevato livello di accuratezza, affidabilità, sicurezza, robustezza, non invasività, tutela della vita privata e non discriminazione.

(55) Qualora ritengano che l'esito dell'accertamento dell'età non sia corretto, i destinatari dei servizi e dei sistemi di cui ai paragrafi 1 e 4 dovrebbero avere accesso a un efficace meccanismo interno di gestione dei reclami. Tale meccanismo dovrebbe consentire la presentazione di reclami per via elettronica e gratuitamente e dovrebbe essere facilmente accessibile e di facile utilizzo. Al fine di garantire mezzi di ricorso efficaci, i fornitori dovrebbero gestire tali reclami con diligenza, imparzialità e senza indebito ritardo. Qualora un fornitore di un sistema operativo abbia ottenuto, conformemente al presente regolamento, un segnale dell'età di un utente, tale fornitore dovrebbe, con il consenso dell'utente, consentire la condivisione di tale segnale dell'età con i fornitori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento quando necessario per il rispetto del presente regolamento. Ciò non dovrebbe comportare il trattamento di dati aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari ai fini del rispetto del presente regolamento. Tale obbligo per i fornitori di sistemi operativi non dovrebbe pregiudicare gli obblighi per i fornitori di valutare e verificare l'età al fine di accertare che il segnale dell'età sia stato ottenuto conformemente agli obblighi di cui al presente regolamento.

(56) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regime dell'UE di verifica dell'età in tutta l'Unione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le specifiche necessarie su cui basare il funzionamento del regime dell'UE di verifica dell'età, comprese le procedure mediante le quali le autorità pubbliche dimostrano e valutano la conformità delle soluzioni dell'UE di verifica dell'età e degli attestati dell'UE comprovanti l'età.

(57) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione di soluzioni alternative di accertamento dell'età, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento specificando i requisiti e le specifiche necessari a garantire che una soluzione di accertamento dell'età raggiunga un elevato livello di accuratezza, affidabilità, sicurezza, robustezza, non invasività, tutela della vita privata e non discriminazione e specificando i requisiti necessari per garantire la condivisione sicura, rispettosa della vita privata e interoperabile dei segnali dell'età.

(58) Ai fini dell'esercizio efficace della possibilità di creare un account genitoriale a beneficio di un minore e dell'uso efficace degli strumenti per i tutori a norma del presente regolamento, gli adulti con responsabilità genitoriale devono avere accesso ai mezzi necessari per dimostrare tale responsabilità genitoriale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a istituire almeno un mezzo elettronico che tuteli la vita privata mediante il quale un tutore può ottenere e presentare un attestato di responsabilità genitoriale nei confronti di un minore. Nel fare ciò, gli Stati membri dovrebbero garantire che tale mezzo sia basato su fonti autentiche stabilite a norma del diritto nazionale, sia gratuito per il tutore e non comporti il fatto di rendere accessibili ai fornitori o al pubblico informazioni sulla responsabilità genitoriale che vadano oltre la conferma dell'esistenza della responsabilità genitoriale. Tali mezzi elettronici che tutelano la vita privata dovrebbero essere effettivamente accessibili a tutti i tutori e i minori residenti nel loro territorio, comprese le persone con disabilità, le persone con accesso o competenze digitali limitati e le persone in situazioni di vulnerabilità, quali le famiglie di rifugiati e sfollati.

(59) Nessun minore dovrebbe essere privato della protezione di cui al presente regolamento, e nessun tutore dovrebbe essere privato dei mezzi per esercitarla, a causa della situazione amministrativa, sociale o di residenza della famiglia in questione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che gli attestati di responsabilità genitoriale possano essere ottenuti anche dalle famiglie le cui circostanze non si riflettono nei documenti standard di stato civile, comprese le famiglie di rifugiati e sfollati e i tutori legalmente designati di minori non accompagnati, sulla base di decisioni o attestati rilasciati dalle autorità competenti.

(60) Ai fini di un'efficace verifica dell'età in tutta l'Unione, i destinatari del servizio devono avere accesso a mezzi adeguati per ottenere attestati comprovanti l'età. In caso di indisponibilità di attestati comprovanti l'età, ai destinatari del servizio è impedito l'accesso ai servizi per il solo fatto che non hanno accesso a un mezzo di verifica dell'età. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire la disponibilità nel loro territorio di diversi mezzi per ottenere gli attestati comprovanti l'età, ad esempio attraverso carte d'identità e passaporti biometrici, regimi di identità digitale, applicazioni di terzi o verifica dell'età di persona. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali mezzi per ottenere un attestato comprovante l'età consentano ai destinatari di dimostrare il rispetto della soglia di età di cui al presente regolamento. Dovrebbero essere inclusi gli attestati comprovanti l'età per i minori più giovani. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che sia disponibile una soluzione dell'UE di verifica dell'età a titolo gratuito. Gli Stati membri dovrebbero designare autorità pubbliche ai fini della certificazione delle soluzioni dell'UE di verifica dell'età e degli attestati dell'UE comprovanti l'età. A tal fine gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche designate nei rispettivi territori, unitamente a eventuali modifiche successive, e la Commissione dovrebbe rendere pubbliche tali informazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre notificare alla Commissione, senza indebito ritardo, le soluzioni dell'UE di verifica dell'età e gli attestati dell'UE comprovanti l'età certificati conformi ai requisiti del regime dell'UE di verifica dell'età, unitamente al corrispondente certificato di conformità, nonché qualsiasi eventuale sospensione o ritiro di un certificato che abbia luogo successivamente. Al fine di garantire l'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, le soluzioni dell'UE di verifica dell'età o gli attestati dell'UE comprovanti l'età che siano stati certificati e inclusi negli elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, dovrebbero essere riconosciuti da tutti gli Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto limitare o ostacolare l'uso nel loro territorio

di una soluzione dell'UE di verifica dell'età che sia già stata inclusa in tale elenco mediante la nomina da parte di un altro Stato membro.

(61) I requisiti di età stabiliti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi efficacemente sia agli account nuovi che a quelli esistenti. I fornitori di servizi e sistemi soggetti all'età minima dovrebbero pertanto stabilire, entro un periodo di tempo adeguato, se i destinatari dei servizi o gli utenti dei sistemi che detengono account esistenti abbiano raggiunto l'età minima applicabile. I fornitori non dovrebbero essere tenuti a effettuare una nuova verifica dell'età se possono stabilire con un elevato grado di sicurezza che l'età minima applicabile è già stata raggiunta, anche, se del caso, sulla base della data di creazione dell'account esistente. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi nei casi in cui i fornitori sono tenuti a valutare l'età per distinguere gli adulti dai minori ai fini della determinazione della responsabilità genitoriale, e affinché i fornitori di negozi di applicazioni software impediscano ai minori di acquistare o accedere ad applicazioni inadatte alla loro età oppure, ai sensi del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale adottato in conformità del diritto dell'Unione, ad applicazioni soggette a restrizioni di età. Tale approccio mira a evitare di imporre a tutti i destinatari del servizio di sottoporsi a una verifica dell'età o a un accertamento dell'età se vi è già un elevato grado di sicurezza nel fatto che un utente sia un adulto, ad esempio sulla base di informazioni affidabili quali i dati di una carta di credito legittimamente acquisiti in precedenza. Tale fiducia elevata dovrebbe basarsi sulle prestazioni attese nella pratica sull'intera base di utenti. Al fine di agevolare una supervisione efficace dell'attuazione di tali obblighi da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, tali fornitori dovrebbero stabilire in anticipo in che modo intendono conformarsi a tali obblighi per quanto riguarda gli account esistenti e, se del caso, in che modo intendono avvalersi delle pertinenti eccezioni.

(62) Al fine di garantire che gli account esistenti siano resi conformi agli obblighi in materia di età minima, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero presentare all'autorità competente, prima della scadenza del periodo di sei mesi, un piano di attuazione dettagliato che corrobori l'elevato grado di fiducia richiesto. A tal fine, il piano dovrebbe prevedere una descrizione schematica dell'intero iter procedurale applicato per determinare l'età degli utenti esistenti, unitamente a un chiaro resoconto di ciascuno strumento tecnico o ciascuna misura e delle norme decisionali sottostanti. Se del caso, il piano dovrebbe essere suffragato da prove solide sulle prestazioni in circostanze reali derivanti da un campione statisticamente rappresentativo dell'intera base di utenti, la cui rappresentatività rispetto ai pertinenti segnali dell'età dovrebbe essere dimostrata, e dovrebbe essere caratterizzato da accuratezza, precisione e richiamo ("recall") per i destinatari minorenni e contenere una matrice di confusione completa con fasce d'età dettagliate, unitamente a una descrizione delle modalità di ottenimento del campione e delle etichette relative alle fasce di età. Se si ammette una deroga basata sull'anno di creazione dell'account, il piano dovrebbe inoltre fornire prove empiriche, e l'affidabilità statistica, del fatto che questo singolo segnale sia sufficiente per dedurre che l'utente ha raggiunto l'età minima applicabile. Il piano dovrebbe inoltre illustrare in che modo il fornitore monitorerà il conseguimento delle prestazioni attese, ad esempio attraverso un audit successivo all'attuazione. Il piano dovrebbe infine dimostrare che le misure proposte rispettano i principi generali di accertamento dell'età di cui al presente regolamento, tra cui accuratezza, affidabilità, sicurezza, robustezza, non invasività, tutela della vita privata e non discriminazione.

(63) Riconoscendo che una protezione efficace dei minori richiede non solo misure normative, ma anche sensibilizzazione, istruzione e responsabilizzazione, gli Stati membri dovrebbero definire strategie nazionali sulla base della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+)", dell'11 maggio 2022, e della relativa rete di centri per un'internet più sicura, che prevede attività di sensibilizzazione, linee telefoniche di assistenza a sostegno di minori, tutori ed educatori e linee telefoniche per la segnalazione di presunti contenuti illegali. In particolare gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo delle competenze di alfabetizzazione digitale dei minori affinché, al raggiungimento dell'età minima, questi ultimi siano in grado di comprendere i rischi dell'ambiente online oggetto del presente regolamento, di utilizzare i servizi e i sistemi digitali in modo sicuro e critico e di fare un uso consapevole delle protezioni, delle impostazioni e degli strumenti che devono essere messi a disposizione dai fornitori. I minori e i loro tutori dovrebbero avere un accesso facile, gratuito e riservato a livello nazionale a canali attraverso i quali i minori possono chiedere assistenza in relazione ai danni oggetto del presente regolamento, compresi i contatti indesiderati e il bullismo online, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione contro il bullismo online "Più sicuri online, più forti insieme"" del 10 febbraio 2026. Tali canali dovrebbero integrare gli strumenti di segnalazione e sostegno forniti a norma del presente regolamento, consentire un'assistenza rapida e indirizzare i minori verso ulteriori fonti di sostegno disponibili a livello nazionale. Dovrebbe essere possibile sostenere tali attività, comprese quelle svolte dai centri per un'internet più sicura, mediante finanziamenti dell'Unione resi disponibili nell'ambito dei pertinenti programmi e strumenti dell'Unione previsti dal quadro finanziario pluriennale, quali i piani di partenariato nazionale e regionale. Al fine di sostenere un'attuazione efficace, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le misure adottate e la Commissione dovrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

(64) Il presente regolamento dovrebbe specificare alcune disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065. Al fine di garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci del presente regolamento, è opportuno applicare il capo IV del regolamento (UE) 2022/2065 nella misura in cui le disposizioni pertinenti disciplinano i fornitori di servizi intermediari che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. La Commissione dovrebbe disporre di poteri esclusivi di vigilanza e applicazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento che si applicano ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065.

(65) Analogamente, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire la coerenza con il quadro orizzontale esistente applicabile ai sistemi di IA a norma del regolamento (UE) 2024/1689, l'applicazione degli obblighi specifici in materia di sicurezza previsti dal presente regolamento per i compagni IA e i chatbot conversazionali generali dovrebbe basarsi sul quadro e sulle procedure di controllo ed esecuzione di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

(66) I fornitori di giochi online che sono piattaforme di videogiochi sono soggetti alla struttura di vigilanza e applicazione a norma del regolamento (UE) 2022/2065. Al fine di garantire la coerenza con l'applicazione a norma del presente regolamento, l'autorità

competente responsabile della vigilanza sui fornitori di giochi online che sono videogiochi dovrebbe essere un'autorità competente dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore.

(67) Allo scopo di garantire la certezza del diritto e un'applicazione coerente in tutta l'Unione ed evitare la frammentazione del mercato interno derivante da interpretazioni nazionali divergenti, le autorità degli Stati membri non dovrebbero adottare decisioni in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione, i coordinatori dei servizi digitali e le autorità competenti, se del caso, dovrebbero operare in stretta collaborazione e coordinare le loro azioni di applicazione delle norme al fine di garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare del presente regolamento, da un lato, e dei regolamenti (UE) 2022/2065 e (UE) 2024/1689, dall'altro, anche avvalendosi dei meccanismi di cooperazione e coerenza di cui al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065.

(68) La Commissione dovrebbe mirare ad adottare una decisione definitiva entro 90 giorni dall'avvio del procedimento per presunte violazioni del presente regolamento. Dovrebbe inoltre comunicare le sue constatazioni preliminari al fornitore interessato entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

(69) La Commissione dovrebbe essere dotata di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento. Al fine di garantire la disponibilità delle risorse necessarie per un'adeguata vigilanza a livello dell'Unione a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe addebitare un contributo annuale per le attività di vigilanza, il cui livello dovrebbe essere stabilito su base annuale, ai fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di negozi di applicazioni software e di compagni IA e chatbot conversazionali generali, sulla cui conformità ai capi da II a V del presente regolamento la Commissione ha la competenza di vigilare, e che sono designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065. Il contributo annuale per le attività di vigilanza richiesto per l'applicazione del presente regolamento nei confronti di tali fornitori dovrebbe essere integrato nel contributo per le attività di vigilanza addebitato a tali fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2065. Analogamente a tale contributo per le attività di vigilanza, le entrate con destinazione specifica esterne derivanti dal contributo annuale per le attività di vigilanza a norma del presente regolamento dovrebbero coprire risorse umane supplementari in seno alla Commissione, compresi funzionari, agenti contrattuali ed esperti nazionali. Infine il massimale del contributo per le attività di vigilanza introdotto nel presente regolamento dovrebbe essere considerato congiuntamente al massimale di cui al regolamento (UE) 2022/2065 e dovrebbe garantire che le risorse complessive della Commissione siano sufficienti per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2022/2065.

(70) L'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza a norma del presente regolamento dovrebbe includere i costi relativi all'esercizio da parte della Commissione dei poteri e dei compiti specifici di vigilanza, monitoraggio, indagine e applicazione nei confronti dei fornitori di piattaforme online e motori di ricerca di dimensioni molto grandi contemplati dal presente regolamento. In particolare dovrebbe includere i costi relativi all'istituzione, alla manutenzione e al funzionamento del regime dell'UE di verifica dell'età, compresi i finanziamenti per le attività relative alla diffusione in tutta l'UE della soluzione dell'UE di verifica dell'età e allo sviluppo

di competenze e capacità a norma dell'articolo 36. Il singolo contributo annuale per le attività di vigilanza non dovrebbe tuttavia superare, per ciascun fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi, un massimale complessivo che tenga conto della capacità economica del fornitore del servizio o dei servizi designati.

(71) Nell'addebitare il contributo annuale per le attività di vigilanza a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe applicare le norme e i principi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2065.

(72) Vista l'importanza della protezione dei minori, la Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, dovrebbe sviluppare le competenze e le capacità dell'Unione per quanto riguarda la vigilanza dei servizi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(73) Dato l'impatto significativo sulla protezione dei minori esercitato dai servizi e dai sistemi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, un numero considerevole di minori che utilizzano i servizi o i sistemi in diversi Stati membri può essere colpito rapidamente e gravemente e subire danni sostanziali nel caso in cui i fornitori non garantiscano un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione e non rispettino gli obblighi specifici ad essi applicabili, inadempienze che possono anche essere particolarmente complesse da individuare e da affrontare tempestivamente. La Commissione, in cooperazione con le autorità competenti, dovrebbe sviluppare le competenze e le capacità dell'Unione, anche istituendo reti di condivisione delle conoscenze, al fine di rispondere rapidamente a tali incidenti che pregiudicano la protezione dei minori. Tali incidenti dovrebbero essere intesi come situazioni in rapida evoluzione, aventi una dimensione online e un possibile legame con l'ambito di applicazione del presente regolamento, che si verificano all'interno o all'esterno dell'UE, incidono gravemente e negativamente su tutela della vita privata, sicurezza, protezione o salute e benessere dei minori che utilizzano il servizio nell'Unione, e richiedono una risposta tempestiva, ad esempio le sfide pericolose o dannose che circolano tra i minori e che comportano un rischio nell'immediato. La Commissione dovrebbe pertanto poter coordinare le competenze e le risorse delle autorità competenti e avvalersene, ad esempio analizzando, su base permanente o temporanea, tendenze o questioni specifiche che emergono in relazione a tali situazioni in rapida evoluzione che incidono su salute, benessere, tutela della vita privata, sicurezza e protezione dei minori. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con la Commissione per sviluppare tali capacità, se del caso anche tramite il distacco di personale, e per contribuire alla creazione di una capacità di vigilanza comune dell'Unione, nonché di un accordo amministrativo che definisce procedure volte ad agevolare una risposta rapida in caso di incidenti che pregiudichino la protezione dei minori. Gli Stati membri dovrebbero stabilire livelli minimi di preparazione per le autorità nazionali al fine di garantire canali di comunicazione regolari tra le autorità nazionali competenti e i terzi interessati, nonché mappare i protocolli di reazione agli incidenti a livello nazionale, se del caso.

(74) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, compresi i diritti dei minori, e i diritti fondamentali che fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti fondamentali, tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare sancito dall'articolo 7 della Carta, alla protezione dei dati di carattere personale sancito dall'articolo 8 della Carta, alla libertà di espressione e d'informazione, inclusi la libertà dei media e il loro pluralismo, sanciti dall'articolo 11 della Carta, alla non discriminazione sancito

dall'articolo 21 della Carta e al rispetto dei diritti del minore sancito dall'articolo 24 della Carta. Nell'esercitare i poteri stabiliti nel presente regolamento, tutte le autorità pubbliche coinvolte dovrebbero pervenire, nelle situazioni di conflitto tra i pertinenti diritti fondamentali, a un giusto equilibrio tra i diritti in questione, conformemente al principio di proporzionalità.

(75) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire al buon funzionamento del mercato interno e garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, che da soli non possono ottenere l'armonizzazione e la cooperazione necessarie, ma, a motivo dell'ambito di applicazione territoriale e soggettivo, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(76) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [DATA],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno e garantisce un elevato livello di protezione dei minori online nell'Unione stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro e responsabilizzante per i minori, compreso il principio della protezione dei consumatori. Esso specifica e integra il regolamento (UE) 2022/2065 e integra il regolamento (UE) 2024/1689. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

a) un'età minima armonizzata per la creazione di account con servizi di social network online e servizi di piattaforma per la condivisione di video;

b) requisiti di sicurezza armonizzati per i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, le piattaforme di videogiochi e i negozi di applicazioni software e requisiti di sicurezza armonizzati per proteggere i minori online per i videogiochi, i compagni IA e i chatbot conversazionali generali;

c) regole armonizzate in materia di accertamento dell'età online.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai fornitori dei seguenti servizi o sistemi accessibili ai minori:

 a) servizi di social network online;

 b) servizi di piattaforma per la condivisione di video;

 c) negozi di applicazioni software;

 d) giochi online;

e) sistemi operativi;

f) compagni IA;

g) chatbot conversazionali generali.

2. Per i servizi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), il presente regolamento si applica ai fornitori di servizi, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, che offrano tali servizi a destinatari del servizio stabiliti o situati nell'Unione.

3. Per i sistemi di IA di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), il presente regolamento si applica ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio tali sistemi di IA nell'Unione, indipendentemente dal luogo in cui tali fornitori sono stabiliti o situati.

4. Il presente regolamento non si applica ai fornitori di:

a) enciclopedie online senza scopo di lucro;

b) archivi didattici e scientifici senza scopo di lucro;

c) servizi e sistemi progettati per scopi principalmente didattici e gestiti da istituti o organizzazioni di istruzione, o per loro conto;

d) piattaforme open source di sviluppo e condivisione di software, a meno che la piattaforma stessa non costituisca un sistema di IA che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento o del regolamento (UE) 2024/1689;

e) servizi e sistemi specificamente sviluppati e gestiti esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo scientifici;

f) servizi e sistemi progettati, sviluppati e gestiti da autorità pubbliche e ad uso esclusivo di tali autorità pubbliche o per loro conto.

5. Se giustificato alla luce dei rischi potenziali posti da un servizio o da un sistema nei confronti della tutela della vita privata, della sicurezza e della protezione dei minori, o se un servizio o un sistema presenta un rischio equivalente o inferiore ai rischi posti dai servizi o dai sistemi già menzionati al paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 al fine di modificare il paragrafo 4 del presente articolo per aggiungere altri tipi di servizi o sistemi all'elenco dei servizi o sistemi esentati o per cancellare servizi o sistemi da tale elenco.

6. I fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di piattaforme di videogiochi soggetti all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 che rispettano gli obblighi di cui al presente regolamento sono considerati conformi a tale articolo per le materie disciplinate dal presente regolamento, anche per quanto riguarda i sistemi di IA che costituiscono una funzionalità delle piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 nella fornitura di tale servizio.

7. Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano ulteriori aspetti della fornitura di servizi intermediari e dalla legislazione dell'Unione applicabile ai sistemi di IA nel mercato interno, compresi:

a) la direttiva 2010/13/UE[8];

b) il diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, comprese le direttive 2005/29/CE, 2011/83/UE e (UE) 2019/770, la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e i regolamenti (UE) 2019/1020, (UE) 2023/988 e (UE) 2024/1689;

c) il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE;

d) la direttiva (UE) 2024/1385[9].

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di "piattaforma online", "destinatario del servizio", "interfaccia online" e "sistema di raccomandazione" di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2065.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di "servizio di social network online", "servizio di piattaforma per la condivisione di video" e "negozio di applicazioni software" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/1925. Tali servizi sono considerati una "piattaforma online" ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 ai fini del presente regolamento.

3. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di "sistema di IA" e "sistema di IA per finalità generali" di cui al regolamento (UE) 2024/1689; la definizione di "fornitore" di cui all'articolo 3, punto 3), di tale regolamento si applica ai sistemi di IA disciplinati dal presente regolamento.

4. Ai fini del presente regolamento, si applica la definizione di "sistema operativo" di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/1925.

5. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:

a) "minore": persona fisica di età inferiore ai 18 anni;

b) "tutore": la persona che esercita la responsabilità genitoriale su un minore ai sensi del diritto nazionale applicabile;

c) "compagno IA": sistema di IA, compreso un sistema di IA per finalità generali, che consente interazioni durature e personalizzate o di compagnia, e che simula o facilita una relazione sociale, emotiva o interpersonale con l'utente;

d) "chatbot conversazionale generale": sistema di IA per finalità generali con funzionalità conversazionali generali per l'interazione diretta con gli utenti, in grado di fornire assistenza per vari ambiti e compiti; tale definizione esclude i sistemi di IA la cui funzionalità conversazionale è limitata a un servizio specializzato, a un compito o a un insieme predefinito di funzioni, compresi i servizi specializzati per l'assistenza ai clienti, le operazioni commerciali, il

[8] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi ("direttiva sui servizi di media audiovisivi") (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj).

[9] Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj).

supporto tecnico e le applicazioni di IA transazionali, didattiche, industriali, per il reperimento di informazioni o di produzione;

e) "giochi online": videogioco o piattaforma di videogiochi;

f) "videogioco": servizio della società dell'informazione quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che consente ai destinatari del servizio di interagire, mediante un'applicazione accessibile localmente o a distanza, anche mediante l'uso di un supporto durevole, e che comporta l'interazione con un'interfaccia utente o un dispositivo di input per generare un feedback visivo da un dispositivo di visualizzazione in un ambiente simulato a fini di gioco o intrattenimento;

g) "piattaforma di videogiochi": "piattaforma online" quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, che comporta l'interazione con un'interfaccia utente o un dispositivo di input per generare un feedback visivo da un dispositivo di visualizzazione in un ambiente simulato [a fini ludici o di intrattenimento];

h) "verifica dell'età": processo o sistema per stabilire, con un elevato grado di certezza, se il destinatario o l'utente di un sistema del servizio abbia raggiunto una determinata età o soglia di età, sulla base di informazioni ricavate da documenti di identificazione o da altre fonti di identificazione affidabili e verificate;

i) "accertamento dell'età": l'insieme dei metodi che possono essere utilizzati per determinare, stimare o verificare l'età di una persona fisica, che comprende la stima e la verifica dell'età ed esclude l'autodichiarazione da parte dei destinatari del servizio;

j) "segnale dell'età": qualsiasi dato, attributo, token, credenziale o altra informazione fornita, trasmessa o generata al fine di stabilire, verificare o dimostrare una specifica età, soglia di età o fascia di età di una persona;

k) "soluzione dell'UE di verifica dell'età": soluzione di verifica dell'età che soddisfa i requisiti del regime dell'UE di verifica dell'età ed è certificata da un'autorità pubblica e inclusa nell'elenco dell'UE delle soluzioni dell'UE di verifica dell'età previa notifica da parte di uno Stato membro;

l) "elenco dell'UE di fornitori di attestati dell'UE comprovanti l'età": l'elenco stabilito e pubblicato dalla Commissione dei fornitori che rilasciano attestati dell'UE comprovanti l'età;

m) "elenco dell'UE di soluzioni dell'UE di verifica dell'età": l'elenco stabilito e pubblicato dalla Commissione delle soluzioni dell'UE di verifica dell'età certificate conformi al regime dell'UE di verifica dell'età e notificate dagli Stati membri;

n) "regime dell'UE di verifica dell'età": regime per gli attestati di attributi quale definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 della Commissione con le norme applicabili ai fornitori di soluzioni dell'UE di verifica dell'età e di attestati dell'UE comprovanti l'età, la loro approvazione e inclusione nell'elenco dell'UE dei fornitori di attestati dell'UE comprovanti l'età e la certificazione delle soluzioni dell'UE di verifica dell'età per la loro inclusione nell'elenco dell'UE delle soluzioni dell'UE di verifica dell'età;

o) "attestato comprovante l'età": attestato elettronico di attributi, quale definito all'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) n. 910/2014, che consente l'autenticazione del raggiungimento di una determinata età, soglia di età o fascia di età da parte del suo titolare;

p) "strumenti per i tutori": software, caratteristiche, funzionalità o applicazioni progettati per aiutare i tutori ad accompagnare l'attività online dei minori al fine di garantirne la tutela della vita privata, la sicurezza e il benessere.

Articolo 4 - Antielusione

I fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi online, di negozi di applicazioni software, di sistemi operativi, di compagni IA e di chatbot conversazionali generali:

a) non adottano comportamenti che pregiudichino l'effettivo rispetto dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di comportamenti di natura contrattuale, commerciale o tecnica, o di qualsiasi altra natura, o che consistano nell'utilizzo di tecniche comportamentali o di progettazione di interfacce;

b) non compiono consapevolmente e deliberatamente altre azioni aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere i rispettivi obblighi a norma del presente regolamento al fine di evitare di rispettare tali obblighi.

Articolo 5 - Notifica e revisione indipendente dei piani di conformità

1. Entro 4 mesi dalla notifica della decisione che li designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video che sono stati designati come piattaforma online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 notificano alla Commissione un piano di conformità che descrive dettagliatamente il rispetto degli obblighi di cui ai capi da II a V del presente regolamento.

 Per i fornitori di cui al primo comma già designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065, tale notifica avviene entro 30 giorni dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento.

 L'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 si applica mutatis mutandis ai documenti giustificativi di tali notifiche.

2. Al fine di consentire alla Commissione di valutare il rispetto degli obblighi di cui ai capi da II a V da parte dei fornitori di cui al paragrafo 1, questi ultimi commissionano a uno o più revisori indipendenti una revisione, a proprie spese, del piano di conformità notificato a norma del paragrafo 1. I revisori indipendenti, o gli esperti di cui si avvalgono, dispongono di una comprovata esperienza nei seguenti settori pertinenti per la protezione dei minori:

 a) tutela e diritti del minore;

 b) medicina pediatrica e psichiatria infantile;

 c) scienza dello sviluppo;

d) accertamento dell'età;

e) progettazione di interfacce online e sistemi di raccomandazione;

f) protezione e sicurezza dei dati.

3. L'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2022/2065 si applica mutatis mutandis alle revisioni effettuate a norma del presente articolo e ai revisori indipendenti e agli eventuali esperti di cui si avvalgono. I costi della revisione sono a carico del fornitore interessato. Tali costi non superano le tariffe di mercato per valutazioni comparabili da parte dei revisori.

I fornitori di cui al paragrafo 1 collaborano con i revisori indipendenti e forniscono loro l'accesso a tutte le informazioni, i dati, i documenti e il personale pertinenti per l'effettuazione della revisione.

I fornitori garantiscono che non attueranno azioni negative nei confronti dei dipendenti o dei contraenti che hanno comunicato con il revisore indipendente.

4. I revisori indipendenti incaricati dal fornitore a norma del paragrafo 2:

a) valutano i piani di conformità presentati dai fornitori a norma del paragrafo 1 alla luce degli obblighi di cui ai capi da II a V;

b) trasmettono un progetto di relazione al fornitore, che può presentare osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento;

c) presentano, contemporaneamente alla Commissione e al fornitore, una relazione finale, tenendo conto delle eventuali osservazioni ricevute a norma della lettera b), entro due mesi dal ricevimento del piano di conformità, individuando le eventuali carenze nelle misure di conformità ivi descritte.

5. Il fornitore interessato pubblica, senza indebito ritardo dopo il suo ricevimento, una sintesi della relazione finale di cui al paragrafo 4, lettera c), che non contiene informazioni riservate.

6. Se, mediante decisione basata sulla relazione finale di cui al paragrafo 4, lettera c), la Commissione conclude che il piano di conformità contiene carenze, il fornitore interessato presenta alla Commissione e al revisore indipendente, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione contenente la decisione della Commissione, un piano d'azione correttivo in cui indica una o più misure correttive per ciascuna carenza individuata.

Il fornitore indica inoltre un periodo ragionevole, non superiore a 60 giorni, per l'attuazione di ciascuna misura correttiva del piano d'azione correttivo.

Il revisore indipendente verifica l'attuazione delle misure correttive e riferisce in merito alla Commissione e al fornitore interessato.

7. Nel valutare il rispetto degli obblighi di cui ai capi da II a V del presente regolamento da parte dei fornitori di cui al paragrafo 1, la Commissione è autorizzata a tenere conto del piano di conformità di cui al paragrafo 1, della relazione finale di cui al paragrafo 4, lettera c), e delle eventuali misure correttive comunicate a norma del paragrafo 6 o di qualsiasi altra informazione che la Commissione possa ritenere pertinente.

8. Né la relazione finale di cui al paragrafo 4, lettera c), né le azioni o l'assenza di azioni della Commissione in relazione a tale relazione finale o al piano di conformità costituiscono una constatazione del rispetto degli obblighi di cui ai capi da II a V del

presente regolamento, o limitano i poteri della Commissione a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) 2022/2065.

9. Dopo la prima notifica a norma del paragrafo 1, i fornitori riferiscono annualmente in merito al rispetto degli obblighi di cui ai capi da II a V del presente regolamento nell'ambito delle loro valutazioni annuali del rischio effettuate a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065.

 Il rispetto degli obblighi di cui ai capi da II a V del presente regolamento è contemplato nelle revisioni indipendenti effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2065.

10. Il presente articolo lascia impregiudicati i poteri della Commissione a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2022/2065, compreso il potere di adottare misure provvisorie.

11. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modelli e metodologie per le revisioni effettuate a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39.

CAPO II - POSTICIPAZIONE DELLA CREAZIONE E DELL'UTILIZZO DI ACCOUNT PER I MINORI SUI SERVIZI DI SOCIAL NETWORK ONLINE E I SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO

SEZIONE I - Posticipazione dell'accesso per i minori

Articolo 6 - Posticipazione della creazione e dell'utilizzo di account

1. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video non consentono a una persona fisica di età inferiore ai 15 anni di creare un account presso tale servizio o di accedere a tale servizio mediante un account creato per tale persona o ad essa attribuito qualora il servizio rappresenti un rischio per la tutela della vita privata, la sicurezza o la protezione di un minore di età inferiore ai 15 anni.

 Si ritiene che un servizio rappresenti un rischio per la tutela della vita privata, la sicurezza o la protezione dei minori di età inferiore ai 15 anni se soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:

 d) consente ai destinatari che accedono al servizio attraverso un account di trasmettere contenuti in tempo reale a un numero indeterminato di altri destinatari del servizio, anche attraverso la diretta streaming di contenuti audiovisivi;

 e) consente ai destinatari che accedono al servizio attraverso un account di contattare, comunicare e interagire in altro modo con altri destinatari del servizio che non fanno parte delle connessioni o degli abbonamenti preesistenti del destinatario;

 f) utilizza un sistema di raccomandazione basato sulla profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;

 g) utilizza un sistema di raccomandazione che, ai destinatari che accedono al servizio attraverso un account, suggerisce o dà priorità a informazioni o a

suggerimenti di contatti che non provengono da una delle connessioni o degli abbonamenti preesistenti del destinatario;

h) impiega o presenta funzionalità, caratteristiche o progettazioni di interfaccia che sono intese a consentire, o che si può ragionevolmente prevedere che consentano, un consumo ininterrotto di contenuti, che incentivano le interazioni con il servizio, con i contenuti o con altri destinatari del servizio, o che trasmettono notifiche automatizzate concepite per indurre l'utente ad avviare o riprendere l'uso del servizio.

2. In deroga al paragrafo 1, i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video possono consentire ai tutori di creare account con caratteristiche limitate per i minori di età superiore ai 13 anni e inferiore ai 15 anni, in modo che questi ultimi possano accedere al servizio mediante tale account limitato. Tali account soddisfano almeno le seguenti condizioni:

a) gli strumenti per i tutori di cui all'articolo 20 sono sempre attivati;

b) i tutori possono fissare un limite di tempo massimo giornaliero, non superiore a un'ora al giorno, per l'accesso al servizio o al sistema attraverso tale account;

c) i tutori possono approvare preventivamente potenziali nuovi contatti e fissare un limite massimo al numero di altri destinatari o utenti nei contatti dell'account.

3. Quando crea un account per un minore a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il fornitore di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video adotta misure per stabilire se la persona che crea l'account è il titolare della responsabilità genitoriale su tale minore conformemente all'articolo 26 e verifica che il destinatario del servizio abbia raggiunto l'età di 13 anni conformemente all'articolo 28, paragrafo 1.

4. I fornitori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo stabiliscono, entro 6 mesi dall'entrata in applicazione del presente regolamento, se i titolari di account esistenti utilizzati per accedere al loro servizio hanno un'età inferiore ai 15 anni. Se stabiliscono che vi sono titolari di account esistenti che hanno un'età inferiore ai 15 anni, i fornitori di servizi interessati disabilitano gli account dei destinatari o degli utenti del servizio per i quali è stato stabilito che sono minori di tale età o per i quali l'età non può essere stabilita.

5. Qualora i fornitori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 trattino dati personali a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, le disposizioni di cui al presente articolo dovrebbero applicarsi parallelamente ai limiti di età di cui all'articolo 8 di tale regolamento.

6. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 40, al fine di modificare il presente regolamento modificando e integrando le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per includervi nuove caratteristiche e funzionalità o modifiche di caratteristiche o funzionalità esistenti che presentano un rischio per la tutela della vita privata, la sicurezza e la protezione online dei minori equivalente ai rischi posti dalle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

SEZIONE II - Accesso controllato dal tutore per i minori di età inferiore ai 13 anni

Articolo 7 - Accesso controllato dal tutore per i minori di età inferiore ai 13 anni

1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video il cui servizio è specificamente progettato per minori di età inferiore ai 13 anni possono, in via eccezionale, consentire ai tutori di concedere ai minori di età inferiore ai 13 anni un accesso limitato al servizio tramite l'account del tutore, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

 a) tale accesso controllato dal tutore avviene esclusivamente tramite l'account del tutore; nessun account può essere creato per il minore o ad esso attribuito;

 b) tale accesso è consentito e controllato mediante gli strumenti per i tutori di cui all'articolo 20 o altre impostazioni di controllo parentale nell'account del tutore o sul dispositivo del tutore;

 c) il fornitore consente espressamente, nelle sue condizioni generali, l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni, specificando chiaramente la fascia di età dei minori per i quali l'accesso è consentito previa approvazione dei tutori;

 d) il prestatore ha effettuato e pubblicato, in almeno una lingua ufficiale di uno Stato membro e in una sezione accessibile al pubblico della sua interfaccia online, una valutazione dell'impatto del servizio, o delle parti pertinenti dello stesso, sui minori che rientrano nella fascia di età specificata, in cui valuta i rischi e dimostra, se del caso, in che modo tali rischi sono stati efficacemente attenuati tenendo conto delle pertinenti fasce di età. La conformità ai requisiti di cui al capo III non comporta automaticamente un'attenuazione efficace di tali rischi;

 e) il fornitore ha indicato, in modo chiaro e trasparente in una sezione accessibile al pubblico della sua interfaccia online, quali contenuti o comportamenti sono considerati non adeguati all'età o dannosi per la tutela della vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori della fascia di età specificata nell'ambito del servizio;

 f) l'accesso ai contenuti individuati a norma della lettera e) non è concesso ai minori di età inferiore ai 13 anni;

 g) le caratteristiche e le funzionalità disponibili sono adattate, e gradualmente adeguate, all'età del minore dichiarata a norma del paragrafo 4, lettera b);

 h) tutte le caratteristiche di personalizzazione e i sistemi di raccomandazione, nonché le funzionalità di ricerca di contenuti condivisi da altri destinatari del servizio, sono disattivati e non possono essere attivati, a meno che la valutazione di cui alla lettera d) dimostri che la loro attivazione è nell'interesse superiore del minore e non incide negativamente in alcun modo sulla tutela della sua vita privata e sulla sua sicurezza e protezione.

2. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come obbligo per il fornitore di consentire l'accesso di minori di età inferiore ai 13 anni, o come conferimento ai minori o ai tutori di un diritto di accesso a un servizio le cui condizioni generali non consentono tale accesso o in cui l'accesso al servizio è soggetto a un'età minima più elevata a norma del diritto dell'UE o del diritto nazionale in conformità del diritto dell'UE.

3. L'account attraverso il quale è fornito l'accesso controllato dal tutore a norma del paragrafo 1 è creato, registrato e detenuto esclusivamente dal tutore. Il minore che accede al servizio attraverso l'account del tutore non è parte del contratto con il

fornitore. Il fornitore adotta misure per stabilire che il tutore che consente l'accesso ai sensi del paragrafo 1 è il titolare della responsabilità genitoriale sul minore interessato, conformemente all'articolo 26.

4. La progettazione e il funzionamento dell'accesso controllato dal tutore fornito a norma del presente articolo non limitano in modo sproporzionato la tutela della vita privata del minore e ne sostengono l'autonomia e la capacità di autodeterminazione, in funzione dell'evoluzione delle sue capacità. L'accesso controllato dal tutore fornito a norma del presente articolo soddisfa come minimo le seguenti condizioni:

 a) gli strumenti per i tutori di cui all'articolo 20 sono attivati per impostazione predefinita;

 b) il tutore dichiara l'età del minore al quale è consentito l'accesso e tale accesso non è consentito ai minori di età inferiore ai 3 anni;

 c) il tutore può fissare una durata massima giornaliera non superiore all'ora dell'accesso da parte del minore;

 d) il tutore può controllare i contenuti visualizzati o raccomandati al minore, tenendo conto del suo diritto alla tutela della vita privata e considerando preminente l'interesse superiore del minore;

 e) il tutore può approvare, limitare e eliminare qualsiasi altro destinatario del servizio con cui il minore può interagire attraverso l'account del tutore;

 f) il tutore può sospendere l'accesso del minore in qualsiasi momento.

5. L'accesso controllato dal tutore a norma del presente articolo è disabilitato al raggiungimento del minore dell'età di 13 anni, da determinare sulla base dell'età dichiarata a norma del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo. Ciò non pregiudica la creazione di un account a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, qualora siano soddisfatte le condizioni di tale articolo.

6. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 al fine di modificare il presente regolamento per adeguare le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 agli sviluppi tecnologici e scientifici, qualora tali modifiche mantengano un livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione online del minore equivalente a quello garantito dalle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

CAPO III - SICUREZZA FIN DALLA PROGETTAZIONE

Sezione I - Obbligo generale in materia di sicurezza fin dalla progettazione

Articolo 8 - Obbligo generale in materia di sicurezza fin dalla progettazione

1. I fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi online, di compagni IA, di chatbot conversazionali generali e di negozi di applicazioni software, indipendentemente dal fatto che tali servizi o sistemi siano accessibili tramite un account, compresi i servizi e i sistemi accessibili tramite gli account di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 3, garantiscono un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori. I fornitori di tali servizi o sistemi progettano tali servizi e sistemi conformemente ai requisiti di cui al presente capo per impostazione predefinita e derogano a tali requisiti solo dopo aver accertato che il destinatario del servizio o l'utente del sistema è un adulto, avvalendosi dell'accertamento dell'età conformemente al capo V.

2. Il rispetto degli obblighi di cui al presente capo non pregiudica l'obbligo dei fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video di posticipare la creazione di account a norma dell'articolo 6 e non pregiudica l'obbligo dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video riguardante l'accesso controllato dal tutore per i minori, se del caso, a norma dell'articolo 7.

3. Qualora i fornitori di servizi di social network online o di servizi di piattaforma per la condivisione di video impieghino compagni IA o chatbot conversazionali generali come funzionalità nella fornitura di tali servizi, a tali sistemi di IA si applicano solo gli obblighi di cui alle sezioni III, V e VI.

SEZIONE II - Obblighi per i servizi di social network online e i servizi di piattaforma per la condivisione di video

Articolo 9 – Progettazione che crea dipendenza

1. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video non progettano, organizzano o gestiscono i loro servizi in modo inteso a incoraggiare, o che si può ragionevolmente prevedere che incoraggi, un uso compulsivo o eccessivo dei servizi di social network online e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video da parte dei minori.

2. Si ritiene che le seguenti caratteristiche incoraggino un uso compulsivo o eccessivo del servizio da parte dei minori ai sensi del paragrafo 1:

 a) il fatto di consentire la riproduzione automatica dei contenuti e il consumo ininterrotto di contenuti senza momenti di interruzione efficaci e regolari che consentano al minore di deliberare sulla propria volontà di consumare ulteriori contenuti;

 b) il fatto di minare la decisione del minore di interrompere l'uso del servizio o di non dare ai minori la possibilità di prendere tale decisione, ad esempio mediante notifiche che non derivano dall'interazione o dall'attività del minore nell'ambito del servizio o che non sono direttamente correlate a tale interazione o attività;

 c) il fatto di incentivare o ricompensare i minori per la condivisione di contenuti o la trasmissione in tempo reale di contenuti a un numero indeterminato di destinatari del servizio;

 d) il fatto di incentivare interazioni più frequenti o a intervalli regolari, anche attraverso penalità o la perdita di benefici in caso il minore non interagisca a intervalli di tempo regolari o specifici.

3. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video mettono in atto misure efficaci volte a garantire:

 a) che i minori accedano al loro servizio per un tempo limitato;

 b) che i minori possano interrompere l'uso del loro servizio.

 Tali misure sono concepite in modo da proteggere l'orario scolastico e le ore principali di sonno dei minori.

Articolo 10 - Sistemi di raccomandazione

1. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video che utilizzano sistemi di raccomandazione progettano il suggerimento delle informazioni e l'ottimizzazione dei sistemi di raccomandazione per i minori in modo da garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori.

2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video che si avvalgono di sistemi di raccomandazione provvedono affinché l'ottimizzazione del sistema di raccomandazione non abusi della vulnerabilità o dell'attenzione del minore e includa metriche di valutazione che rilevino i risultati in termini di qualità, sicurezza e salute mentale per i minori, adottando almeno le misure seguenti:

 a) nel suggerimento delle informazioni, garantire che i sistemi di raccomandazione diano priorità e maggior peso alle preferenze esplicite dichiarate dall'utente;

 b) disabilitare per impostazione predefinita la raccomandazione di informazioni suggerita dal sistema di raccomandazione in base a segnali impliciti basati sulle interazioni e derivanti dal comportamento online dei minori;

 c) garantire che i sistemi di raccomandazione non si basino sulla raccolta esterna al servizio di dati personali dei minori;

 d) garantire che i minori non siano esposti a informazioni suggerite dai sistemi di raccomandazione che possono rappresentare un rischio per la tutela della loro vita privata, la loro sicurezza e la loro protezione, compresi i casi in cui il rischio derivi dall'esposizione ripetuta.

3. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video che utilizzano sistemi di raccomandazione forniscono e espongono in modo ben visibile strumenti che consentono ai minori di:

 a) modificare o controllare i parametri del sistema di raccomandazione, compresa la possibilità di cancellare facilmente tutte le preferenze precedentemente individuate;

 b) scegliere almeno una opzione dei sistemi di raccomandazione che non sia basata sulla profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679.

 Gli strumenti di cui al primo comma sono progettati in modo da non indurre i minori a scegliere l'opzione basata sulla profilazione, sono offerti durante la creazione dell'account e rimangono direttamente accessibili nella sezione specifica dell'interfaccia online del servizio relativa alla priorità delle informazioni, anche per i destinatari del servizio privi di account.

Articolo 11 - Impostazioni sicure

1. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video adottano misure volte a garantire che le impostazioni predefinite forniscano un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di

protezione dei minori. Per garantire la conformità al presente paragrafo, tali fornitori disattivano, per impostazione predefinita, almeno le seguenti impostazioni:

a) la geolocalizzazione e altre caratteristiche di tracciamento;

b) l'accesso al microfono e alla videocamera;

c) le raccomandazioni di altri account e la sincronizzazione dei contatti;

d) le notifiche push, che dovrebbero, in ogni caso, essere concepite in modo da proteggere le ore principali di sonno e l'orario scolastico dei minori.

2. Le impostazioni predefinite di cui al paragrafo 1 possono essere modificate dal fornitore solo se il minore ha più di 15 anni ed è stato informato in modo chiaro e inequivocabile di tali modifiche e ha esplicitamente dato il suo consenso. Le impostazioni predefinite di cui al paragrafo 1, lettera a), se attivate dai minori, si disattivano al termine della sessione sul servizio.

3. Qualora le caratteristiche o le impostazioni comportino un rischio per la tutela della vita privata, la sicurezza, la protezione o la salute e il benessere dei minori, i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video garantiscono che tali caratteristiche o impostazioni non siano disponibili per i minori. Ciò include come minimo le caratteristiche che aumentano il confronto sociale o distorcono l'immagine dei minori, in particolare abbellendola o idealizzandola in modo sproporzionato.

Articolo 12 - Garanzie per i contatti e le interazioni

1. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video adottano misure che garantiscono un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori per quanto riguarda i contatti tra minori e tra questi ultimi e gli altri destinatari del servizio. Tali misure garantiscono almeno che:

a) gli altri destinatari del servizio non siano in grado di stabilire un contatto diretto con il minore, se quest'ultimo non ha approvato preventivamente tale contatto;

b) i minori con un account non siano inclusi nelle raccomandazioni dei contatti o in caratteristiche analoghe volte a consentire ad altri destinatari del servizio, compresi i minori, di ampliare i loro contatti;

c) i minori possano essere aggiunti a un gruppo con un numero limitato o illimitato di destinatari del servizio solo previo loro esplicito accordo;

d) i minori possano facilmente bloccare qualsiasi altro destinatario del servizio senza che la loro identità sia divulgata ai destinatari del servizio bloccati.

2. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video predispongono garanzie per impedire ai destinatari del loro servizio di indurre i minori ad approvare il contatto diretto di cui al paragrafo 1, lettera a), anche mediante manipolazione.

3. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video adottano misure che limitano la visibilità delle informazioni condivise dai minori e le loro interazioni con altri destinatari del servizio. Tali misure prevedono almeno che:

a) per impostazione predefinita, gli altri destinatari del servizio non accettati in precedenza dal minore non possano accedere alle informazioni sull'account del minore o ai contenuti caricati o condivisi dal minore sul servizio;

b) i destinatari del servizio senza un account non possano accedere alle informazioni sugli account di minori o ai contenuti caricati o condivisi da minori sul servizio;

c) i dati di contatto personali dei minori, quali il nome, il numero di telefono, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica, non siano comunicati ad altri destinatari del servizio o condivisi con questi ultimi;

d) i minori possano controllare facilmente la visibilità di tutti i contenuti condivisi, delle interazioni e delle relative metriche sul servizio;

e) gli altri destinatari del servizio non possano scaricare informazioni sui dati di contatto, l'ubicazione o l'account di minori o i contenuti caricati o condivisi da minori sul servizio, né catturarne schermate;

f) i minori, per impostazione predefinita, non possano trasmettere contenuti generati dagli utenti in tempo reale, anche attraverso la diretta streaming di contenuti audiovisivi.

Articolo 13 - Sicurezza delle transazioni economiche

1. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video provvedono affinché, prima che abbia luogo una transazione economica, il minore sia informato in modo chiaro e facilmente comprensibile, e in tempo reale, del fatto che si tratta di una transazione economica. Durante gli acquisti effettuati nell'ambito del servizio con valuta virtuale acquistabile con fondi ai sensi dell'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, il corrispondente valore monetario nella valuta ufficiale dello Stato membro in cui il destinatario del servizio risiede abitualmente è reso ben visibile.

2. I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video non progettano, organizzano o gestiscono i loro servizi in modo da indurre a spese eccessive, impulsive o indesiderate. Tale obbligo include quello di non esporre i minori a sistemi di ricompensa variabili, anche quando l'acquisto è effettuato con valute virtuali acquistabili con fondi ai sensi dell'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366.

SEZIONE III — Obblighi relativi ai compagni IA e ai chatbot conversazionali generali

Articolo 14 – Obblighi relativi ai compagni IA e ai chatbot conversazionali generali

1. I fornitori di compagni IA e di chatbot conversazionali generali mettono in atto misure proporzionate ed efficaci per assicurare un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza, dei diritti fondamentali, del benessere e dello sviluppo dei minori che possono accedere al loro sistema di IA. Fra tali misure figurano almeno quelle descritte di seguito:

a) garantire che i minori non siano esposti a concezioni che creano dipendenza evitando caratteristiche progettuali e comportamenti del sistema che simulano relazioni interpersonali che possono creare dipendenze emotive e applicando a tali sistemi le misure previste all'articolo 9, paragrafi 1 e 3;

b) far sì che ai minori siano fornite impostazioni sicure applicando a tali sistemi le misure previste all'articolo 11, anche garantendo che per impostazione predefinita il loro sistema non utilizzi in interazioni successive informazioni o analisi derivanti da precedenti interazioni del minore, salvo se necessario per tutelare la sicurezza del minore, per applicare le impostazioni di cui all'articolo 11;

c) assicurare la trasparenza delle transazioni economiche, applicando a tali sistemi le misure previste all'articolo 13;

d) fare in modo che l'accesso ai servizi e ai sistemi di cui al paragrafo 1 per i minori di età inferiore ai 13 anni sia consentito e controllato unicamente mediante gli strumenti per i tutori di cui all'articolo 20;

e) realizzare valutazioni e prove avanzate del sistema per individuare i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali, nonché per il benessere e lo sviluppo dei minori a livello fisico, mentale ed emotivo, che possono verificarsi quando i minori interagiscono con il sistema, e mettere in atto garanzie adeguate per far fronte a tali rischi prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema;

f) il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per individuare, valutare e, se del caso, attenuare i danni e i rischi emergenti di cui alla lettera d) del presente paragrafo, anche provvedendo a rilevare gli incidenti gravi che coinvolgono minori e a rispondervi, tranne qualora il sistema sia fornito da una microimpresa o da una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

2. Se i compagni IA o i chatbot conversazionali generali sono impiegati come funzionalità in servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video o giochi online nella fornitura di detti servizi, i fornitori di tali servizi provvedono affinché:

a) il compagno IA o il chatbot conversazionale generale non si attivi automaticamente e la funzionalità non appaia in modo evidenziato sull'interfaccia online di tale servizio;

b) i minori non siano incoraggiati a utilizzare il compagno IA o il chatbot conversazionale generale;

c) una volta che il compagno IA o il chatbot conversazionale generale è stato attivato, i minori abbiano la possibilità di rinunciare facilmente e in qualsiasi momento all'uso di tale funzionalità.

3. I fornitori di compagni IA e di chatbot conversazionali generali che aderiscono a un codice di condotta che la Commissione ha ritenuto adeguato in conformità dell'articolo 23 possono basarsi su tale codice per dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente articolo.

SEZIONE IV – Obblighi dei fornitori di giochi online

Articolo 15 – Obblighi dei fornitori di giochi online

1. I fornitori di giochi online adottano misure per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori. Fra tali misure figurano almeno quelle descritte di seguito:

a) provvedere affinché non sia incoraggiato un uso compulsivo o eccessivo del gioco da parte dei minori applicando l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e d);

b) garantire che le impostazioni dei minori siano regolate in modo da assicurare un livello elevato di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione applicando l'articolo 11, paragrafo 1;

c) fare in modo che i contatti tra i minori e altri destinatari del gioco siano soggetti a un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione applicando l'articolo 12, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c);

d) prevedere l'accesso obbligatorio agli strumenti per i tutori di cui all'articolo 20 e garantire che l'accesso ai servizi di cui al paragrafo 1 per i minori di età inferiore ai 13 anni sia consentito e controllato unicamente mediante gli strumenti per i tutori di cui all'articolo 20.

2. I fornitori di giochi online mettono in atto garanzie per impedire che il gioco sia utilizzato per indurre i minori ad avviare contatti su altri servizi che possono rappresentare un rischio per la vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori.

3. Se i fornitori di piattaforme di videogiochi offrono ai destinatari del servizio la possibilità di creare e caricare videogiochi sul servizio stesso, tali piattaforme mettono in atto le necessarie misure organizzative e concernenti il software affinché i videogiochi siano conformi a quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 e dagli articoli 18 e 20.

4. I fornitori di giochi online che aderiscono a un codice di condotta che la Commissione ha ritenuto adeguato in conformità dell'articolo 17 possono basarsi su tale adesione per dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente articolo.

SEZIONE V — Obblighi in materia di accesso adeguato all'età

Articolo 16 – Obblighi dei fornitori di negozi di applicazioni software

1. I fornitori di negozi di applicazioni software mettono in atto un sistema di classificazione in base all'età che consenta di stabilire se le applicazioni software diffuse tramite il loro servizio siano adeguate all'età. Il sistema di classificazione in base all'età si applica a tutte le applicazioni software offerte nel relativo negozio e tiene debitamente conto dell'evoluzione delle capacità dei minori.

2. I fornitori di negozi di applicazioni software non consentono ai minori di acquistare o accedere ad applicazioni software inadeguate alla loro età secondo il sistema di classificazione in base all'età istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tale obbligo lascia impregiudicato l'obbligo che incombe ai fornitori dei servizi offerti mediante applicazioni software che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6.

3. Se vengono a conoscenza di applicazioni software diffuse tramite il loro servizio che, in base al diritto dell'Unione o al diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, sono soggette - o sono costituite in misura precipua da contenuti soggetti - all'obbligo di un'età minima più elevata di quella stabilita a norma del paragrafo 1, i fornitori di negozi di applicazioni software non consentono ai minori di età inferiore a quella minima più elevata dello Stato membro o degli Stati membri interessati di accedere a tali applicazioni software o di acquistarle.

4. Per conformarsi a quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, i fornitori di negozi di applicazioni software valutano l'età del destinatario del servizio, conformemente al capo V, anche mediante l'uso degli strumenti per i tutori di cui all'articolo 20. I fornitori di negozi di applicazioni software fanno in modo che l'accesso ai servizi di cui al paragrafo 1 per i minori di età inferiore ai 13 anni sia consentito e controllato unicamente mediante gli strumenti per i tutori di cui all'articolo 20.

5. I fornitori di negozi di applicazioni software mettono a disposizione del pubblico informazioni con cui descrivono, in termini chiari e accessibili, la metodologia, i criteri e le fonti utilizzate per i loro sistemi di classificazione in base all'età.

6. I fornitori di negozi di applicazioni software consentono che nei rispettivi negozi sia offerta la soluzione dell'UE di verifica dell'età basata su un attestato UE comprovante l'età certificato come conforme al regime dell'UE di verifica dell'età e incluso nei rispettivi elenchi dell'Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

Articolo 17 – Codici di condotta per la classificazione in base all'età e i giochi online

1. La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione entro [giorno e mese della data di entrata in applicazione più un anno] con la partecipazione dei fornitori di negozi di applicazioni software e giochi online, degli sviluppatori e dei fornitori di contenuti digitali, tra cui applicazioni software e giochi online, dei fornitori di sistemi di classificazione in base all'età, delle organizzazioni che rappresentano i minori e i loro tutori, delle organizzazioni della società civile specializzate nella protezione dei minori online e delle autorità competenti. I codici di condotta contribuiscono ad armonizzare l'elaborazione e l'applicazione dei sistemi di classificazione in base all'età, tra cui quelli di cui all'articolo 16, paragrafo 1, in particolare definendo criteri e metodologie comuni per tali sistemi, e favoriscono un'efficace applicazione dell'articolo 15 in relazione ai giochi online.

2. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta trattino almeno le questioni seguenti:

 a) perseguire l'obiettivo chiaramente definito e inequivocabile di consentire e facilitare il riconoscimento reciproco e un'applicazione coerente delle classificazioni in base all'età da parte dei fornitori di negozi di applicazioni software e giochi online in tutti gli Stati membri;

 b) definire criteri, metodologie e fonti di informazione adatti per valutare l'adeguatezza all'età dei contenuti, in particolare per quanto riguarda i contenuti violenti, sessuali, di gioco d'azzardo e di autolesionismo, nonché gli acquisti in-app, i rischi legati ai contatti e le caratteristiche progettuali che creano dipendenza;

 c) istituire mezzi e meccanismi di ricorso gratuiti che consentano ai fornitori di contenuti, tra cui gli sviluppatori di applicazioni, di risolvere le controversie relative alla classificazione dei contenuti in base all'età tramite un organismo imparziale e indipendente, anche sul piano finanziario, dai fornitori e dai destinatari del servizio;

 d) fornire etichette di classificazione in base all'età e descrittori testuali armonizzati, facilmente riconoscibili e comprensibili, che devono apparire in modo ben visibile prima dell'accesso ai contenuti o del loro acquisto;

e) prevedere che il conseguimento degli obiettivi sia monitorato e valutato in modo regolare, trasparente e indipendente, anche mediante indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento dei relativi obiettivi e aggiornamenti periodici sugli sviluppi tecnologici e sui rischi emergenti per i minori;

f) per quanto riguarda i giochi online, definire misure e metodologie adeguate per dare attuazione agli obblighi previsti all'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3 e 4, basandosi, ove opportuno, sui vigenti quadri paneuropei di classificazione in base all'età e sui relativi criteri per le funzionalità interattive e le pratiche di monetizzazione, e prevederne aggiornamenti periodici per tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnologici e dei rischi emergenti per i minori.

3. Entro il [data di entrata in vigore più 42 mesi] la Commissione valuta se i codici di condotta rispondano agli obiettivi di cui al paragrafo 2 e siano adeguati a dimostrare il rispetto degli obblighi ivi previsti. La Commissione monitora e valuta periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi, tenendo conto degli indicatori chiave di prestazione ivi eventualmente previsti, e pubblica la propria valutazione. Nei casi in cui la Commissione valuta l'adesione a quanto previsto al paragrafo 2, lettera f), si applica l'articolo 15, paragrafo 4.

SEZIONE VI – Obblighi generali in materia di capacità di autodeterminazione dei minori e strumenti di responsabilizzazione per minori e tutori

Articolo 18 – Capacità di autodeterminazione dei minori

1. I fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi online, di compagni IA e di chatbot conversazionali generali garantiscono che le funzioni, la comunicazione, le informazioni, gli strumenti e i meccanismi di controllo da parte dell'utente del servizio e del sistema, le avvertenze e qualsiasi altra informazione di cui al capo III siano facilmente accessibili a tutti i minori e presentati in un modo ad essi comprensibile. I fornitori che siano fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi designati conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 provvedono affinché le informazioni di cui al presente paragrafo siano rese disponibili nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il servizio è prestato.

2. I fornitori di cui al paragrafo 1 mettono in atto:

a) strumenti che consentono ai minori di controllare e fornire riscontri sui contenuti, le notifiche automatizzate, le informazioni proposte e i risultati di ricerca cui sono esposti, e che hanno effetti immediati e duraturi su tali contenuti, notifiche automatizzate, informazioni proposte e risultati di ricerca;

b) meccanismi che consentono ai minori di controllare le impostazioni che determinano il modo in cui comunicano e interagiscono con i contenuti del servizio o sistema, o utilizzano quest'ultimo per generare, creare o trasferire contenuti, tra cui segnali di avvertimento, e spiegazioni che consentono di realizzare modifiche temporanee e che permettono ai minori di tornare facilmente alle impostazioni precedenti o predefinite.

Articolo 19 – Strumenti di segnalazione e sostegno a misura di minore

1. I fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di piattaforme di videogiochi, di compagni IA e di chatbot

conversazionali generali predispongono meccanismi che consentono ai minori di segnalare contenuti, account, gruppi, funzioni o comportamenti, a seconda dei casi, che ritengono dannosi per la loro vita privata, sicurezza o protezione. Tali meccanismi devono essere di facile accesso e concepiti in un modo comprensibile ai minori. I fornitori che siano fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi designati conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 provvedono affinché tali meccanismi siano resi disponibili nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il servizio è prestato.

2. Se un fornitore di cui al paragrafo 1 è una piattaforma online soggetta all'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2065, le restrizioni eventualmente imposte a seguito delle segnalazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono considerate restrizioni alla visibilità a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2065.

3. I fornitori di cui al paragrafo 1 adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per fare in modo che le segnalazioni presentate dai minori a norma del paragrafo 1 siano trattate e ricevano risposta in via prioritaria e senza indebito ritardo, e che i minori siano informati della procedura seguita e delle possibilità di ricorso.

4. I fornitori di cui al paragrafo 1 provvedono a:

 a) garantire che ai minori che si imbattono in contenuti illegali o nocivi sul loro servizio o sistema sia dato accesso a fonti informative autorevoli e di supporto, anche sulle organizzazioni e sulle risorse disponibili a livello nazionale e di Unione;

 b) fare in modo che le fonti informative autorevoli e di supporto di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano presentate ai minori ogni volta che è necessario, e almeno dopo che i minori hanno effettuato una segnalazione a norma del paragrafo 1;

 c) compiere sforzi ragionevoli per far apparire visualizzati messaggi di avvertimento chiari nei casi in cui i minori possano pubblicare o essere esposti a contenuti o interazioni che presentano un rischio per la loro vita privata, sicurezza o protezione.

Articolo 20 – Strumenti per i tutori

1. I fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi online, di compagni IA e di chatbot conversazionali generali attuano strumenti efficaci, accessibili e di facile utilizzo per i tutori, che soddisfano almeno le condizioni seguenti:

 a) sono adattati all'età del minore, tenuto debitamente conto del suo graduale sviluppo;

 b) sono di facile uso, accesso e attivazione per i minori e i tutori;

 c) permettono di effettuare modifiche unicamente se si dispone dello stesso livello di autorizzazione richiesto per l'attivazione iniziale degli strumenti;

 d) sono efficaci e non possono essere facilmente aggirati o compromessi dal modo in cui il servizio o sistema è concepito o dal suo funzionamento;

 e) non limitano in modo sproporzionato i diritti dei minori;

 f) rispettano la capacità di autodeterminazione e la vita privata dei minori.

2. I fornitori di cui al paragrafo 1 provvedono affinché i minori siano informati ogni volta che viene utilizzato uno degli strumenti per i tutori di cui al paragrafo 1.

3. I fornitori di cui al paragrafo 1 incoraggiano i tutori a utilizzare gli strumenti di cui a tale paragrafo, ricordando loro periodicamente la disponibilità e gli obiettivi di tali strumenti e la necessità di aggiornarli. A tal fine sono resi visibili anche messaggi di avvertimento chiari sulla gestione delle impostazioni dei minori.

4. I fornitori di cui al paragrafo 1 integrano negli strumenti per i tutori di cui a tale paragrafo i meccanismi seguenti:

 a) misure efficaci per garantire che l'accesso sia accordato per un tempo limitato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b);

 b) meccanismi per la gestione delle impostazioni a norma degli articoli 11 e 12;

 c) meccanismi che consentano ai tutori di provvedere, per conto dei minori, alla segnalazione di contenuti, account, gruppi o comportamenti che ritengono dannosi per la vita privata, la sicurezza o la protezione dei minori a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.

5. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 provvedono, se del caso, affinché gli strumenti per i tutori di cui al paragrafo 1 siano interoperabili con gli strumenti per i tutori forniti da terzi, in conformità alle condizioni previste all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/1925.

6. I fornitori di cui al paragrafo 1 provvedono affinché i tutori e i minori possano segnalare, a norma dell'articolo 19, i casi in cui gli strumenti per i tutori di cui al paragrafo 1 non sono operativi e non funzionano come prescritto.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per integrare il presente regolamento stabilendo le prescrizioni tecniche e operative per gli strumenti per i tutori di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 21 — Reclami collettivi

1. Fatti salvi l'articolo 86 del regolamento (UE) 2022/2065 e la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di disciplina della rappresentanza ai sensi del diritto nazionale, i minori e i tutori che sono destinatari di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di piattaforme di videogiochi, e gli utenti di compagni IA o di chatbot conversazionali generali hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare i diritti conferiti dal presente regolamento per conto dei minori, a condizione che tale organismo, organizzazione o associazione soddisfi tutte le condizioni seguenti:

 a) opera senza scopo di lucro;

 b) è debitamente costituita secondo il diritto di uno Stato membro;

 c) tra i suoi obiettivi statutari vi è l'interesse legittimo a garantire il rispetto del presente regolamento.

2. Oltre al diritto di presentare reclami a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2022/2065, i minori e i tutori che sono destinatari di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di piattaforme di videogiochi,

gli utenti di compagni IA e di chatbot conversazionali generali e gli organismi o le organizzazioni o associazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno il diritto di presentare reclami per presunte violazioni del presente regolamento nei confronti dei fornitori dei suddetti servizi e sistemi presso l'autorità competente, determinata conformemente all'articolo 34, dello Stato membro in cui è ubicato o stabilito il destinatario del servizio o l'utente del sistema, o presso l'Ufficio europeo per l'IA nel caso dei compagni IA o dei chatbot conversazionali generali che rientrano nella sua competenza esclusiva a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689.

SEZIONE VII – Altri obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online sicuro

Articolo 22 – Obbligo di monitoraggio per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi

1. I fornitori di servizi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento che sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 monitorano, sottopongono a prova e valutano l'efficacia delle misure attuate conformemente al presente capo.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa parte della valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065.

Articolo 23 – Codici di condotta

1. La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello di Unione al fine di contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento. La Commissione invita i fornitori dei servizi e dei sistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le autorità nazionali competenti, le organizzazioni della società civile, l'industria, il mondo accademico, i genitori, gli educatori e altri portatori di interessi a partecipare all'elaborazione di tali codici di condotta.

2. Nell'attuare il paragrafo 1, la Commissione mira a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente gli obiettivi specifici che perseguono, contengano impegni a adottare misure specifiche per conseguire tali obiettivi e tengano debitamente conto delle specificità dei diversi servizi e sistemi forniti, così come delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, in particolare dei minori, a livello di Unione. La Commissione mira inoltre a far sì che i partecipanti riferiscano periodicamente alla Commissione e alle rispettive autorità competenti a norma del presente regolamento. Gli impegni di comunicazione che la Commissione richiede tengono conto delle differenze esistenti tra i diversi fornitori in termini di dimensioni e capacità.

3. Previa consultazione del comitato europeo per i servizi digitali o del consiglio europeo per l'intelligenza artificiale per gli aspetti dei codici che rientrano nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione valuta se i codici di condotta conseguono gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 3 e se sono adeguati a dimostrare l'osservanza dei rispettivi obblighi stabiliti nel presente regolamento. La Commissione pubblica tale valutazione. Monitora e valuta periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di condotta e, previa consultazione del

comitato europeo per i servizi digitali o del consiglio europeo per l'intelligenza artificiale, aggiorna la valutazione, se del caso.

4. La Commissione incoraggia e agevola il riesame e l'adattamento a cadenza periodica dei codici di condotta.

5. La Commissione incoraggia inoltre lo sviluppo delle migliori pratiche in tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Può trattarsi di settori quali le prove da effettuarsi durante lo sviluppo dei prodotti, oppure le norme per i controlli. È fatto salvo l'articolo 5.

Articolo 24 – Rappresentanti legali

1. I fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi online, di compagni IA e di chatbot conversazionali generali che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi o sistemi nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi o sistemi. Tuttavia, se hanno già designato un rappresentante legale a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/2065 o a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2024/1689, tali fornitori possono estendere il mandato di detta persona fisica o giuridica a tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'osservanza e l'esecuzione delle decisioni emesse in relazione al presente regolamento.

2. Si applica l'articolo 13, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) 2022/2065 e i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2065 si intendono fatti al presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi previsti da quest'ultimo in relazione ai fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di giochi online. Si applica l'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1689, o l'articolo 54, paragrafi da 2 a 5, di tale regolamento e i riferimenti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 si intendono fatti al presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi previsti da quest'ultimo in relazione ai fornitori di compagni IA e di chatbot conversazionali generali.

Articolo 25 – Modifiche delle misure elencate

1. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 al fine di modificare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, l'articolo 14, paragrafo 1, l'articolo 15, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 2, per i fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi online, di compagni IA e di chatbot conversazionali generali, al fine di garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori nell'ambito del loro servizio o sistema. Tali atti delegati si basano sui rischi emergenti individuati che compromettono la salute e il benessere, nonché la vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori, che comportano la necessità di mantenere aggiornati gli obblighi descritti di seguito al fine di garantirne un effettivo rispetto:

 a) divieti relativi a pratiche il cui scopo effettivo o ragionevolmente prevedibile sia incoraggiare un uso compulsivo o eccessivo del servizio da parte dei minori, quali specificate all'articolo 9, paragrafo 2;

b) misure per garantire che i sistemi di raccomandazione siano progettati in modo da assicurare un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, come previsto all'articolo 10, paragrafo 2;

c) impostazioni predefinite in modo che gli account dei minori siano predisposti per assicurare un livello elevato di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1;

d) misure che garantiscono un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori per quanto riguarda i contatti tra i minori e altri destinatari del servizio, come previsto all'articolo 12, paragrafo 1, e misure che limitano la visibilità delle informazioni condivise dai minori e le loro interazioni con altri destinatari del servizio, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2;

e) misure che garantiscono un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza, dei diritti fondamentali e del benessere dei minori che possono accedere ai compagni IA e ai sistemi di chatbot conversazionali generali di cui all'articolo 14, paragrafo 1;

f) misure che garantiscono un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori nei giochi online come previsto all'articolo 15, paragrafo 1;

g) misure volte a garantire la capacità di autodeterminazione per i minori, come previsto all'articolo 18, paragrafo 2.

2. Nel valutare l'adozione di un atto delegato, la Commissione tiene conto:

a) della misura in cui il rischio ha già causato un danno alla salute o al benessere dei minori o ha avuto effetti negativi sulla vita privata, sulla sicurezza, sulla protezione o sui diritti fondamentali dei minori, o ha suscitato gravi preoccupazioni in relazione alla probabilità di tale danno o di tali effetti negativi, come dimostrato, ad esempio, da relazioni o da prove documentate presentate alle autorità nazionali competenti o da altre relazioni, a seconda dei casi;

b) la portata potenziale di tale danno o di tali effetti negativi, in particolare per quanto concerne l'intensità e la capacità di incidere su più persone o di incidere in modo sproporzionato su un particolare gruppo di persone;

c) l'incidenza delle misure esistenti nel far fronte a tali rischi, compresa la finalità prevista di tali misure, il grado in cui le misure sono o possono essere utilizzate e l'efficacia di tali misure per la salute, il benessere, la vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori.

CAPO IV - VERIFICA DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Articolo 26 - Verifica della responsabilità genitoriale

1. Ai fini della creazione di un account con caratteristiche limitate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o un'esperienza adeguata all'età sulle piattaforme per la condivisione di video a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e ai fini dell'attuazione di strumenti efficaci, accessibili e di facile utilizzo per i tutori a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, il fornitore di un servizio di cui a tali disposizioni è in grado di:

a) utilizzare segnali della responsabilità genitoriale basati su banche dati o interfacce online ufficiali liberamente accessibili messe a disposizione da uno Stato membro;

b) utilizzare segnali della responsabilità genitoriale di cui il fornitore può già essere in possesso in considerazione delle precedenti interazioni del minore e dell'adulto con responsabilità genitoriale con il servizio in questione;

c) accettare l'autodichiarazione dell'adulto con responsabilità genitoriale almeno fino all'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 3.

2. Nell'utilizzare i segnali di cui al paragrafo 1, lettera a), il fornitore compie sforzi ragionevoli per verificare che le informazioni disponibili siano affidabili e complete.

3. Nell'utilizzare le autodichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), il fornitore compie sforzi ragionevoli per verificare che l'adulto che effettua l'autodichiarazione eserciti effettivamente la responsabilità genitoriale.

4. La verifica della responsabilità genitoriale ai sensi del paragrafo 1 è effettuata in modo da tutelare la vita privata e non comporta un ulteriore trattamento di dati personali che potrebbe consentire al fornitore di determinare l'ubicazione dell'adulto o del minore interessato o di tracciare, targetizzare o profilare l'adulto o il minore.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 39 al fine di integrare il presente regolamento definendo i segnali della responsabilità genitoriale di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

CAPO V - ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Sezione I - Principi generali per l'accertamento dell'età

Articolo 27 - Principi generali per l'accertamento dell'età

Qualora attuino soluzioni di accertamento dell'età al fine di adempiere ai loro obblighi di cui al presente regolamento, i fornitori di servizi e di sistemi soggetti ai capi II e III garantiscono che tali soluzioni offrano un elevato livello di precisione, attendibilità, sicurezza, robustezza, non invasività, tutela della vita privata e protezione dei dati e non discriminazione.

Articolo 28 - Protezione dei dati nell'ambito dell'accertamento dell'età

1. Le soluzioni di accertamento dell'età non consentono l'identificazione del destinatario né localizzano, tracciano, targetizzano o profilano i destinatari né trasmettono loro pubblicità per qualsiasi scopo.

2. I fornitori di servizi e di sistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e qualsiasi soggetto che agisca per conto di tali fornitori o insieme ad essi nell'accertamento dell'età non conservano, acquisiscono o trattano più dati personali di quanto strettamente necessario per valutare se il destinatario del servizio o l'utente del sistema abbia raggiunto le soglie di età stabilite nel presente regolamento e non trattano, condividono o combinano ulteriormente tali informazioni con dati aggiuntivi, fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 6, e non combinano i dati personali conservati o relativi all'uso del sistema con i dati personali provenienti da altri servizi offerti dal fornitore o da servizi di terzi.

3. I fornitori di servizi e di sistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e qualsiasi soggetto che agisca per conto di tali fornitori o insieme ad essi nell'accertamento dell'età garantiscono che le misure attuate si basino su tecnologie all'avanguardia. Qualsiasi misura di accertamento dell'età è una "dimostrazione a conoscenza zero".

4. In deroga al paragrafo 2, i fornitori di cui all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 1, possono conservare, a livello di account, il segnale dell'età indicante che un utente ha raggiunto una determinata soglia di età a norma del presente regolamento, al solo scopo di evitare l'accertamento ripetuto dell'età. Tale segnale dell'età è limitato alle informazioni minime necessarie a questo fine.

5. I fornitori di servizi e di sistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per conformarsi ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Sezione II - Obblighi specifici per l'accertamento dell'età

Articolo 29 - Soluzioni di accertamento dell'età

1. I fornitori di servizi di cui all'articolo 6 del presente regolamento predispongono soluzioni di verifica dell'età per verificare, alle condizioni di cui al presente capo, se il destinatario del servizio abbia raggiunto l'età minima prescritta da tali disposizioni o, se del caso, se sia necessaria la creazione di un account genitoriale.

2. Ai fini della conformità all'articolo 6, i fornitori di cui a tale paragrafo si basano esclusivamente su una soluzione dell'UE di verifica dell'età che utilizza un attestato dell'UE comprovante l'età, fornita da terzi, certificata conforme al regime dell'UE di verifica dell'età e inclusa nei rispettivi elenchi dell'UE di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), o verificabile sulla base di tali elenchi.

3. Le soluzioni dell'UE di verifica dell'età e gli attestati dell'UE comprovanti l'età sono certificati come conformi ai requisiti del regime dell'UE di verifica dell'età, come stabilito a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, da un'autorità pubblica. I portafogli europei di identità digitale certificati a norma dell'articolo 5 quater del regolamento (UE) n. 910/2014 che possiedono i requisiti previsti dal regime dell'UE di verifica dell'età sono considerati certificati a norma del presente paragrafo. I fornitori di attestati dell'UE comprovanti l'età e i fornitori di soluzioni dell'UE di verifica dell'età possiedono i requisiti previsti dal regime dell'UE di verifica dell'età.

4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, i fornitori interessati possono avvalersi di soluzioni di accertamento dell'età diverse dalle soluzioni dell'UE di verifica dell'età di cui al paragrafo 2, qualora possano dimostrare che tali soluzioni soddisfano le prescrizioni degli articoli 27 e 28.

5. I fornitori di servizi e di sistemi di cui ai paragrafi 1 e 4 provvedono affinché i destinatari abbiano accesso a un efficace meccanismo interno di gestione dei reclami che consenta loro di presentare, per via elettronica e gratuitamente, reclami contro l'esito dell'accertamento dell'età di cui a tali paragrafi, qualora il destinatario ritenga che l'esito dell'accertamento dell'età non sia corretto. Ai fini della conformità al presente articolo, i fornitori di piattaforme online, quali definite all'articolo 3, lettera

i), del regolamento (UE) 2022/2065, possono utilizzare il meccanismo di gestione dei reclami di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2065.

6. Qualora un fornitore di un sistema operativo abbia ottenuto un segnale dell'età di un utente e qualora l'accertamento dell'età utilizzato per ottenere tale segnale dell'età sia conforme ai requisiti definiti a norma dell'articolo 27, dopo aver ottenuto il consenso dell'utente, il fornitore del sistema operativo consente la condivisione del segnale dell'età con i fornitori che rientrano nell'ambito di applicazione quando il segnale dell'età di un utente è necessario per conformarsi al presente regolamento.

Articolo 30 - Conferimento di poteri alla Commissione

1. La Commissione tiene:

 a) un elenco dell'UE dei fornitori di attestati dell'UE comprovanti l'età certificati a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, e notificati da qualsiasi Stato membro;

 b) un elenco dell'UE delle soluzioni dell'UE di verifica dell'età certificate a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, e notificate da qualsiasi Stato membro.

 La Commissione pubblica l'elenco dell'UE e lo tiene aggiornato in un formato sicuro e leggibile meccanicamente.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche quali base per il funzionamento del regime dell'UE di verifica dell'età, compresi i requisiti applicabili alle soluzioni dell'UE di verifica dell'età e al rilascio, alla presentazione e alla verifica degli attestati dell'UE comprovanti l'età. Tali atti di esecuzione si limitano a quanto necessario per garantire l'attuazione efficace, sicura, rispettosa della vita privata, interoperabile e uniforme dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, si basano sul principio della minimizzazione dei dati, della limitazione delle finalità, della sicurezza, della neutralità tecnologica e della proporzionalità e garantiscono l'interoperabilità con i portafogli europei di identità digitale forniti a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 910/2014. Tali atti di esecuzione specificano i requisiti tecnici, organizzativi, di tutela della vita privata e di sicurezza dettagliati applicabili agli attestati dell'UE comprovanti l'età e ai loro fornitori, nonché alle soluzioni dell'UE di verifica dell'età e ai loro fornitori, i dati concreti e le procedure per dimostrare e valutare le autorità pubbliche, nonché le specifiche degli elenchi dell'UE di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione possono includere anche requisiti relativi a un marchio di fiducia per soluzioni di verifica dell'età. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 39 al fine di integrare il presente regolamento, specificando:

 a) i requisiti applicabili alle soluzioni alternative di accertamento dell'età di cui all'articolo 29, paragrafo 4, compresi i requisiti necessari per dimostrare la conformità all'articolo 27 e all'articolo 28. Tali atti delegati specificano i requisiti tecnici, organizzativi, di tutela della vita privata e di sicurezza applicabili;

 b) gli obblighi applicabili ai sistemi operativi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, compresi i requisiti necessari per garantire la condivisione sicura, rispettosa della vita privata e interoperabile dei segnali dell'età.

Articolo 31 - Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri istituiscono almeno un mezzo elettronico che tuteli la vita privata mediante il quale un tutore può ottenere e presentare un attestato di responsabilità genitoriale nei confronti di un minore, ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e dell'esercizio degli strumenti per i tutori di cui all'articolo 20. Tale mezzo è:

 a) basato su fonti autentiche stabilite a norma del diritto nazionale;

 b) gratuito per il tutore;

 c) e non comporta di rendere accessibili ai fornitori o al pubblico informazioni sulla responsabilità genitoriale che vadano oltre la conferma dell'esistenza della responsabilità genitoriale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi elettronici che tutelano la vita privata di cui al paragrafo 1 siano effettivamente accessibili a tutti i cittadini, ai tutori e ai minori residenti nel loro territorio, comprese le persone con disabilità, le persone con accesso limitato o competenze digitali limitate e le persone in situazioni di vulnerabilità, quali le famiglie di rifugiati e sfollati.

3. Gli Stati membri prevedono adeguate procedure alternative qualora la responsabilità genitoriale non possa essere dimostrata mediante documenti standard di stato civile.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la disponibilità di mezzi per l'ottenimento dell'attestato comprovante l'età al fine della verifica dell'età minima di cui al presente regolamento.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la disponibilità per i cittadini e i residenti, a titolo gratuito, di almeno una soluzione dell'UE di verifica dell'età certificata a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, per la verifica delle soglie di età di cui al presente regolamento.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche possano essere accreditate ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, e comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche designate e accreditate nel loro territorio, nonché ogni eventuale successiva modifica. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, le soluzioni dell'UE di verifica dell'età e gli attestati dell'UE comprovanti l'età certificati a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, unitamente al corrispondente certificato di conformità, nonché qualsiasi eventuale sospensione o ritiro di un certificato che abbia luogo successivamente. Una volta inclusi negli elenchi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), le soluzioni dell'UE di verifica dell'età e gli attestati dell'UE comprovanti l'età sono riconosciuti da tutti gli Stati membri ai fini del presente regolamento.

Articolo 32 - Account esistenti

1. Al fine di accertare, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, se un account esistente appartenga a un destinatario di età inferiore ai 15 anni, i fornitori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si avvalgono di una soluzione di verifica dell'età di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i fornitori di cui a tale paragrafo non sono tenuti a effettuare una verifica dell'età se possono stabilire, con un elevato grado

di sicurezza, che il destinatario del servizio ha raggiunto l'età minima di cui all'articolo 6.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, i fornitori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo e i fornitori di negozi di applicazioni software non sono tenuti a valutare l'età del destinatario qualora possano stabilire, con un elevato grado di sicurezza, che il destinatario dei servizi non è un minore.

4. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi designate a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo presentano all'autorità competente un piano che specifichi in che modo intendono conformarsi al paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 1 e, qualora intendano avvalersi delle eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3, in che modo intendano accertare che il destinatario del servizio o l'utente del sistema ha raggiunto l'età minima, conformemente a tali paragrafi.

CAPO VI — MISURE DI SOSTEGNO AI MINORI

Articolo 33 - Misure nazionali per la preparazione e il sostegno dei minori

1. Gli Stati membri favoriscono la protezione dei minori istituendo strategie nazionali per fare in modo che i minori e i loro tutori dispongano di quanto segue:

 a) un accesso facile, gratuito e riservato a livello nazionale a canali attraverso i quali i minori possono chiedere assistenza in relazione ai danni affrontati dal presente regolamento, compresi i contatti indesiderati e il bullismo online;

 b) informazioni adeguate sui rischi affrontati dal presente regolamento e sui mezzi di protezione disponibili, anche affrontando la questione dell'alfabetizzazione digitale;

 c) altre informazioni rilevanti per la tutela dei minori online.

2. Le attività degli Stati membri a favore della protezione dei minori si basano sull'esperienza e sulle competenze dei centri per un'internet più sicura con le loro attività di sensibilizzazione, le loro linee telefoniche di assistenza ai minori, ai tutori e agli educatori e le loro linee telefoniche di emergenza per segnalare presunti contenuti illegali.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le strategie di cui al paragrafo 1 entro [giorno della data di entrata in vigore più 12 mesi].

4. Le attività di cui al paragrafo 1 possono essere sostenute da finanziamenti dell'Unione resi disponibili a titolo dei pertinenti programmi e strumenti dell'Unione istituiti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.

5. La Commissione agevola lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale e l'istituzione e il funzionamento di canali e applicazioni di supporto nazionali.

CAPO VII — COMPETENZE, VIGILANZA ED ESECUZIONE

Articolo 34 - Competenze, vigilanza ed esecuzione

1. Ai fini della vigilanza e dell'applicazione degli obblighi imposti dal presente regolamento ai fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi online che sono piattaforme di videogiochi e di

negozi di applicazioni software, si applica il capo IV del regolamento (UE) 2022/2065 e qualsiasi riferimento ivi contenuto al fornitore di servizi intermediari si intende fatto anche al fornitore di servizi contemplato dal presente regolamento. I riferimenti ivi contenuti alla conformità o alla non conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 si considerano fatti anche alla conformità o alla non conformità alle disposizioni del presente regolamento.

2. Ai fini della vigilanza e dell'applicazione degli obblighi imposti dal presente regolamento ai fornitori di compagni IA e di chatbot conversazionali generali, si applica il capo IX del regolamento (UE) 2024/1689 e qualsiasi riferimento ivi contenuto alla conformità o alla non conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 si intende fatto anche alla conformità o alla non conformità ai capi II, III e IV del presente regolamento. L'inosservanza di tali obblighi è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 non superiori al 6 % del fatturato mondiale totale annuo dell'impresa che fornisce il compagno IA o il chatbot conversazionale generale realizzato nell'esercizio precedente, qualora sia stato accertato che tale fornitore ha agito intenzionalmente o per negligenza.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità da essi designate a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2022/2065 e degli articoli 70 e 74 del regolamento (UE) 2024/1689 siano competenti per la vigilanza e l'applicazione del presente regolamento nei confronti dei fornitori di servizi o sistemi contemplati dal presente regolamento.

4. Nella misura in cui sono conferiti poteri alla Commissione a norma del capo IV, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065 e degli articoli da 75 bis a 75 quinquies e dell'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689, tali poteri riguardano anche la vigilanza, le indagini, l'applicazione e il monitoraggio del rispetto del presente regolamento.

5. Gli Stati membri provvedono affinché un'autorità competente sia responsabile della vigilanza sui fornitori di giochi online che sono videogiochi e dell'applicazione dell'articolo 15 e delle disposizioni applicabili di cui agli articoli 8 e da 18 a 22. Tale autorità competente dispone dei poteri di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2022/2065. Ai fini del presente paragrafo gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 15 e delle disposizioni applicabili di cui agli articoli 8 e da 18 a 22, come previsto all'articolo 52 del regolamento (UE) 2022/2065. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di giochi online che sono videogiochi ha poteri esclusivi di vigilanza e applicazione del presente regolamento.

6. Le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 sono incaricate di controllare il trattamento dei dati personali necessario per conformarsi al presente regolamento, in particolare agli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento. Per le violazioni degli obblighi sulla protezione dei dati stabiliti in tali articoli, le autorità di controllo della protezione dei dati possono, nell'ambito delle loro competenze, infliggere sanzioni pecuniarie in linea con l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 fino all'importo di cui all'articolo 83, paragrafo 5, di tale regolamento.

7. Le autorità degli Stati Membri non adottano decisioni che sono in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La

Commissione e gli Stati membri, compresi i coordinatori dei servizi digitali, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, operano in stretta cooperazione e coordinamento.

Articolo 35 - Procedimento accelerato

1. Ai fini del capo IV, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065 e del capo IX del regolamento (UE) 2024/1689, qualora gli obblighi di cui al presente regolamento si applichino ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi designate conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 o ai fornitori di sistemi di IA sotto il controllo esclusivo della Commissione conformemente al regolamento (UE) 2024/1689, i poteri conferiti alla Commissione a norma del capo IV del regolamento (UE) 2022/2065 e del capo IX del regolamento (UE) 2024/1689 sono esercitati conformemente al presente articolo.

2. Se avvia un procedimento per violazione del presente regolamento a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2022/2065 o dell'articolo 75 bis del regolamento (UE) 2024/1689 in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) 2022/2065 o dell'articolo 75 quater del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione si adopera per:

 a) comunicare le proprie constatazioni preliminari al fornitore interessato entro [30] giorni lavorativi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2022/2065 o dell'articolo 75 bis del regolamento (UE) 2024/1689;

 b) adottare una decisione definitiva entro 90 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento.

Articolo 36 - Contributo per le attività di vigilanza

1. La Commissione addebita un contributo annuale per la vigilanza ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi designate a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 che costituiscono, sono integrate o incorporano servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video o negozi di applicazioni software, e ai fornitori di compagni IA, chatbot conversazionali generali e piattaforme di videogiochi sulla cui conformità ai capi da II a V del presente regolamento conformemente all'articolo 33 del presente regolamento ha la competenza di vigilare.

2. A ciascun fornitore di cui al paragrafo 1 è addebitato un contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun servizio o sistema che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

3. L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a norma del paragrafo 1 copre i costi sostenuti dalla Commissione nell'anno civile precedente in relazione ai suoi compiti di vigilanza a norma del presente regolamento nei confronti dei fornitori di cui al paragrafo 1, in particolare i costi relativi alle risorse umane, compresi i funzionari, l'istituzione, la manutenzione e il funzionamento del regime dell'UE di verifica dell'età a norma dell'articolo 29, lo svolgimento dei compiti di vigilanza ed esecuzione a norma dell'articolo 34 e lo sviluppo di competenze e capacità a norma dell'articolo 37.

4. Al fine di stabilire il contributo annuale per le attività di vigilanza per i compiti di cui al paragrafo 3, il contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascuno dei fornitori di cui al paragrafo 1 non supera lo 0,03 % del suo reddito netto annuo mondiale dell'esercizio precedente.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Commissione applica le norme e i principi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2065.

6. La Commissione adotta, in conformità dell'articolo X, atti delegati che stabiliscano la metodologia e le procedure dettagliate per:

 a) la determinazione dei costi stimati di cui al paragrafo 3;

 b) la determinazione dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza di cui al paragrafo 1;

 c) la determinazione del limite massimo globale di cui al paragrafo 4; e

 d) le necessarie modalità per l'effettuazione dei pagamenti.

 Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 37 - Sviluppo di competenze e capacità

In cooperazione con le autorità competenti a norma dell'articolo 34, la Commissione sviluppa le competenze e le capacità dell'Unione in materia di protezione dei minori, se del caso anche tramite il distacco di personale degli Stati membri. Tale sviluppo di competenze e capacità riguarda in particolare gli incidenti che pregiudicano la protezione dei minori.

Articolo 38 - Meccanismi di reazione in caso di incidenti

1. In cooperazione con le autorità competenti a norma dell'articolo 33, la Commissione coordina la valutazione degli incidenti che pregiudicano la protezione dei minori in tutta l'Unione in relazione ai servizi e ai sistemi che rientrano nell'ambito di applicazione ed è in grado di fare affidamento sulle competenze e sulle risorse di tali autorità. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per istituire reti efficienti di condivisione delle conoscenze con altre autorità e parti terze interessate.

2. La Commissione stabilisce un accordo amministrativo volontario con le autorità competenti che definisca le procedure volte ad agevolare una risposta rapida in caso di incidente che pregiudichi la protezione dei minori nell'Unione o in parti significative di essa. Gli Stati membri stabiliscono livelli minimi di preparazione per le autorità nazionali al fine di garantire canali di comunicazione regolari tra le autorità nazionali e le parti terze interessate, e mappano i protocolli di reazione agli incidenti esistenti a livello nazionale e, se del caso, ne stabiliscono di nuovi. Il meccanismo di reazione agli incidenti integra gli strumenti di crisi esistenti a norma del regolamento (UE) 2022/2065 e ne informa la potenziale attivazione.

CAPO VIII - ATTI DI ESECUZIONE E ATTI DELEGATI

Articolo 39 – Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 3 e all'articolo 36, paragrafo 6, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [giorno della data di entrata in vigore]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 3 e all'articolo 36, paragrafo 6, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafo 7, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 30, paragrafo 3 e dell'articolo 36, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 40 - Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ("comitato per la sicurezza del minore"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 - Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente: [denominazione definitiva dell'atto].

Articolo 42 - Riesame

1. La Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il [31 agosto 2030]. Tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, nonché degli sviluppi tecnologici, giuridici e di mercato, la Commissione valuta in particolare:

 a) il contributo del presente regolamento all'approfondimento e al funzionamento efficiente del mercato interno e alla garanzia di un elevato livello di protezione dei minori online nell'Unione europea;

 b) l'efficacia dell'applicazione degli articoli 6 e 7;

 c) l'ambito di applicazione *ratione personae* delle disposizioni di cui ai capi II e III;

 d) gli effetti del presente regolamento sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

2. Ove opportuno, la relazione di cui al paragrafo 1 può essere corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

3. Ogni quattro anni dopo la relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 43 – Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [giorno della data di entrata in vigore più 6 mesi].

L'articolo 5 si applica tuttavia a decorrere dal [giorno della data di entrata in vigore] e gli articoli 33 e 35 si applicano a decorrere dal [giorno della data di entrata in vigore più 12 mesi].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE 3
1.1. Title of the proposal/initiative 3
1.2. Policy area(s) concerned 3
1.3. Objective(s) 3
1.3.1. General objective(s) 3
1.3.2. Specific objective(s) 4
1.3.3. Expected result(s) and impact 4
1.3.4. Indicators of performance 5
1.4. The proposal/initiative relates to: 6
1.5. Grounds for the proposal/initiative 6
1.5.1. Requirement(s) to be met in the short or long term including a detailed timeline for roll-out of the implementation of the initiative 6
1.5.2. Added value of EU involvement (it may result from different factors, e.g. coordination gains, legal certainty, greater effectiveness or complementarities). For the purposes of this section 'added value of EU involvement' is the value resulting from EU action, that is additional to the value that would have been otherwise created by Member States alone. 7
1.5.3. Lessons learned from similar experiences in the past 7
1.5.4. Compatibility with the multiannual financial framework and possible synergies with other appropriate instruments 8
1.5.5. Assessment of the different available financing options, including scope for redeployment 8
1.6. Duration of the proposal/initiative and of its financial impact 10
1.7. Method(s) of budget implementation planned 10
2. MANAGEMENT MEASURES 12
2.1. Monitoring and reporting rules 12
2.2. Management and control system(s) 12
2.2.1. Justification of the budget implementation method(s), the funding implementation mechanism(s), the payment modalities and the control strategy proposed 12
2.2.2. Information concerning the risks identified and the internal control system(s) set up to mitigate them 14
2.2.3. Estimation and justification of the cost-effectiveness of the controls (ratio between the control costs and the value of the related funds managed), and assessment of the expected levels of risk of error (at payment & at closure) 15
2.3. Measures to prevent fraud and irregularities 15
3. ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE 16

3.1. Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget line(s) affected 16
3.2. Estimated financial impact of the proposal on appropriations 17
3.2.1. Summary of estimated impact on operational appropriations 17
3.2.1.1. Appropriations from voted budget 17
3.2.1.2. Appropriations from external assigned revenues 17
3.2.2. Estimated output funded from operational appropriations 19
3.2.3. Summary of estimated impact on administrative appropriations 21
3.2.3.1. Appropriations from voted budget 21
3.2.3.2. Appropriations from external assigned revenues 21
3.2.3.3. Total appropriations 21
3.2.4. Estimated requirements of human resources 22
3.2.4.1. Financed from voted budget 22
3.2.4.2. Financed from external assigned revenues 22
3.2.4.3. Total requirements of human resources 23
3.2.5. Overview of estimated impact on digital technology-related investments 27
3.2.6. Compatibility with the current multiannual financial framework 27
3.2.7. Third-party contributions 28
3.3. Estimated impact on revenue 28
4. DIGITAL DIMENSIONS 29
4.1. Requirements of digital relevance 29
4.2. Data 30
4.3. Digital solutions 30
4.4. Interoperability assessment 31
4.5. Measures to support digital implementation 31

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento sulla sicurezza e sui diritti dei minori online (CARE)

1.2. Settore/settori interessati

Settore: protezione dei minori online nei settori delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie; salute pubblica; mercato interno, industria, imprenditoria e PMI.

L'incidenza sul bilancio concerne i nuovi compiti di vigilanza affidati alla Commissione in relazione ai servizi di social network online, ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, ai negozi di applicazioni software e ai compagni IA e ai chatbot conversazionali generali di competenza della Commissione. Alcune incidenze limitate derivano anche dai nuovi obblighi in materia di videogiochi, benché la vigilanza diretta spetti alle autorità degli Stati membri.

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

La presente proposta di regolamento fa seguito alle conclusioni della relazione dei copresidenti del panel speciale sulla sicurezza dei minori online, che ha definito un percorso chiaro per migliorare la protezione dei minori in Europa nell'ambiente online.

Come indicato nella relazione, i minori trascorrono sempre più tempo online e sono di conseguenza soggetti a molteplici rischi diversi, quali l'esposizione a contenuti inadeguati all'età, il bullismo online, la permanenza eccessiva in rete e i contatti indesiderati da parte di estranei. Tali rischi comportano gravi conseguenze per la salute mentale e il benessere dei bambini, e gli adolescenti e i bambini costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile.

Il mercato dell'UE rischia di diventare sempre più frammentato, man mano che gli Stati membri pianificano o adottano nuove misure per limitare l'accesso a determinate piattaforme online considerate rischiose per i minori al di sotto di una certa età, ma con differenze in termini di ambito di applicazione, limite di età e restrizioni proposte: si vengono di conseguenza a creare incertezza giuridica, elevati costi di conformità per le imprese e un livello diseguale di protezione dei minori in un ambiente digitale che va al di là delle frontiere.

Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro e adeguato all'età per i minori, e come osservato anche nella relazione dei copresidenti del panel speciale, l'accertamento dell'età è fondamentale per proteggere efficacemente i minori online. Tale accertamento è alla base sia delle restrizioni relative all'età che delle misure di sicurezza dei minori. Tuttavia, l'attuale quadro giuridico in materia di accertamento dell'età manca di chiarezza e la sua attuazione è frammentaria.

In tale contesto, la presente proposta di regolamento mira a garantire un **quadro solido e coerente per la protezione dei minori online**, prendendo come punto di partenza il minore, la sua responsabilizzazione e i suoi diritti fondamentali.

1.3.2. Obiettivi specifici

Tenendo conto dell'obiettivo generale di proteggere i minori online, la proposta persegue gli obiettivi specifici di seguito descritti.

Posticipare l'accesso dei minori a servizi con caratteristiche specifiche, che costituiscono servizi di social network o piattaforme per la condivisione di video. Per tali servizi non sarà consentito ai minori di età inferiore ai 15 anni di creare un account. I fornitori di tali servizi possono consentire ai tutori di aprire per i minori di più di 13 anni un account dalle caratteristiche limitate che consenta loro di accedere al servizio. Laddove siano in grado di dimostrare che il servizio che offrono è a misura di minore, tali fornitori possono consentire in via eccezionale l'accesso anche ai minori di età inferiore ai 13 anni mediante account creati e controllati dal loro tutore.

Rafforzare la protezione dei minori attraverso requisiti di sicurezza fin dalla progettazione, chiarendo gli obblighi dei servizi digitali e di determinati sistemi, in modo che i rischi per i minori siano affrontati nella progettazione e nel funzionamento di tali servizi e sistemi.

Garantire meccanismi affidabili di accertamento dell'età conformi ai diritti fondamentali, stabilendo requisiti e criteri chiari per l'uso dei sistemi di accertamento dell'età, in modo da favorire sia il posticipo dell'accesso che l'attuazione di misure di sicurezza fin dalla progettazione.

Garantire un'applicazione efficace in tutta l'UE istituendo un quadro normativo e di applicazione solido e coerente, che consenta un'attuazione tempestiva ed efficiente, così da assicurare che i minori siano protetti in modo rapido ed efficace nella pratica.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta dovrebbe contribuire a un ambiente online più sicuro per i minori, migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno. Chiarendo e armonizzando ulteriormente gli obblighi in materia di protezione dei minori in tutta l'Unione, essa dovrebbe ridurre la frammentazione normativa e fornire un quadro più prevedibile per la fornitura transfrontaliera di servizi e sistemi, data in particolare la natura transfrontaliera dei fornitori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

A breve termine, per i fornitori dei servizi e dei sistemi in questione la proposta potrebbe aumentare i costi di conformità interna, richiedere la riprogettazione dei prodotti e l'attuazione di ulteriori misure di sicurezza – come l'accertamento dell'età o gli strumenti di controllo per i tutori – e potenzialmente creare barriere all'ingresso per alcuni fornitori. Nel corso del tempo tuttavia si prevede che obblighi giuridici più chiari ridurranno i costi, sosterranno condizioni di maggiore concorrenza e faciliteranno la vigilanza e l'applicazione da parte delle autorità pubbliche, con impatti complessivi che dovrebbero essere neutri o leggermente positivi per le autorità pubbliche.

La proposta dovrebbe inoltre incoraggiare l'innovazione nella progettazione sicura per i minori e nei servizi e sistemi digitali adeguati all'età, comprese soluzioni di accertamento dell'età rispettose della vita privata. Nonostante un aumento dei costi

per la verifica dell'età o per soluzioni alternative di accertamento dell'età, le sinergie con la più ampia infrastruttura digitale dell'Unione, in particolare il portafoglio di identità digitale dell'UE e il piano dell'UE di verifica dell'età, potranno con l'andare del tempo ridurre i costi di attuazione.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Sono stati individuati gli indicatori chiave di seguito descritti.

Limitare l'accesso ai servizi e ai sistemi digitali ad alto rischio. Una serie di indagini indica che nell'UE milioni di minori di età inferiore ai 13 anni utilizzano i social media e hanno un proprio account(1). Ad esempio, in sei paesi il 34 % dei giovani di età compresa tra i 9 e gli 11 anni riferisce di avere un profilo sui social media(2). In tale contesto l'obiettivo sarebbe garantire che una parte sostanziale dei servizi applichi restrizioni di accesso efficaci in linea con i nuovi requisiti. La recente esperienza in Australia dimostra che un simile cambiamento sociale richiede tempo e implica non solo l'effettiva conformità dei fornitori, ma anche un cambiamento a livello dei minori, dei genitori e della società nel suo complesso. Per una buona riuscita saranno pertanto necessari un'applicazione efficace, la sensibilizzazione della società, un ampio coinvolgimento della società, un monitoraggio continuo e il riconoscimento del fatto che il cambiamento comportamentale richiede tempo.

Attuare requisiti di sicurezza fin dalla progettazione. L'ambiente online di oggi non è stato progettato pensando ai minori e non tiene conto delle loro capacità in evoluzione. I minori si trovano ad affrontare numerosi rischi online, che possono avere gravi ripercussioni sul loro benessere, sul loro sviluppo e sulla loro salute fisica e mentale. Tali rischi evolvono continuamente e i minori, essendo i primi ad adottare le nuove tecnologie, sono anche di conseguenza i più vulnerabili. In tale contesto, l'obiettivo sarebbe garantire che l'ambiente online diventi più sicuro per i minori attraverso l'attuazione di misure di sicurezza fin dalla progettazione. Per una buona riuscita sarà necessario che la sicurezza dei minori sia integrata nei prodotti e nei servizi fin dall'inizio e durante tutto il ciclo di vita di un prodotto o servizio, creando un cambiamento generale tra i servizi e i sistemi regolamentati che dia la priorità alla protezione dei minori. Tale cambiamento dovrebbe essere accompagnato da un'applicazione e da una vigilanza efficaci.

Disporre di sistemi di accertamento dell'età conformi ai diritti fondamentali. I requisiti esistenti in materia di età sulle piattaforme online non sono generalmente sviluppati sulla base delle esigenze dei minori e sono scarsamente applicati. La maggior parte dei fornitori di servizi digitali stabilisce nelle proprie condizioni generali un'età minima per accedere ai servizi offerti o utilizzarli(3). Come osservato dall'OCSE, le motivazioni alla base delle fasce d'età scelte dalle piattaforme sono piuttosto legate alla normativa sulla tutela della vita privata e al diritto contrattuale che a una valutazione della sicurezza o dell'adeguatezza allo sviluppo(4). L'OCSE sottolinea inoltre che pochissimi dei servizi che fissano un'età minima nelle loro condizioni di servizio attuano sistematicamente un accertamento dell'età e che solo due dei 50 servizi online analizzati impongono sistematicamente l'accertamento dell'età per la creazione di un account(5). L'unico controllo dell'età prima della creazione dell'account è solitamente l'autodichiarazione. È ampiamente riconosciuto che l'autodichiarazione da sola non è una misura efficace di accertamento dell'età, in quanto molti utenti non rivelano la loro età reale(6, 7, 8). Da una serie di indagini emerge che i minori dichiarano sistematicamente un'età diversa online(9). In pratica,

gli utenti minorenni possono quindi accedere facilmente a molti servizi online soggetti a restrizioni di età. In tale contesto, l'obiettivo è un'ampia adesione a un accertamento dell'età rispettoso dei diritti fondamentali. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso un'azione e una reale conformità da parte dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, unitamente a una vigilanza e a un'applicazione efficaci, nonché a un monitoraggio e una valutazione continui, in particolare per quanto riguarda gli impatti sui diritti fondamentali.

Rafforzare l'applicazione efficace delle norme. L'applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 procede a pieno ritmo, anche nel settore della protezione dei minori. I tempi di adozione di una decisione definitiva di non conformità sono tuttavia ancora lunghi. In tale contesto, laddove si sospetti una non conformità, l'obiettivo è di affrontarla rapidamente per garantire che i minori beneficino in tempi brevi di un'azione efficace per proteggerli nell'ambiente online.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

X una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[10];

X la proroga di un'azione esistente;

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

La protezione dei minori online richiede sia un'azione immediata per affrontare i rischi urgenti sia misure strutturali per costruire un ambiente digitale più sicuro nel tempo.

A breve termine dovrebbe essere data priorità all'attuazione e all'applicazione efficaci delle norme, in modo che i minori siano efficacemente protetti online; per la realizzazione di questo obiettivo saranno necessarie notevoli risorse. In accompagnamento, dovrebbero essere previste misure di sostegno mirate e campagne di sensibilizzazione da parte degli Stati membri per i minori, i tutori e gli educatori.

A lungo termine l'obiettivo non è solo rispondere ai rischi, ma anche ripensare l'ambiente online in modo che la protezione dei minori sia una misura integrata piuttosto che una misura correttiva. Saranno per questo necessari investimenti costanti in soluzioni di accertamento dell'età rispettose della vita privata, una forte alfabetizzazione digitale da parte degli Stati membri e lo sviluppo generale di servizi a misura di minore.

Sei mesi dopo l'entrata in applicazione del regolamento, i fornitori di servizi dovranno conformarsi alla data di accesso ai social media stabilendo se gli account appartengano a destinatari al di sotto dell'età minima e adottare misure per disattivarli. Al fine di garantire che gli account esistenti siano resi conformi agli obblighi in materia di età minima, i fornitori di piattaforme online di dimensioni

[10] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

molto grandi devono presentare all'autorità competente, prima della scadenza del periodo di sei mesi, un piano di attuazione dettagliato che corrobori l'elevato grado di fiducia richiesto.

A partire da tale data le piattaforme devono anche rispettare gli obblighi in materia di sicurezza fin dalla progettazione e, ove necessario, utilizzare la verifica dell'età. Allo stesso tempo, sei mesi dopo l'entrata in applicazione la Commissione deve essere pronta ad applicare le nuove norme nei confronti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, e i coordinatori nazionali dei servizi digitali nei confronti delle piattaforme più piccole e dei videogiochi. L'applicazione dei nuovi requisiti per i compagni IA e i chatbot avverrà nell'ambito dell'attuale quadro di vigilanza e applicazione del regolamento sull'IA, nel quale la Commissione è responsabile per quanto riguarda i compagni IA e i chatbot basati su modelli di IA per finalità generali o integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

Dodici mesi dopo l'entrata in applicazione i fornitori di servizi e sistemi che rientrano nell'ambito di applicazione dovranno consentire gli account genitoriali, rispettare le norme per i compagni IA e i chatbot conversazionali generali, attuare varie misure di accompagnamento e seguire un codice di condotta per la classificazione in base all'età, se applicabile a loro. A partire da tale data, ossia dodici mesi dopo l'entrata in applicazione del regolamento, la Commissione deve essere pronta ad applicare il nuovo regime di esecuzione accelerato (30 giorni per giungere a constatazioni preliminari, 90 giorni per giungere a una decisione definitiva).

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

L'azione dell'UE è giustificata dalla natura transfrontaliera dei servizi digitali e dei sistemi di IA, dalla frammentazione degli approcci nazionali sulla limitazione dell'accesso dei minori e dalla necessità di garantire un livello coerente di protezione dei minori in tutta l'Unione. Un'azione a livello dell'UE può ridurre le divergenze normative, aumentare la certezza del diritto e ridurre i costi di conformità per i fornitori e gli utenti, migliorare l'applicazione e garantire che i minori siano protetti in modo efficace in tutta l'UE.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla base del regolamento (UE) 2022/2065 si possono trarre gli insegnamenti di seguito descritti.

È fondamentale disporre di risorse sufficienti e stabili. L'esperienza acquisita con il regolamento (UE) 2022/2065 dimostra che un'applicazione efficace delle norme nei confronti delle imprese più grandi del mondo richiede risorse altamente qualificate, capacità tecniche e personale sufficiente. Ciò è particolarmente importante in relazione ai grandi servizi digitali transfrontalieri, allorché la vigilanza e l'applicazione hanno luogo in un contesto fortemente litigioso.

Le risorse dovrebbero essere permanenti. L'applicazione delle norme nell'ambiente digitale dovrebbe poter contare su risorse stabili, al fine di garantire

l'affidabilità e la prevedibilità a lungo termine. Nei servizi digitali i rischi evolvono rapidamente e le piattaforme modificano in breve tempo i loro sistemi, mentre la vigilanza deve essere continua e prevenire il rischio di alta rotazione del personale. Solo con risorse permanenti il controllo può essere potente e credibile nel tempo.

Un'applicazione rapida è fondamentale nell'ambiente online, in particolare per i minori. Nei servizi digitali i danni possono espandersi rapidamente e i ritardi ridurre in modo significativo l'efficacia dell'intervento. Il quadro di applicazione deve pertanto consentire un'azione tempestiva, compresa la capacità di reagire rapidamente qualora emergano rischi gravi.

Un'applicazione credibile rafforza il rispetto delle norme. Se le autorità hanno la capacità e gli strumenti per agire con decisione, i fornitori sono incentivati a impegnarsi seriamente e a conformarsi in modo più proattivo. Una vigilanza efficace consiste pertanto nel garantire che le norme abbiano un impatto concreto.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

L'iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale (QFP) attuale.

L'iniziativa si baserà su un contributo per le attività di vigilanza a carico di ciascun fornitore di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di negozi di applicazioni software per il quale la Commissione ha competenza di vigilanza sulla conformità e che è designato come piattaforma online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065, nonché dei compagni IA e dei chatbot conversazionali generali che si qualificano come piattaforma online di dimensioni molto grandi. Il contributo annuale per le attività di vigilanza sarà calcolato sulla base dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2065, e non sarà tuttavia maggiorato, per un dato fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca di dimensioni molto grandi, di oltre lo 0,03 % del suo reddito netto annuo mondiale dell'esercizio finanziario precedente.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'opzione di finanziamento prescelta è un'integrazione del contributo per le attività di vigilanza esistente a norma del regolamento sui servizi digitali. A tal fine, ai fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di negozi di applicazioni software soggetti alla vigilanza della Commissione europea e designati come piattaforma online di dimensioni molto grandi a norma del regolamento (UE) 2022/2065, nonché ai compagni IA e ai chatbot conversazionali generali che si qualificano come piattaforma online di dimensioni molto grandi, sarà addebitato un contributo aggiuntivo rispetto al contributo annuale per le attività di vigilanza a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2065.

Ai fini dell'applicazione delle norme nell'ambito della presente iniziativa, la Commissione si baserà in parte sulla riassegnazione. Tuttavia, svolgere i considerevoli nuovi compiti di vigilanza senza rischiare di compromettere le attività di applicazione già esistenti esclude il pieno ricorso alla riassegnazione del personale. Si veda anche la sezione 4.1 dell'allegato.

Nei casi in cui l'applicazione si basa sui contributi per le attività di vigilanza, va evidenziato che vi sarà un divario inevitabile tra il fabbisogno iniziale di risorse

umane e il contributo finanziario consistente nel contributo per le attività di vigilanza, il quale sarà disponibile solo dopo l'entrata in vigore del regolamento e il versamento dell'importo corrispondente. Tale divario rappresenta un rischio critico per la corretta attuazione della proposta, in quanto le risorse indispensabili non sarebbero disponibili quando necessarie, ossia dal momento dell'entrata in vigore. Le aspettative politiche e pubbliche quanto all'efficacia della vigilanza e dell'applicazione per la protezione dei minori online sono elevate, e la Commissione dovrà dimostrare in modo convincente di essere in grado di arginare i comportamenti dannosi. È pertanto della massima importanza ridurre al minimo il rischio derivante dal divario tra il fabbisogno iniziale di risorse umane e il contributo finanziario consistente nel contributo originario in questione, e garantire che la Commissione disponga delle risorse adeguate per l'applicazione della proposta a partire dal primo giorno di entrata in vigore.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

– ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

– ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

X Durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal 2028 per una durata illimitata

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti[11]

X Gestione diretta a opera della Commissione:

– **X** a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

– ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

– ☐· a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

[11] Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.

Nessuna.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La proposta sarà valutata rigorosamente, in particolare in termini di efficacia del posticipo dell'accesso, di ambito di applicazione personale – e proporzionalità di tale posticipo – e di requisiti di sicurezza fin dalla progettazione. La valutazione terrà conto dell'esperienza maturata con l'attuazione della proposta e degli sviluppi tecnologici, giuridici e di mercato. La Commissione monitorerà l'applicazione del presente regolamento e presenterà una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 agosto 2030.

Se del caso, la relazione sarà accompagnata da una proposta di modifica del regolamento. Dopo questo primo riesame la Commissione presenterà ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio un'ulteriore relazione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del regolamento.

La valutazione verrà a integrare il monitoraggio previsto dal regolamento sui servizi digitali.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il regolamento istituisce un ambiente online più sicuro per i minori, migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno. Stabilisce norme chiare per limitare l'accesso dei minori ai servizi e ai sistemi digitali che presentano i rischi più elevati per loro, rafforza la protezione dei minori attraverso requisiti di sicurezza fin dalla progettazione, definendo requisiti e criteri chiari per l'uso di sistemi di accertamento dell'età a sostegno sia del posticipo dell'accesso che dell'attuazione di misure di sicurezza fin dalla progettazione, e mettendo in atto un'applicazione efficace in tutta l'UE grazie a un quadro normativo e di applicazione solido e coerente.

Affinché la Commissione possa svolgere i nuovi compiti che le sono stati assegnati, è necessario dotare i suoi servizi di risorse adeguate. Ciò è particolarmente importante perché, nell'esercizio di tali funzioni, la Commissione sarà chiamata a vigilare su alcune delle imprese più solide al mondo dal punto di vista finanziario e più sofisticate sotto il profilo tecnologico, in un contesto altamente litigioso. La vigilanza su tali imprese richiederà personale con profili professionali altamente qualificati e specializzati. La Commissione si confronta con un rischio politico significativo se l'applicazione delle norme non è accompagnata da risorse sufficienti, soprattutto perché il presente strumento riguarda la protezione dei minori in quanto membri più vulnerabili della società. La domanda di un intervento rapido per proteggere i minori europei online è in crescita; per garantire che la prossima generazione sia protetta efficacemente è necessaria una dotazione adeguata di personale, soprattutto per consentire alla Commissione di condurre le procedure d'esecuzione accelerate introdotte dal nuovo strumento legislativo al fine di proteggere i minori in modo adeguato e rapido.

Si stima che l'attuazione e l'applicazione del regolamento richiedano un totale di 85 ETP. I livelli di organico proposti sono proporzionali al volume e alla complessità

delle nuove responsabilità e riflettono l'opzione più efficiente sotto il profilo dei costi, evitando duplicazioni a livello nazionale.

Al fine di garantire la disponibilità di tali risorse, la Commissione riassegnerà 45 ETP. A complemento del fabbisogno di risorse, e per svolgere i nuovi importanti compiti di vigilanza nell'ambito di questo strumento, la Commissione necessiterà inoltre di 40 ETP di nuovo personale.

Per finanziare la vigilanza delle norme previste dal presente strumento, la Commissione si baserà su un'integrazione del contributo per le attività di vigilanza esistente a norma del regolamento sui servizi digitali, che dovrà essere versato dai fornitori che rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo strumento designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi in detto regolamento.

Come il regolamento sui servizi digitali, la presente proposta legislativa soddisfa i tre requisiti cumulativi per ricorrere a un contributo di seguito descritti.

- È fornito un servizio. Il servizio concerne la vigilanza sulle attività, ossia la vigilanza sulla conformità al regolamento. La vigilanza presenta vantaggi tangibili in termini di conformità per i soggetti coinvolti. Ad esempio, laddove siano in grado di dimostrare che il servizio che offrono è a misura di minore, i fornitori possono consentire in via eccezionale l'accesso anche ai minori di età inferiore ai 13 anni mediante account creati e controllati dal loro tutore. I costi correlati alla fornitura del servizio comprendono i costi degli strumenti informatici, i costi del personale e altri costi amministrativi.

- Il servizio è ricevuto individualmente da chi versa il contributo. Il servizio offre vantaggi diretti ai soggetti ai quali è richiesto il pagamento del contributo. Sottoponendosi ai servizi di vigilanza previsti dalla proposta, i fornitori possono dimostrare in modo affidabile di offrire un servizio sicuro per i minori. L'integrazione del contributo per le attività di vigilanza a norma del regolamento sui servizi digitali nell'ambito del presente strumento sarà versata solo dai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo strumento e che, in virtù della loro designazione come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del regolamento sui servizi digitali, rientrano nella vigilanza diretta della Commissione.

- Il contributo è proporzionato. Secondo la prassi consolidata ai sensi del regolamento sui servizi digitali, il livello del contributo (e della sua integrazione) sarà stabilito annualmente e, in termini di volume, sarà adattato al singolo soggetto sottoposto a vigilanza mediante l'uso di una formula che tiene conto del numero di utenti del servizio e che può essere - ed è - limitata a una percentuale del profitto mondiale del fornitore del servizio nell'esercizio finanziario precedente. L'integrazione massima per le attività di vigilanza introdotte dal nuovo strumento a carico di un dato fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca di dimensioni molto grandi è limitata allo 0,03 % del suo reddito netto annuo a livello mondiale nell'esercizio finanziario precedente.

Come per il regolamento sui servizi digitali, il presente strumento costituisce un caso per cui è possibile garantire la natura permanente delle entrate e dei compiti svolti in cambio del pagamento di un contributo. Il contributo per le attività di vigilanza previsto dal regolamento sui servizi digitali è riscosso dal 2024. Finora ammontava a

un importo compreso tra 40 e 60 milioni di EUR all'anno, con lievi variazioni dovute alle variazioni dei costi di vigilanza previsti per l'anno successivo. Il pool dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (> 45 milioni di utenti attivi mensilmente) ha continuato a crescere piuttosto che ridursi, poiché sono sempre più numerosi i servizi che superano tale soglia di numero di utenti. La base sottostante di entrate dal nuovo contributo può quindi essere considerata stabile, in quanto è improbabile che servizi con più di 45 milioni di utenti attivi mensilmente perdano in poco tempo un gran numero di utenti e siano sottratti alla vigilanza della Commissione.

La natura permanente del contributo relativo al regolamento sui servizi digitali, unitamente alla permanenza e all'importanza dei compiti di vigilanza della Commissione per quanto riguarda la sicurezza e l'affidabilità delle piattaforme online, compresa la tutela dei minori online, rende il regolamento sui servizi digitali e lo strumento attuale un esempio adeguato di un settore in cui il contributo sottostante potrebbe finanziare posti nella tabella dell'organico.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Le attività proposte nel regolamento coinvolgono la Commissione e le autorità nazionali nello svolgimento di attività di vigilanza. La Commissione dovrà garantire che tali attività dispongano di personale sufficiente, come pure di essere pronta a predisporre atti delegati, di esecuzione e documenti di orientamento e ad assicurare il segretariato del comitato di comitatologia, compreso il monitoraggio rispetto agli indicatori chiave di prestazione e alle tappe fondamentali stabilite. Possono così essere individuati tempestivamente eventuali problemi e rischi nell'esecuzione delle sue attività.

Inoltre, per quanto riguarda le entrate derivanti dal contributo per le attività di vigilanza, il regolamento prevede per la Commissione obblighi di comunicazione periodica in relazione ai costi sostenuti e alle entrate riscosse.

Va tuttavia evidenziato che vi sarà un divario inevitabile tra il fabbisogno iniziale di risorse umane e il contributo finanziario consistente nel contributo per le attività di vigilanza, il quale sarà disponibile solo dopo l'entrata in vigore del regolamento e il versamento dell'importo corrispondente.

Tale divario rappresenta un rischio critico per la corretta attuazione del regolamento, in quanto le risorse indispensabili non sarebbero disponibili quando necessarie, ossia dal momento dell'entrata in vigore. Le aspettative politiche e pubbliche quanto all'efficacia della vigilanza e dell'applicazione per conseguire gli obiettivi del presente regolamento sono elevate, e la Commissione dovrà dimostrare in modo convincente di essere in grado di tenere sotto controllo i comportamenti e imporre cambiamenti ove giustificato.

È pertanto della massima importanza ridurre al minimo il rischio derivante dal divario tra il fabbisogno iniziale di risorse umane e il contributo finanziario consistente nel contributo originario in questione, e garantire che la Commissione disponga delle risorse adeguate per l'applicazione della nuova iniziativa a partire dal primo giorno di entrata in vigore. La riassegnazione del personale esistente per parti delle attività di vigilanza nell'ambito di questa nuova iniziativa è una strategia di mitigazione fondamentale a tale riguardo.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Il costo dei controlli per la presente iniziativa è stato stimato a livello della Commissione. La fonte di tali informazioni è il sistema interno di gestione e di controllo della Commissione. I costi sono stati stimati sulla base del personale e delle risorse dedicati alle attività previste nell'ambito della presente iniziativa. I costi totali previsti per tali controlli possono essere relativamente elevati a causa della complessità delle attività proposte e della necessità di risorse dedicate per attenuare i rischi di esecuzione. L'intensità dei controlli sarà adattata alla natura della spesa, al tipo di beneficiari o contraenti previsti, all'importo delle risorse finanziarie interessate e al livello di rischio.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Le vigenti misure di prevenzione delle frodi applicabili alla Commissione si applicheranno agli stanziamenti supplementari necessari per il presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre relazioni periodiche sui costi sostenuti e sugli importi riscossi nel contesto del contributo per le attività di vigilanza e meccanismi per adeguare il livello del contributo ai costi sostenuti.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.[12]	di paesi EFTA[13]	di paesi candidati e potenziali candidati[14]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	02 20 03 05 Legge sui servizi digitali — Vigilanza sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi	Diss.	NO	NO	NO	SÌ

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica

12 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

13 EFTA: Associazione europea di libero scambio.

14 Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG CONNECT			Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
Stanziamenti operativi										
Contributo relativo al regolamento sui servizi digitali	Impegni	(1a)	7,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	**41,900**
	Pagamenti	(2a)	5,700	5,700	7,700	5,700	5,700	5,700	5,700	**41,900**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								**0**
	Pagamenti	(2b)								**0**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[15]										
Linea di bilancio		(3)								**0**

[15] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti	Impegni	=1a+1b+3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
per la DG CONNECT	Pagamenti	=2a+2b+3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

			Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	7,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	**41,900**
	Pagamenti	(5)	5,700	5,700	7,700	5,700	5,700	5,700	5,700	**41,900**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	7,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	**41,900**
	Pagamenti	=5+6	5,700	5,700	7,700	5,700	5,700	5,700	5,700	**41,900**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	4	"Spese amministrative"[16]

Mln EUR (al terzo decimale)

DG CONNECT	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
• Risorse umane	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	**14,140**
• Altre spese amministrative	0	0	0	0	0	0	0	**0**

[16] The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

TOTALE DG CONNECT	Stanziamenti	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	**14,140**	

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**14,140**

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	**9,720**	**7,720**	**7,720**	**7,720**	**7,720**	**7,720**	**7,720**	**56,040**
	Pagamenti	**7,720**	**7,720**	**9,720**	**7,720**	**7,720**	**7,720**	**7,720**	**56,040**

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩			Anno **2028**		Anno **2029**		Anno **2030**		Anno **2031**		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						**TOTALE**	
	RISULTATI																	
	Tipo[17]	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1[18]…																		

[17] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

[18] Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ✠ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**
RUBRICA 4								
Risorse umane	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	**14,140**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 4	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**14,140**
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	**3,675**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**0,525**	**0,525**	**0,525**	**0,525**	**0,525**	**0,525**	**0,525**	**3,675**
TOTALE	**2,545**	**2,545**	**2,545**	**2,545**	**2,545**	**2,545**	**2,545**	**17,815**

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**
RUBRICA 4								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 4	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	**71,228**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**10,175**	**10,175**	**10,175**	**10,175**	**10,175**	**10,175**	**10,175**	**71,228**
TOTALE	**10,175**	**10,175**	**10,175**	**10,175**	**10,175**	**10,175**	**10,175**	**71,228**

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**
RUBRICA 4								
Risorse umane	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	**14,140**
Altre spese	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

amministrative								
Totale parziale RUBRICA 4	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**2,020**	**14,140**
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	**74,903**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**10,700**	**10,700**	**10,700**	**10,700**	**10,700**	**10,700**	**10,700**	**77,903**
TOTALE	**12,720**	**12,720**	**12,720**	**12,720**	**12,720**	**12,720**	**12,720**	**89,043**

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è in parte coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, unitamente a eventuali risorse supplementari provenienti dal contributo relativo al regolamento sui servizi digitali come entrate con destinazione specifica esterne e al ricorso limitato al bilancio amministrativo.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)[19]

STANZIAMENTI VOTATI		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)								
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		5	5	5	5	5	5	5
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
(ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
(ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)								
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		10	10	10	10	10	10	10
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo	• in sede	0	0	0	0	0	0	0
(XX.01.YY.YY)	• nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0

[19] Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

(AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (ufficio per l'IA) - esclusa la rubrica 4	5	5	5	5	5	5	5
TOTALE	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
(ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
(ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (contributo relativo al regolamento sui servizi digitali)	15	15	15	15	15	15	15
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo • in sede	0	0	0	0	0	0	0
(XX.01.YY.YY) • nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (contributo relativo al regolamento sui servizi digitali) - esclusa la rubrica 4	50	50	50	50	50	50	50
TOTALE	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	5	5	5	5	5	5	5

20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
(ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
(ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (contributo relativo al regolamento sui servizi digitali)	15	15	15	15	15	15	15
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	10	10	10	10	10	10	10
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo • in sede	0	0	0	0	0	0	0
(XX.01.YY.YY) • nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (componente digitale ECF – linea di sostegno amministrativo e contributo relativo al regolamento sui servizi digitali) - esclusa la rubrica 4	55	55	55	55	55	55	55
TOTALE	**85**	**85**	**85**	**85**	**85**	**85**	**85**

L'eventuale riassegnazione interna all'interno della Commissione è, per motivi debitamente giustificati, insufficiente. La proposta richiede pertanto risorse umane supplementari nella DG CONNECT. Il finanziamento di tali risorse supplementari sarà principalmente costituito dal contributo relativo al regolamento sui servizi digitali come entrate con destinazione specifica esterne, con un ricorso limitato al bilancio amministrativo.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Riassegnato internamente		**Personale supplementare eccezionale**		
	All'interno delle DG incaricate dell'esecuzione*	**In via eccezionale, dalla riserva di riassegnazione della Commissione dopo l'orientamento dell'organo di gestione interno****	**Da finanziare a titolo della rubrica 7*** / Ricerca**	**Da finanziare a titolo della linea BA**	**Da finanziare mediante diritti**
Posti della tabella dell'organico	5				15
Personale	35 (già finanziati	10			15

esterno (AC, END, INT)	a titolo del contributo relativo al regolamento sui servizi digitali) 5 (ufficio per l'IA)				
Totale	45	10			30

L'entità e l'importanza dei nuovi compiti di vigilanza affidati alla Commissione europea, nonché la celerità che tali compiti richiedono, vanno al di là di quanto possa essere atteso dalle risorse umane esistenti e dalle riassegnazioni interne nell'ambito della Commissione.

Rispetto ai quadri di applicazione esistenti nell'ambito del regolamento sui servizi digitali e del regolamento sull'IA, il presente strumento affida alla Commissione una serie di nuovi compiti di vigilanza, in primo luogo l'applicazione dell'accesso posticipato dei minori ai servizi di social network e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, ma anche elementi importanti quali la vigilanza sui requisiti di sicurezza fin dalla progettazione che devono essere attuati dai fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di compagni IA e di chatbot conversazionali generali, laddove questi rientrino nella vigilanza della Commissione.

L'applicazione di queste nuove norme riveste un'importanza sociale eccezionalmente elevata, in quanto sono concepite per salvaguardare una delle fasce più vulnerabili della società, ossia i minori. Le evidenze in merito dimostrano i notevoli rischi per lo sviluppo e per la salute cui sono esposti i minori online. Tali rischi rendono necessarie le nuove norme e fanno sì che la loro applicazione sia un compito della massima importanza per la società. Le aspettative politiche e pubbliche, anche da parte degli Stati membri, quanto all'efficacia della vigilanza e dell'applicazione per la protezione dei minori online sono elevate, e la Commissione dovrà dimostrare in modo convincente di essere in grado di arginare i comportamenti dannosi.

A causa dell'accresciuto rischio che i minori affrontano online, il presente strumento prevede un percorso di applicazione accelerato, che impone alla Commissione di adottare constatazioni preliminari entro 30 giorni lavorativi e una decisione definitiva entro 90 giorni lavorativi. Queste tempistiche di applicazione non hanno precedenti. La Commissione sarà tenuta a far rispettare le nuove norme del presente strumento non solo in tempi rapidi, ma anche nei confronti delle imprese più grandi del mondo e maggiormente dotate di risorse, in un contesto altamente litigioso.

Considerati nel loro insieme, questi fattori rendono impossibile il ricorso alle sole risorse umane esistenti e alle riassegnazioni interne.

Il personale supplementare richiesto comporterebbe un aumento dei livelli di personale autorizzati a norma del regolamento sui servizi digitali di 30 ETP (15 permanenti e 15 non permanenti), finanziati dal contributo relativo al regolamento sui servizi digitali (entrate con destinazione specifica esterne). Per rafforzare i livelli di organico dell'ufficio per l'IA sarebbero inoltre riassegnati internamente alla Commissione 10 ETP dal personale non permanente.

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	• Monitoraggio, supervisione e sorveglianza quotidiani per i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o per i compagni IA e i chatbot rientranti nella vigilanza della Commissione, in particolare per quanto riguarda i punti di seguito descritti • Monitoraggio del comportamento dei fornitori e analisi periodica e continua,

	compresi il riesame delle relazioni sull'efficacia delle misure, il riesame periodico dei documenti per la trasparenza prodotti nell'ambito del regolamento sui servizi digitali o del nuovo strumento, ad esempio le relazioni sulla trasparenza, le valutazioni dei rischi, le richieste di accesso ai dati ecc., e le richieste di accesso a dati/algoritmi, i test e l'assistenza nelle analisi • Lavoro continuativo sull'accertamento dell'età, compreso il lavoro continuativo sul piano dell'UE di verifica dell'età e sul regime dell'UE di verifica dell'età, valutazione di soluzioni alternative di verifica e di accertamento dell'età, lavoro sulle norme tecniche, collaborazione con gli Stati membri in materia architetture di identità e di credenziali e sviluppo della governance degli emittenti affidabili e delle parti facenti affidamento • Attuazione del sistema dell'UE di verifica dell'età, comprese la valutazione della conformità dei candidati a fornitore di soluzioni dell'UE di verifica dell'età e dei candidati a fornitore di attestati dell'UE comprovanti l'età e la gestione delle infrastrutture correlate • Coordinamento/cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali/le autorità di vigilanza del mercato, il comitato per i servizi digitali o il consiglio per l'IA e i centri per un'internet più sicura • Gestione di una capacità di crisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 • Ricerca e analisi prospettica per mantenersi aggiornati su sviluppi in rapida evoluzione e informati sui cambiamenti dei relativi effetti sulla società, ad esempio in relazione ai minori e alla salute • Procedimenti di esecuzione e supervisione dei meccanismi di ricorso • Procedure accelerate per intervenire rapidamente in caso di non conformità, anche adottando misure d'indagine quali richieste di informazioni, colloqui, analisi di algoritmi, ispezioni, analisi degli impegni, valutazione dei piani d'azione • Coordinamento con i coordinatori dei servizi digitali/le autorità di vigilanza del mercato sulle misure d'indagine, ad esempio collaborazione con i coordinatori dei servizi digitali/le autorità di vigilanza del mercato sulle indagini, valutazione delle richieste motivate di azione dei coordinatori dei servizi digitali/delle autorità di vigilanza del mercato, consultazione/condivisione di informazioni nell'ambito del comitato • Sostegno alla cooperazione transfrontaliera generale e all'applicazione delle norme, anche mediante gli elementi di seguito descritti • Valutazione delle misure dei coordinatori dei servizi digitali/delle autorità di vigilanza del mercato relative ai servizi/sistemi di loro competenza • Sostegno al comitato, compresa la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni, l'organizzazione dei gruppi di lavoro e i progetti di documenti • Altre misure di regolamentazione • Adozione di atti delegati e di esecuzione e di documenti di orientamento (compresi gli atti/orientamenti supplementari richiesti dalla relazione PE) • Codici di condotta e standardizzazione • Misure di accompagnamento • Sostegno agli Stati membri nella promozione e nell'adozione di misure per lo sviluppo delle competenze di alfabetizzazione digitale e nello sviluppo di canali di assistenza, conformemente all'articolo 32 del nuovo strumento legislativo • Agevolazione dello scambio di migliori pratiche, anche per quanto riguarda lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, i canali di sostegno e le

	applicazioni nazionali, e pubblicazione di orientamenti • Sensibilizzazione e interazione a livello internazionale con le autorità di regolamentazione/di contrasto dei paesi terzi
Personale esterno	• Contributo alla gestione delle attività di attuazione e applicazione • Assistenza nei compiti relativi alla documentazione, a supporto delle squadre incaricate dei casi, anche garantendo la debita archiviazione e la coerenza con i principi e le tempistiche procedurali • Preparazione della corrispondenza con i soggetti vigilati e l'accesso ai fascicoli dei casi • Ricerca e analisi di base

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 4 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-3 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
RUBRICA 4								
Spese informatiche (istituzionali)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale parziale RUBRICA 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Esclusa la RUBRICA 4								
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

– ☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

– ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

– ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

– ☒ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

– ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☒ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

 – ☐ sulle risorse proprie

 – ☒ su altre entrate (assegnate)

 – ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[20]						
		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
02 20 03 05		17,875	15,875	15,875	15,875	15,875	15,875	15,875

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

02 20 03 05 Legge sui servizi digitali – Vigilanza sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

[20] Nel caso delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 10 % per spese di riscossione, come proposto nel COM(2025)574.

4. DIMENSIONI DIGITALI

Per conformarsi al presente regolamento, i fornitori di servizi e sistemi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione devono determinare l'età dei destinatari del servizio o dell'utente del sistema conformemente ai requisiti di cui al capo V. In particolare, l'attuazione del "posticipo dell'accesso" impone ai fornitori di servizi di social network e di piattaforme per la condivisione di video di mettere in atto soluzioni dell'UE di verifica dell'età solide ed efficaci, basate sul piano dell'UE di verifica dell'età, che la Commissione mette a disposizione. Gli Stati membri e/o i soggetti privati possono usufruirne come applicazione autonoma o come parte di un portafoglio digitale. Questa soluzione è di facile utilizzo, sicura e pienamente rispettosa della vita privata. Ai fini dell'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza fin dalla progettazione, per conformarsi al regolamento possono essere utilizzate anche soluzioni di accertamento dell'età diverse dalla verifica dell'UE dell'età, a condizione che soddisfino determinati criteri. Affinché ciò funzioni nella pratica, è importante che esistano soluzioni di verifica e accertamento dell'età che garantiscono un elevato livello di accuratezza, affidabilità, sicurezza, robustezza, non invasività, tutela della vita privata e protezione dei dati e non discriminazione. Esistono già sul mercato soluzioni commerciali per determinare l'età di un destinatario del servizio: a condizione che forniscano un livello sufficiente di protezione, possono essere utilizzate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Inoltre, a seguito della raccomandazione (UE) 2026/1035 della Commissione, quest'ultima sta definendo un regime dell'UE di verifica dell'età che consiste in un insieme di requisiti relativi al modello di fiducia e alla governance e di requisiti che i fornitori di attestati comprovanti l'età e di soluzioni di verifica dell'età devono soddisfare. I soggetti dovrebbero soddisfare i requisiti del regime dell'UE di verifica dell'età prima che le loro soluzioni e i loro fornitori di attestati comprovanti l'età possano essere aggiunti all'elenco dell'UE di soluzioni affidabili. Analogamente, i fornitori di attestati comprovanti l'età dovrebbero soddisfare i requisiti del regime dell'UE di verifica dell'età prima di essere aggiunti all'elenco dell'UE dei fornitori affidabili di attestati comprovanti l'età. Il regime dell'UE di verifica dell'età necessiterà di un supporto a medio e lungo termine per la manutenzione e il funzionamento.

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

È in tale contesto che il regolamento stabilisce le prescrizioni di seguito descritte.

Prescrizione 1 (P1): i fornitori di servizi rientranti nell'ambito di applicazione del posticipo dell'accesso sono tenuti a proporre ai destinatari dei loro servizi, nonché agli utenti dei loro sistemi, di dimostrare l'età con soluzioni dell'UE di verifica dell'età utilizzando un attestato dell'UE comprovante l'età o altre soluzioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

Prescrizione 2 (P2): i fornitori soggetti agli obblighi in materia di sicurezza fin dalla progettazione e i fornitori di negozi di applicazioni software possono utilizzare soluzioni di accertamento dell'età diverse dalle soluzioni dell'UE di verifica dell'età, a condizione che forniscano un elevato livello di accuratezza, affidabilità, sicurezza, robustezza, non

invasività, tutela della vita privata e protezione dei dati e non discriminazione.

Prescrizione 3 (P3): la Commissione europea adotta atti di esecuzione riguardanti le specifiche esistenti e il funzionamento del regime dell'UE di verifica dell'età, nonché un elenco degli emittenti di attestati dell'UE comprovanti l'età e un elenco delle soluzioni dell'UE di verifica dell'età.

Come indicato sopra, ai fini delle prescrizioni P1 e P2 la Commissione ha già introdotto il piano dell'UE di verifica dell'età, che deve ora diffondersi tra gli Stati membri o le imprese private. Ai fini della prescrizione P3, la Commissione sta già istituendo il regime dell'UE di verifica dell'età e i due elenchi.

Ai fini della condivisione delle informazioni tra le autorità responsabili, sarà utilizzato AGORA come sistema sicuro di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra i coordinatori dei servizi digitali degli Stati membri, la Commissione e il comitato europeo per i servizi digitali (composto dai coordinatori dei servizi digitali). La Commissione, i coordinatori dei servizi digitali e il comitato utilizzano AGORA per tutte le comunicazioni relative all'applicazione del regolamento sui servizi digitali. Tale sistema è già affermato e sarà ora utilizzato anche ai fini del presente regolamento, il che potrebbe richiedere l'inserimento di ulteriori autorità nel sistema, sebbene tale ulteriore inserimento sia probabilmente limitato in quanto le autorità competenti sono per lo più già inserite. Questo aspetto non sarà pertanto ulteriormente affrontato nella presente scheda finanziaria e digitale legislativa. Lo stesso vale per quanto riguarda la vigilanza e l'applicazione in relazione ai chatbot e ai compagni IA, che si baseranno su strutture, sul quadro di applicazione e sul sistema di scambio di informazioni già istituiti a norma del regolamento sull'IA.

4.2. Dati

La soluzione dell'UE di verifica dell'età è una soluzione che rispetta la vita privata, riduce al minimo i dati, non è tracciabile, non è collegabile ed è in doppio cieco: è concepita per mantenere al minimo indispensabile il trattamento dei dati personali. In molti casi l'età di una persona può essere verificata sulla base dei dati esistenti a disposizione dell'emittente dell'attestato comprovante l'età. La produzione degli attestati comprovanti l'età comporta il trattamento dei dati personali delle persone che devono dimostrare la loro età ai servizi online. Tale trattamento dei dati è effettuato separatamente rispetto all'accesso della persona ai servizi online in questione. Il servizio online in sé non riceve informazioni personali sull'utente a seguito del processo di verifica dell'età, ad eccezione della prova che la persona ha un'età superiore a quella richiesta. Tale trattamento dei dati è pienamente rispettoso della vita privata e utilizza le tecnologie più recenti per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. La tecnologia viene regolarmente aggiornata per mantenerne le caratteristiche di sicurezza e di rispetto della vita privata. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_it

4.3. Soluzioni digitali

Il regime dell'UE di verifica dell'età è costituito da una serie di requisiti tecnici open source che possono essere utilizzati per pubblicare un'applicazione mobile autonoma di verifica dell'età. È a disposizione sia degli Stati membri che dei soggetti privati per sviluppare una soluzione di verifica dell'età.

La soluzione consente alle persone di dimostrare ai servizi e ai sistemi digitali che

richiedono la verifica dell'età di avere un'età superiore a quella specificata senza condividere la loro identità, l'età esatta, la data di nascita o altre informazioni personali. Questa soluzione digitale supporta le prescrizioni digitali P1 e P2 ed è indirettamente collegata alla prescrizione P3, in quanto produce attestati comprovanti l'età che dimostrano che le persone hanno (o non hanno) un'età al di sopra di una età definita.

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

La soluzione europea di verifica dell'età è tecnicamente interoperabile con i portafogli europei di identità digitale, come specificati nel regolamento (UE) n. 910/2014 che istituisce il quadro europeo relativo a un'identità digitale. L'attestato comprovante l'età sarà rilasciato come attestato elettronico di attributi, come specificato all'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) n. 910/2014. Ciò garantisce che le soluzioni di verifica dell'età e i relativi fornitori di attestati comprovanti l'età forniscano ai (potenziali) destinatari del servizio attestati comprovanti l'età che possono essere utilizzati in tutti i servizi digitali e in tutti gli Stati membri.

Le specificità fondamentali delle soluzioni di verifica dell'età consentono pertanto un'interoperabilità senza soluzione di continuità tra i servizi digitali in modo che i potenziali destinatari dei servizi digitali possano dimostrare la loro età.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Come indicato nella sezione 4.1, la Commissione si è già ampiamente attivata per sostenere l'attuazione digitale del presente regolamento, attraverso la pubblicazione del piano dell'UE e i lavori in corso sul regime dell'UE di verifica dell'età. L'infrastruttura e il sistema dovrebbero pertanto essere operativi al momento dell'entrata in applicazione.

Per garantire l'adozione da parte del pubblico, ma anche per consentire un riscontro e un aggiornamento costanti da parte del pubblico, la Commissione europea ha pubblicato i requisiti tecnici necessari per elaborare soluzioni dell'UE di verifica dell'età. Il progetto è open source e tutte le informazioni sono disponibili al pubblico sul sito *ageverification.dev*. Questo sito web e la relativa infrastruttura informatica di prova richiederanno una manutenzione e un funzionamento continui. Inoltre, i lavori in corso sul regime dell'UE di verifica dell'età dovrebbero semplificare i lavori sugli atti di esecuzione di supporto, in quanto si baseranno sulla prassi esistente. Le campagne di sensibilizzazione a ridosso della data di entrata in vigore saranno fondamentali, non solo per sostenere un'ampia diffusione presso il pubblico, ma anche per attenuare le preoccupazioni relative alla tutela della vita privata e all'utilizzabilità.